

201.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo	12087	
Proposte di legge:		
(Annunzio)	12087	
(Rimessione all'Assemblea)	12153	
Proposte di legge (Seguito della discussione):		
FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);		
		PAG.
		BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467)
		12087
		PRESIDENTE
		12087
		RICCIO
		12087
		TURNATURI
		12146
		Corte costituzionale (Trasmissione di atti)
		12153
		Per lo svolgimento di interrogazioni:
		PRESIDENTE
		12153
		LATTANZI
		12153
		SPECIALE
		12153

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

MONTANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Foschi.
(È concesso).

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

RAFFAELLI ed altri: « Deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, nei confronti delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 e 1968 » (2005).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio; Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio.

È iscritto a parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha ragione l'onorevole Biondi quando, nel suo intervento del 10 novembre 1969, dice, ironizzando, che « l'importanza del dibattito è tanta che nessuno è presente »; e quando, con serietà, afferma che « la discussione è importante se si è disposti a dare e a ricevere, in quanto la sintesi nasce dal confronto delle idee ». Egli ha però torto quando accusa i

democristiani di fare la lotta con la « contrapposizione di parole, come se l'essenziale fosse perdere tempo ».

No, onorevole Biondi e colleghi liberali, noi democristiani non contrapponiamo il « fronte delle parole », ma « il fronte delle idee »; meglio, contrapponiamo il fronte delle parole che esprimono idee, ed indicano fatti, e denunciano pericoli per la società.

Se gli altri gruppi si assentano, se i deputati degli altri gruppi non accettano il dibattito, non è colpa nostra. Proprio perché « nessuno è presente », in quest'aula, mentre il problema riguarda tutti gli italiani, nessuno escluso, malato o sano, giovane o vecchio, io credo che esso debba essere risolto direttamente dal popolo; e non può essere risolto con il « muricciuolo » dei cartelloni con i « sì » ed i « no » al divorzio, ma responsabilmente con un voto.

Questo dibattito non si svolge « fuori del tempo e della realtà », in un « clima irreale », onorevole Biondi; è un dibattito di civiltà e di cultura, che attinge alle origini profonde e misteriose della coscienza del popolo italiano; e, perciò, è nel tempo e nella realtà. I valori etici vivono nel tempo, trasformano la realtà e determinano il progresso. Il clima umano e sociale, del quale si alimenta il dibattito, è anche storico; e, perciò, non è un clima « irreale ». Io sono in questa realtà umana, etica, storica, sociale, giuridica; e da essa attingo le idee che esprimo.

La Camera dei deputati, nella seduta del 5 ottobre 1967, e per appello nominale, votò la seguente mozione: « La Camera, considerato che i patti lateranensi a norma della Costituzione repubblicana regolano le relazioni tra Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano; rilevata, per quanto riguarda lo Stato, l'opportunità di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica; avendo presente che a tal fine è consona alla natura dell'accordo la procedura dell'intesa bilaterale prevista anche nella Costituzione; invita il Governo a prospettare all'altra parte contraente tale opportunità in vista di raggiungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilaterale di alcune norme concordatarie ».

La mozione venne presentata dopo che l'onorevole Moro, Presidente del Consiglio,

ebbe, tra l'altro, a dichiarare, sempre nella seduta del 5 ottobre 1967: « In questo momento storico, dunque, come dicevo, l'attenzione si rivolge a talune articolazioni del concordato. Lo schietto apprezzamento che esprimevo poc'anzi non contrasta evidentemente con la valutazione di opportunità, emergente da questo dibattito, di riconsiderare talune clausole del concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica; valutazione certo da più parti condivisa, anche se talvolta con impostazioni e specificazioni che non posso accogliere. Questa riserva, per altro, non impedisce al Governo di assumere esso stesso per quanto riguarda lo Stato una tale valutazione, così come si esprime nella mozione e cioè nel senso della possibilità di una ragionevole revisione, che rispetti il valore di fondo dello strumento che si desidera aggiornare nel sistema regolatore delle relazioni tra Stato e Chiesa accolto dalla Costituzione italiana.

« In tale spirito, abbiamo, considerato il sistema disciplinato dall'articolo 7 nella sua integralità e perciò anche nel congegno di modificazione consensuale che esso prevede e che è l'unico ammissibile in un sistema ispirato, appunto, al principio pattizio ».

E poi, circa l'oggetto della revisione, precisò: « Non si può negare per altro l'esistenza di problemi relativi all'interpretazione di talune norme, nella dottrina prima ancora che nella prassi. L'opportunità, quindi, di modifiche consensuali può risultare in primo luogo dalla necessità di accogliere su qualche punto interpretazioni condivise da entrambe le parti, sviluppando il disposto dell'articolo 44 del concordato, a tenore del quale, nell'ipotesi di difficoltà interpretativa, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

« In secondo luogo, l'opportunità di modifiche concordate può sorgere dal bisogno di adeguare alcune norme pattizie alla mutata condizione della società italiana, quale si riflette anche nella esperienza costituzionale di questi anni. Questa esigenza di armonizzazione, questo sforzo di adeguamento a realtà istituzionali e a stati d'animo che trascendono del resto il nostro paese, dovranno essere prospettati all'altra parte contraente.

« È indispensabile, dunque, una iniziativa atta a realizzare una comune valutazione dello Stato e della Chiesa circa l'opportunità di una procedura di revisione, che è essenzialmente consensuale per la natura dello

strumento da aggiornare e per la precisa disposizione costituzionale ».

L'onorevole Paolo Rossi, prima del Presidente del Consiglio, aveva precisato la scelta per un accordo responsabile di governo tra Chiesa e Stato affermando: « I patti lateranensi costituiscono nel loro insieme un accordo internazionale e riguardano un complesso di materie di estrema delicatezza. Non proposte parlamentari pubblicitarie ed elettorali, ma un meditato studio e un responsabile accordo di governo preludevano al momento giusto l'apertura di trattative con la Santa Sede per quella revisione consensuale in tutta l'ampiezza ancora necessaria, pur dopo la indubbia caduta delle norme concordatarie contrarie alla Costituzione, avveratasi il 1° gennaio 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ».

Tutti parlarono di revisione dei patti lateranensi e non di abrogazione; e tutti, ad eccezione dell'onorevole Malagodi, si richiamarono al punto del concordato relativo al matrimonio.

L'onorevole Basso, nella seduta del 4 ottobre 1967 affermò: « L'articolo 34 del concordato — non lo leggo, tutti lo conoscono —, è quello relativo al matrimonio. Questo articolo sotto due aspetti rappresenta una violazione delle norme costituzionali, e cioè sotto l'aspetto sostantivo e sotto quello processuale. Sotto l'aspetto sostantivo, esso crea una grave disuguaglianza fra i cittadini italiani, perché le capacità e le nullità sono regolate in modo diverso a seconda del matrimonio che si contragga e le dispense sono lasciate all'apprezzamento discrezionale della Chiesa, sicché può accadere che i vincoli matrimoniali si contraggano e si sciogano in aperta violazione delle norme del nostro ordinamento giuridico, che dovrebbe essere uguale per tutti.

« E così, proprio di fronte ad istituzioni fondamentali della nostra società civile quali il matrimonio e la famiglia, vigono in Italia ordinamenti diversi, su uno dei quali lo Stato rinuncia ad esercitare qualsiasi controllo, avendo rinunciato anche al suo potere giurisdizionale a favore dei tribunali ecclesiastici, nel che è un'altra violazione della Costituzione.

« L'esperienza ha accumulato ormai una serie infinita di vicende matrimoniali che hanno rappresentato una patente offesa ai principi del nostro ordinamento, anche — è vero — a causa degli indirizzi giurisprudenziali della nostra magistratura, a cui tuttavia una « legge pasticcio » offre larghe possibi-

lità. Urge ormai stabilire il principio della uguaglianza di tutti i cittadini per quanto riguarda gli effetti civili del matrimonio e l'autorità della giurisdizione statale sulla disciplina della cellula familiare ».

L'onorevole Luzzatto, nella seduta del 24 marzo 1969, chiari: « Noi non riteniamo nemmeno che possa essere escluso da un esame l'articolo 34 del concordato, anche qui non già nella parte che al matrimonio canonico e come tale sacramentale riconosce effetti civili: per nulla; ma nell'altra parte che differenzia le condizioni e gli effetti civili per quello e per altro matrimonio diversamente contratto e, in particolare, per la parte che modifica, elide, la eguaglianza fra i cittadini, stabilendo requisiti diversi a seconda del tipo di matrimonio che venga contratto e, con rilevanza ancora maggiore, per quella parte che alla giurisdizione generale dello Stato sottrae una determinata competenza ».

L'onorevole Malagodi, nella seduta del 4 ottobre 1967, fece, invece, un sofisma e disse: « Voglio anche aggiungere un'altra precisazione. Pensando ad una revisione del concordato sui punti che ho citato e che ripeto: libertà dinanzi alla legge, parità dinanzi alla legge, libertà di coscienza, noi non ci riferiamo al problema del divorzio per una ragione molto semplice, che cioè noi abbiamo — con la maggioranza della Commissione affari costituzionali di questa Camera — giudicato che una riforma come quella inerente agli effetti civili del matrimonio (e anche del matrimonio concordatario) possa essere approvata qui tra noi con una maggioranza semplice, senza necessità delle maggioranze qualificate richieste dalla Costituzione per una revisione costituzionale e quindi anche senza bisogno di un accordo preliminare con la Chiesa. Ci metteremo quindi in contraddizione con noi stessi se non mantenessimo fermo questo punto ».

L'onorevole Gonella, sempre in quella seduta del 4 ottobre 1967, sintetizzò mirabilmente i problemi richiamandosi al pensiero di Giovanni XXIII e di Benedetto Croce, dicendo: « Circa i patti lateranensi, Giovanni XXIII, in una solenne cerimonia religiosa e civile, tracciò questa felicissima e fermissima sintesi, sintesi che desidererei che tutti modestamente ricordassero. Egli disse: « Qui sta invero la sostanza dei patti lateranensi, esercizio libero e rispettato di culto, ispirazione cristiana della scuola, nozze sacre, espansione di apostolato per la verità, per la giustizia e per la pace ». E questa la sintesi di Giovanni XXIII! Desidererei collegare questa scultorea sintesi dei valori essenziali, garantiti dai patti

lateranensi, con garanzia per noi indeclinabile, al ricordo degli accenti felici con cui Benedetto Croce terminò il suo discorso (l'unico discorso) all'Assemblea Costituente (cito le sue parole): « Intonando le parole dell'inno sublime *Veni, creator spiritus* »; invocava lo spirito e si rivolgeva agli spiriti dell'Assemblea Costituente ».

L'articolo 80 della Costituzione stabilisce che le Camere autorizzano la ratifica di trattati internazionali che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni delle leggi. Il trattato lateranense importò modificazioni di territorio; la convenzione finanziaria richiese oneri a carico delle finanze. Il Concordato ha creato un ordinamento internazionale *sui generis*, sul quale mi fermerò più avanti. Comunque, la revisione dei patti lateranensi, anche del solo concordato, importa modificazioni di legge e la legge di revisione dei patti deve essere ratificata dalle Camere.

Dopo aver richiamato l'ordine del giorno, votato il 5 ottobre 1967, pongo il quesito se sia giuridicamente e legislativamente, corretto votare una legge di revisione dei patti lateranensi, dopo aver dato mandato al governo, di procedere a modificazioni concordate.

A me sembra che utile sia stata la discussione generale; ma che non si debba passare all'esame degli articoli, in quanto la Camera dei deputati, per coerenza con se stessa, avendo dato mandato al Governo di procedere attraverso accordi alla revisione del concordato, sia tenuta ad attendere il risultato degli incontri, le conclusioni della commissione, le decisioni del Governo.

Né si dica, seguendo la distinzione posta dall'onorevole Malagodi, nell'intervento del 4 ottobre 1967, respinta dagli altri oratori, che la osservazione riguarda tutte le altre materie considerate nei patti, ma non quella matrimoniale.

L'obiezione è faziosa, in quanto punto centrale dell'ordinamento concordatario è l'istituto del matrimonio, per cui ogni modificazione delle norme del sistema si riflette sui principi di esso. La materia più discussa è quella matrimoniale; ad evitare turbamenti della pace religiosa e sociale è auspicabile che sia raggiunto un accordo anche su tale materia.

Allo stato, è opportuno, è corretto, è necessario, è doveroso che la Camera dei deputati non passi all'esame degli articoli ed attenda l'iniziativa legislativa del governo in adempimento del mandato del 5 ottobre 1967. La discussione che si è svolta offrirà criteri di

orientamento per le valutazioni della commissione e del Governo stesso.

A questo punto, dopo avere invitato la Camera dei deputati alla coerenza, non posso non esprimere la mia opinione negativa sull'atteggiamento del Governo. Il Governo non può rimettersi alla Camera su un progetto di legge che investe gli istituti del matrimonio e della famiglia, i cui valori sono stati assunti dalla Costituzione repubblicana come fondamentali.

Il Governo deve esprimere la propria opinione, per vari motivi: *a)* perché la dialettica costituzionale si realizza nel Parlamento; *b)* perché la sintesi di legittimità costituzionale di una legge presuppone la dialettica parlamentare; *c)* perché il Presidente della Repubblica promulga la legge, ma può non promulgarla e rinviarla alle Camere con un messaggio sulla legittimità costituzionale; *d)* perché gli atti che hanno valore legislativo, per essere validi, devono essere controfirmati dai ministri, che ne assumono la responsabilità, e dal Presidente del Consiglio, che è il garante della politica generale e dell'unità dell'indirizzo politico.

Ora, sul progetto di legge Fortuna-Baslini sono state sollevate gravi obiezioni di incostituzionalità; io stesso, più avanti, dimostrerò che il progetto di legge, se non ha natura di legge di revisione costituzionale, ha certamente natura costituzionale.

Il Governo ha il dovere di esprimere il proprio parere in sede di dialettica parlamentare anche per la responsabilità che dovrà assumere in rapporto alla legge stessa. Vi è un motivo ancora più di fondo, quando si tratta di leggi che riguardano valori essenziali del popolo.

Il professore Balladore Pallieri (*Diritto costituzionale*, Milano 1965, pagina 295) afferma: « Poiché a capo di ciascun ministero vi è un ministro, questo, oltre al partecipare al consiglio dei ministri e oltre alle varie funzioni costituzionali (presentazione dei disegni di legge al Parlamento, controfirma degli atti del Capo dello Stato, ecc.) ha anche quella di essere al vertice di un ramo dell'amministrazione dello Stato. Poiché il ministro è eminentemente organo politico, il quale nell'esercizio delle sue funzioni, qualunque siano, segue l'indirizzo politico proprio della maggioranza parlamentare che lo ha posto e lo mantiene in carica, la sua presenza al vertice delle amministrazioni statali garantisce che anche queste si muovano conformemente alle direttive politiche generali della maggioranza al potere, o che per ciascuna vengano presi quei

provvedimenti conformi alle direttive medesime ».

Dall'insegnamento di un maestro — e, per la verità trattasi di un principio pacifico nel diritto costituzionale — risulta che il ministro — ed il Governo in generale — deve muoversi conformemente alle direttive politiche generali della maggioranza al potere.

Escludo che tra le direttive politiche generali della maggioranza al potere vi sia quella favorevole al divorzio; e, pertanto, ritengo che il governo deve esprimere la propria opinione responsabilmente in Parlamento, anche per chiarire argomenti e posizioni da cui il Presidente della Repubblica potrà trarne ragioni per un suo messaggio prima della promulgazione della legge.

Il governo, dunque, non è estraneo alle Camere; non è nella posizione di dovere attendere dal di fuori le decisioni, ma è presente nelle Camere, sempre, in ogni momento, ma soprattutto per garantire la conformità alla Costituzione.

Qualunque indirizzo politico implica assolutamente e ad ogni momento la necessità di emanare nuove leggi o di abrogarne altre preesistenti, di concludere nuovi trattati di un dato contenuto con uno o l'altro Stato.

La trasformazione del diritto vigente è il più delle volte lo scopo ultimo che si propone l'azione politica: l'azione politica, che si propongono i presentatori del progetto di legge per il divorzio, è in pieno contrasto con l'indirizzo politico del Governo.

Ritengo dovere del Governo l'intervento, per evitare poi che il Presidente del Consiglio ed il ministro della giustizia, chiamati a controfirmare la legge, si trovino in grande difficoltà, morale e giuridico-costituzionale, ad assumerne la responsabilità.

Per non trovarsi in tali difficoltà, perché non intervenire oggi ed esprimere la propria opinione?

Ci sarà una maggioranza contraria all'opinione del Governo; si potrà, ove lo si ritenga, non fare questioni di fiducia e non dimettersi. Io ritengo illegittima una tale posizione, in quanto il contrasto è sulla validità costituzionale di valori essenziali alla vita comunitaria, comunque una cosa sola il governo non può fare, non può continuare a fare: tacere. La crisi nel paese esiste; il dibattito tra cittadini italiani è acceso. Il paese ha il diritto di conoscere se il governo ha una linea politica in rapporto ai diritti di famiglia ed all'indissolubilità del matrimonio

e se vi è una maggioranza che lo sostiene nella sua linea.

Voglio la crisi ministeriale, ragionando in tale modo?

Absolutamente no; voglio che il Governo, esercitando la funzione di governo, risponda al paese anche della trasformazione delle leggi; e voglio che il Governo, come è suo diritto, ponga la maggioranza che lo sostiene di fronte alle proprie responsabilità, ed, in mancanza di maggioranza, se la trovi.

Un governo senza maggioranza non può governare; e governare significa anche fare leggi costituzionali.

L'onorevole Biondi, ritenendo di offrire un argomento a confutazione dell'idea espressa dall'onorevole Lucifredi, nel suo intervento in questa discussione, ha, nel già richiamato discorso del 10 novembre 1969, condannato la democrazia cristiana, la quale accetta il sostegno « degli appartenenti ai blocchi politici della coalizione divorzista, vale a dire partito socialista italiano, partito socialista unitario e partito repubblicano italiano. Io ritengo che la democrazia cristiana avrebbe fatto bene a chiarire il problema del divorzio in sede di formazione di governo, in quanto è un problema di governo; ed avrebbe fatto anche meglio a non accettare l'appoggio degli altri partiti in mancanza di tale chiarimento ». Ma, onorevole Biondi, ella, ponendo il suo argomento, constata che esiste la volontà di umiliare la democrazia cristiana.

La democrazia cristiana — si dice — deve assumere la responsabilità di un governo; non deve sciogliere il Parlamento con l'andare alle elezioni; occorre, perciò, nell'ambito delle forze esistenti, formare il Governo.

La democrazia cristiana si fa umiliare, dice l'onorevole Biondi, e può essere vero. Ma è anche vero che il partito liberale italiano, partecipando alla coalizione divorzista, concorre ad umiliare il governo e la democrazia cristiana.

È un dovere della democrazia cristiana dare un governo al paese; ma la democrazia cristiana ha anche il diritto alla espansione dei propri diritti irrinunciabili. Dovrebbero comprenderlo il partito liberale e gli altri partiti, la democrazia cristiana non può essere ulteriormente umiliata; la umiliazione ricade sul paese e mette in pericolo la democrazia.

Un'altra mia opinione personale desidero esprimere in questo Parlamento delle libertà e delle garanzie costituzionali.

L'onorevole La Malfa, in una intervista (in *L'Espresso* del 7 settembre 1969, n. 76,

pagina 3) ha affermato che « il divorzio è una questione sulla quale temporeggiare non è consentito. Significa pregiudicare tutto ». È il giudizio esagerato di un politico accorto; ma che, per raggiungere un traguardo politico, crede di doversi servire della situazione disagiata in cui versa il paese. « O adesso o mai più », sembra dica l'onorevole La Malfa. Io sono preoccupato delle preoccupazioni dell'onorevole La Malfa; egli vuole la ricostituzione di un governo di centro-sinistra organico; e anche noi la vogliamo. Noi non vogliamo una crisi di governo, sul divorzio, perché desideriamo considerare il divorzio come problema di cultura e di civiltà, e non risolverlo con una lotta di religioni.

Ma, onorevole La Malfa, mi domando, se, essendo il matrimonio il fondamento della famiglia ed anche il fondamento della società e dello Stato, e trattandosi di diritti essenziali dell'uomo e di valori assoluti della comunità umana, non sia il caso di risolvere il problema chiamando direttamente il popolo a risolverlo.

In uno Stato democratico, di diritto, il popolo detiene la sovranità.

E, al riguardo, io credo che la legge sul *referendum*, che è strumento di democrazia diretta, debba avere la precedenza sulla legge per il divorzio. Se è una legge che tende a garantire al popolo l'esercizio di un diritto costituzionale, essa ha priorità assoluta. Occorre completare il sistema legislativo costituzionale che regge lo Stato democratico e garantire l'esercizio di diritti costituzionali; e soltanto dopo fare leggi le cui norme assumono o respingono i valori essenziali della comunità.

L'onorevole Biondi, sempre nell'intervento del 10 novembre scorso, si è dichiarato contrario al *referendum*. « Si tratta — egli ha detto — che un problema, che è civile e giuridico, diventi un espediente, un innesto per una deflagrazione di ordine religioso. Si tratta di non sfiduciare anticipatamente il Parlamento; di non minacciare le decisioni con l'arma (carica o scarica non importa) del ricorso ad un istituto di democrazia diretta ».

Il problema è civile, certo, e riguarda ogni persona ed i rapporti tra cittadino e Stato, e i diritti personalistici e comunitari di ogni individuo. E, perciò, non si comprende che cosa intenda dire l'onorevole Biondi quando accenna alla deflagrazione di ordine religioso. Il popolo è maturo; sa quello che vuole; deciderà responsabilmente. Non comprendo questa sfiducia nel popolo italiano e la mancanza

di rispetto per il valore religioso. Il *referendum* è strumento di democrazia diretta per correggere le deviazioni del Parlamento; ed anche qua l'avversità al popolo non la si comprende. Gli è che i liberali sono rimasti ancorati alla democrazia liberale rappresentativa; mentre la democrazia sostanziale, autentica, richiede questi strumenti di decisione diretta. Onorevole Biondi, comunque il colloquio nel paese si è sviluppato; si va sviluppando anche tra cattolici e liberali.

Lo stesso giorno in cui veniva distribuita a Montecitorio la proposta liberale di legge sul divorzio firmata dai deputati Baslini, Bozzi ed altri, dalla giunta centrale dell'Azione cattolica italiana (in *l'Osservatore Romano*, 31 ottobre 1968, pagina 4) veniva diramato un documento per « l'unità della famiglia contro il divorzio ». Il colloquio nel paese raggiungeva così vertici di altezza culturale; era investito direttamente il popolo del problema. Con il documento dell'Azione cattolica si chiede (al punto 11) che « per una decisione di così grande importanza, e che tocca da vicino l'esperienza e la coscienza di ciascuno, siano predisposte tutte le garanzie — che, del resto, in via generale la Costituzione prevede attraverso il *referendum* — perché tutti i cittadini possano far valere, nella scelta, la propria convinzione in modo che tutti, favorevoli o no al divorzio, possano lealmente accettare con serena coscienza l'espressione sicura e diretta della volontà popolare ».

Per l'onorevole Baslini la richiesta avanzata dall'Azione cattolica, di indire un *referendum* sul divorzio è « inammissibile » ed « inopportuna ». Secondo l'onorevole Bozzi, invece, la richiesta conteneva un errore giuridico e politico, in quanto non indicava il tipo di *referendum*, ed in quanto nessun tipo di *referendum* può essere indetto, non essendo emanata la legge di attuazione della Costituzione. Sul piano politico, poi, scatenerebbe la passionalità su un tema, come quello del divorzio, che deve essere affrontato con serenità e pacato dibattito.

È antidemocratico il ragionamento dei deputati Baslini e Bozzi, perché nega in radice il valore del voto popolare. Esso è financo illiberale, in quanto una comunità di partecipazione, come quella prevista dalla Costituzione, si edifica sui valori umani e storici, essenziali alla coscienza del popolo.

L'indissolubilità del matrimonio ha un valore umano e sociale, sul quale è opportuna — e necessaria — la indicazione diretta del popolo. La riflessione su di un principio e la scelta di un valore sono proprie dell'uo-

mo, per cui negare il *referendum*, con il pretesto della passionalità della discussione, significa, in fondo, negare il fondamento della democrazia libera e la libertà della persona.

Inoltre, la spaccatura che potrebbe sorgere nel popolo non può impressionare alcuno, perché il dialogo e la dialettica sono i metodi democratici che valgono; si vuole, forse, la spaccatura in Parlamento? La verità è che il fronte laicista crede di poter avere la maggioranza aritmetica in Parlamento, mentre è sicuro di non raggiungerla nel paese.

Quanto alla propaganda, divorzisti ed antidivorzisti sarebbero posti sullo stesso piano; se agli uni è dato sostenere le ragioni « pro divorzio » agli altri non può essere negata la libertà di pensiero, di informazione, di stampa.

Ma come è possibile affermare che gli italiani vogliono il divorzio?

I sondaggi Doxa danno la maggioranza agli antidivorzisti. È una verifica da fare e la si può fare solo con il *referendum*.

Due anni fa, al convegno di Venezia dei giuristi cattolici, il professor Santoro Passarelli ebbe ad affermare che, prima di tutto, è necessario stabilire se effettivamente gli italiani vogliono il divorzio, la cui legge favorirebbe soltanto le classi più abbienti, senza risolvere i problemi dei rapporti tra marito e moglie che possono verificarsi nei ceti più umili, in quanto né l'operaio, né il contadino sarebbero in grado di appellarsi al divorzio. Premesso che l'esperienza dimostra l'insostenibilità e la impraticabilità di una limitazione del divorzio, secondo il professor Santoro Passarelli un *referendum* popolare dimostrerebbe che gli italiani sono contrari al divorzio. Ma qualora, per ipotesi, un *referendum* si dichiarasse favorevole al divorzio, ai cattolici non resterebbe che inchinarsi a tale volontà e continuare a seguire una linea di condotta conforme ai principi della morale cattolica.

Il Manzoni disse, un giorno, ad un suo contraddittore: « Amico, ti convincerò; non può essere altrimenti: tu sei tanto ragionevole ed io ho tanta ragione ». Perché, quindi, allora non deve essere consentito ai cattolici di far sentire a tutte le masse popolari le loro tante ragioni e, poi, chiedere direttamente al popolo di esprimere liberamente il giudizio, e farci conoscere se è contrario o meno al divorzio?

Il regime di democrazia instaurato dalla nostra Costituzione prevede che, accanto agli « istituti rappresentativi », ve ne siano altri

cosiddetti di « democrazia diretta », in quanto per mezzo loro il cittadino può esplicitare il suo *jus activae civitatis*, ossia il suo diritto di far valere la sua volontà in ordine alla gestione della *civitas*, esprimendo la sua opinione sul modo come soddisfare determinati interessi pubblici: ecco che abbiamo l'iniziativa popolare, il *referendum* e la petizione. Mentre con l'iniziativa popolare e con la petizione il popolo ha la facoltà di mettere in moto davanti al Parlamento la procedura per la formazione di una legge, o di chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, con il *referendum* si vuole verificare se l'azione del Parlamento ha effettivamente la maggiore aderenza alla volontà ed alla coscienza del popolo.

Se il *referendum* è l'unico strumento di democrazia diretta, il Parlamento italiano avrebbe dovuto adottare come prima legge quella sulle sue modalità; si trattava e si tratta di integrare il sistema democratico sostanziale. Invece, il disegno di legge è stato ostacolato nel Parlamento; nella quarta legislatura, dopo la discussione generale, durata alcune settimane, furono approvati solamente i primi sette articoli. Il disegno di legge è stato ripresentato dal Governo; i democratici autentici, rispettosi della sovranità del popolo, dovrebbero, tutti uniti, di urgenza approvare la legge.

E si noti che non si tratta di istituire il *referendum*, che è previsto e regolato nella sostanza dalla Costituzione, ma solo di emanare una legge di attuazione dell'istituto costituzionale.

L'errore politico esiste; ed è compiuto da quanti ostacolano la espressione diretta della sovranità popolare, sovrapponendo la ragione di partito alla ragione di Stato e nell'imporre una decisione di partito in una materia in cui non è sopprimibile la libertà di coscienza.

Ed esiste anche un errore giuridico. Se l'istituto del *referendum* è previsto dalla Costituzione, il Parlamento può, con legge che ne stabilisca le modalità, indire un *referendum* sull'abrogazione dell'articolo 149 del codice civile. L'articolo 149 sancisce la indissolubilità del matrimonio; la sua abrogazione, per logica, porterebbe alla introducibilità del divorzio. Il Parlamento, ove l'abrogazione avesse la maggioranza, potrebbe stabilire i casi e la procedura di divorzio. Si tratterebbe di un *referendum ad hoc*; come si ebbe il *referendum* monarchia o repubblica, ora si avrebbe il *referendum* indissolubilità o divorzio.

Sicché la via è duplice: o una legge di *referendum ad hoc*; o la legge generale sul *referendum*.

Affermare, quindi, che sarebbe un errore giuridico far ricorso al *referendum*, solo per il fatto che nella richiesta dell'azione cattolica non si precisa a quale tipo di *referendum* ci si intende riferire, e che nessuna delle forme previste dalla Costituzione può essere posta in essere mancando la necessaria legge di attuazione, è arbitrario.

È indispensabile, invece, che gli articoli 75 e 138 della Costituzione, che tale istituto prevedono, abbiano urgente e piena attuazione; occorre colmare questa lacuna ed approvare la legge per il *referendum*. Non possono non essere favorevoli quanti fino ad oggi hanno sempre lamentato la mancanza di una legge che consenta una pronuncia popolare su un atto normativo, senza alterare il gioco parlamentare, ma per verificare se vi è sempre concordanza tra la volontà parlamentare e quella del paese, se il rapporto tra eletti ed elettori, manifestatosi durante i comizi elettorali, ha sempre validità, se il mandato conferito dal popolo ai suoi rappresentanti viene rispettato.

Non si comprende, quindi, perché la richiesta di un *referendum* debba essere respinta: anzi ci sembra che essa, in una circostanza come questa, in cui si discute di valori umani e culturali, di diritti essenziali dell'uomo e della famiglia, dovrebbe essere sostenuta da quanti intendono portare avanti questa modifica, per avere più forza da un responso popolare, non facendo leva su una presunta maggioranza parlamentare.

Un altro argomento occorre aggiungere per chiarezza. I divorzisti si richiamano ad una interpretazione degli articoli 7 e 29 della Costituzione, come gli antidivorzisti, i quali ricordano ai primi le discussioni all'Assemblea Costituente e la dichiarazione quasi unanime sulla inattualità del divorzio. Se tutti si richiamano alla Costituzione, quale via più costituzionale di quella di ricorrere al popolo? Ancora una volta, quanti credono in una democrazia sostanziale e liberale, dovranno sentire il bisogno di ricorrere alla sorgente, alla origine.

Se fosse vivo un maestro — il Calamandrei — egli certamente si sarebbe posto alla guida dei democratici sostenitori del *referendum*; nel suo discorso sull'articolo 29, sostiene, all'Assemblea Costituente, che l'indissolubilità per il matrimonio canonico era stata sicuramente introdotta attraverso l'articolo 7 ed invocò la tolleranza dei cattolici solo per il matrimonio civile.

Non era e non è in questione un valore religioso, ma un valore umano e sociale, per cui la impostazione del Calamandrei non poteva essere seguita; rimane, però, il suo appello alla coscienza del popolo italiano. Oggi si vuole soffocare questa voce della libertà e della coscienza e si tenta, coprendo il vuoto giuridico con parole, di introdurre il divorzio con un colpo di mano di una maggioranza aritmetica, ma culturalmente e ideologicamente frammentaria e disorganica.

E giacché questa polemica è di difesa e di offesa, non possiamo non sottolineare un altro errore, in cui sono incorsi i deputati Bozzi e Baslini. Essi affermano che, giacché non esiste nella nostra legislazione l'istituto del divorzio, non avrebbe significato abrogare ciò che non esiste; di conseguenza si potrà, eventualmente, parlare di *referendum*, solo dopo che sarà approvata dal Parlamento la iniziativa dell'onorevole Fortuna e dei deputati del partito liberale italiano. Ma, si osserva subito, per poter indire un *referendum*, ove venisse approvata una legge sul divorzio, occorre che il sistema sia completato con le norme sulle procedure per il *referendum*; sicché occorre che il Parlamento, per onestà, ponga il popolo in condizione di poter attuare il controllo al momento giusto.

Non si vede perché si dovrebbe chiedere l'abrogazione di una legge che introduca il divorzio, legge che non esiste, e non quella dell'articolo 149 del codice, che prevede lo scioglimento del matrimonio con la morte di uno dei coniugi, articolo che è stato definito « tetro e vergognoso relitto di un ordinamento vetusto e incivile ». Lo prova il fatto che l'onorevole Fortuna ha impostato la sua proposta di legge sui casi di scioglimento di matrimonio per divorzio su un articolo sostitutivo dell'articolo 149 del codice civile. Che la norma nuova abbia il numero 149 non ha importanza; vale il contenuto. Ed il contenuto normativo della nuova norma è il divorzio, e non l'indissolubilità.

Non è, quindi, un errore giuridico chiedere il *referendum* per abrogare l'articolo 149 del codice civile.

Si afferma che oltre ad un errore giuridico sarebbe commesso un errore politico per un altro aspetto; e cioè che, in questa fase di rinnovati prenegoziati per il rilancio del centro-sinistra, non si dovrebbe peggiorare la situazione, che già di per sé non è facile, avanzando la richiesta del *referendum* e, di conseguenza, facendo diventare ancor più profondo il solco che dividerebbe, in questo momento, i democristiani dai socialisti. L'ar-

gomento è bivalente. Perché i socialisti non avvertono questo bisogno nei confronti dei democristiani?

L'onorevole Bozzi si preoccupa che la democrazia cristiana possa giungere ad una « repubblica conciliare », pagando così il prezzo di un « no » dei comunisti al divorzio. I democristiani — ed i cattolici italiani — vogliono il centro-sinistra; lo sosterranno in ogni momento ed in ogni modo. Ma non per questo possono rinunciare alla battaglia contro il divorzio, trattandosi di questione di principio.

Per altro, essi devono mantenere l'impegno politico che hanno preso espressamente con il popolo italiano il 12 maggio 1968. Invero, in quella campagna elettorale la democrazia cristiana si espresse in maniera precisa contro il divorzio.

Non posso non rilevare, a questo punto, il gioco fatto dai gruppi politici. Qualche gruppo sostiene la legge sul divorzio, per creare attriti tra democristiani e socialisti; ma poi questo gruppo si unisce agli altri, proclamando la santa alleanza laicista, per mortificare la democrazia cristiana di fronte ai cattolici italiani e procurare una prova della sua incapacità a difendere i valori etici essenziali, personalistici e comunistici. È un gioco pericoloso, che avvilisce il Parlamento; e si ritorce contro il metodo democratico.

Ecco l'errore politico, che si sta consumando; non è errore politico quello dell'azione cattolica, che manifesta soltanto liberamente il suo pensiero. L'errore è suo, onorevole Bozzi, e di quanti vogliono mortificare la democrazia cristiana.

Quindi, nessun errore politico dell'azione cattolica e della democrazia cristiana; ma coerenza di impostazione e di difesa di un programma; il che non si può dire dell'onorevole Bozzi e del suo partito. Infatti, alla fine della quarta legislatura il partito liberale si proclamava favorevole alla introduzione del divorzio e si schierava dalla parte dell'onorevole Fortuna; lasciava, però, i suoi rappresentanti in Parlamento liberi di votare secondo la loro coscienza. Presentando, ora, una proposta di legge sul divorzio e facendola passare come « una più rigorosa concezione della famiglia e del matrimonio, nonché dei doveri che da questi istituti giuridici, morali e civili ne discendono », ed impegnando, ovviamente, tutti i suoi parlamentari a difendere questa proposta di legge, senza più tenere conto di quella libertà di coscienza accordata, il partito liberale non ha forse commesso un errore politico assai grave nei confronti dei suoi elettori, rispetto al programma

presentato e nei confronti dei suoi parlamentari, vincolandoli alla più rigida disciplina di gruppo e di partito?

Questo è un errore, non quello dei democristiani.

La Chiesa e la democrazia cristiana — è stato recentemente scritto — sperano di non doversi affidare al *referendum* perché si rendono conto che è un'arma a doppio taglio: potrebbe sì allontanare il divorzio di una decina di anni, ma fomenterebbe, nonostante tutte le cautele, una vera e propria guerra di religione, con il rischio di tornare al clima di porta Pia, dell'Asino di Podrecca, dell'anticlericalismo epidemico.

Non ritengo che si ritorni a quei tempi, proprio perché il tempo e la società sono mutati, ma soprattutto è mutato, con il concilio Vaticano II, lo spirito dei cattolici, perché « tutti coloro che hanno influenza sulla società e le sue diverse categorie, nello spirito ecumenico, intendono collaborare al bene del matrimonio e della famiglia; e le autorità civili dovranno considerare, come un sacro dovere, rispettare, proteggere e favorire la loro vera natura, la moralità pubblica, la prosperità domestica » (*Gaudium et spes*, numero 52).

Il ricorso al *referendum* è un diritto del popolo ed un dovere del Parlamento tutte le volte che (ed è il caso della indissolubilità del matrimonio) la decisione riguarda un principio ed un valore umano.

Credo, perciò, che il Parlamento dovrebbe approvare la legge sul *referendum*, prima di procedere oltre nella discussione sul progetto Fortuna-Baslini.

Una questione ancora, che è insieme di sostanza e di procedura legislativa, devo trattare, prima di entrare nel vivo del problema. E non ripeto la pregiudiziale di incostituzionalità, di cui tanto profondamente si è occupato l'onorevole Cervone, nel suo intervento del 29 maggio 1969; e su cui, sempre nella seduta del 29 maggio 1969, espresse il parere del gruppo democristiano l'onorevole Ruffini: si discusse e si votò sulla conformità o meno alla Costituzione delle proposte di legge Baslini e Fortuna.

Più avanti ritornerò sulla questione della conformità alla Costituzione, in quanto gli aspetti giuridico-costituzionali non possono rimanere sepolti sotto un voto della Camera dei deputati.

Noi deputati abbiamo il diritto di dibattere il problema in Assemblea: abbiamo il diritto di presentare tutti gli argomenti per richiamare l'attenzione del Presidente della

Repubblica, supremo custode dei valori costituzionali, agli effetti dell'invio al Parlamento di un messaggio; abbiamo il diritto, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, di appellarci alla coscienza degli elettori, chiamando a raccolta cinquecentomila elettori, per il *referendum* abrogativo della legge, ove venisse approvata. E per questo che io ritornerò sul problema della non conformità della proposta di legge Fortuna-Baslini alla Costituzione.

Ora, però, presento un altro tema, che ha per premessa l'affermata conformità della proposta di legge alla Costituzione. Io — ripeto — contesto tale conformità, ma, in questo momento, tratto non questo, ma un altro problema.

Se è conforme alla Costituzione la proposta di legge Fortuna-Baslini, essa non è una legge di revisione costituzionale; essa cioè non è modificatrice di norme costituzionali, si afferma. E questo soltanto ha affermato la Camera, votando il 29 maggio 1969 contro la pregiudiziale presentata dall'onorevole Cervone.

Fu precisato che si trattava del problema della conformità a Costituzione della proposta Fortuna. Così la indicò l'onorevole Cervone; e così anche i deputati Compagna (« si è affermata la incostituzionalità del divorzio »), Di Primio (« interpretiamo rettamente la Costituzione quando sosteniamo che si possa... modificare l'articolo 149 del codice civile »), Luzzatto (« ha preso una decisione favorevole alla costituzionalità della proposta di legge »), Guidi (« mi libererò rapidamente della questione che si fonda sul dilemma: costituzionalizzazione dei patti o metodo di produzione concordataria, in base all'articolo 7 »), Biondi (« Per queste ragioni respingiamo i motivi addotti a sostegno della tesi di incostituzionalità e di improponibilità »), Mammì e Ruffini, nei loro interventi del 29 maggio 1969.

L'onorevole Guidi aveva accennato al dilemma: « costituzionalizzazione dei patti o metodo di produzione concordataria », ma non si attardò a sviluppare il secondo corno del dilemma. E la Camera si pronunciò sulla costituzionalizzazione, non ritenendola, ma non decise sulla natura della procedura richiesta dall'articolo 7 della Costituzione per la modificazione, non concordata, dei Patti lateranensi.

E, perciò, non può dirsi che esista una decisione sulla natura della proposta di legge, se cioè si tratti di legge ordinaria o di legge costituzionale.

Il concetto di legge costituzionale è diverso da quello di legge di revisione costituzionale.

L'articolo 138 della Costituzione afferma: « le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera, con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi; e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ».

La procedura rafforzata della doppia deliberazione è richiesta, dunque, per le leggi di revisione costituzionale e per le altre leggi costituzionali. Le leggi costituzionali, perciò, non sono tutte leggi di revisione costituzionale: vi sono leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale.

I concetti giuridici sono diversi; anzi, precisiamo che occorre distinguere tra costituzione e legge costituzionale, per cui la legge di revisione è sempre sopraordinata a quella ordinaria ed è, a sua volta, sottordinata alla Costituzione. Questa affermazione non contrasta con la potestà derogatoria propria della legge di revisione, perché tale potestà, a differenza della Costituzione, non è originaria, ma è derivata; non è costituente, ma costituita, e, traendo i suoi poteri da questa ultima, deve rimanere contenuta entro questi limiti assoluti, quali sono quelli che derivano dai principi fondamentali che caratterizzano il tipo di Stato.

Sicché anche le leggi di revisione costituzionale sono leggi costituzionali; ma vi sono leggi costituzionali che non sono leggi di revisione costituzionale.

La proposta di legge Fortuna-Baslini, se non è legge di revisione costituzionale, ha natura di legge costituzionale? Ecco il quesito, che noi proponiamo e che ha importanza rilevante agli effetti dell'*iter* parlamentare non solo, ma anche per la costituzionalità della legge stessa. L'articolo 107 del regolamento della Camera dei deputati stabilisce: « la prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i progetti di legge ordinari ». E poi aggiunge, che dopo l'approvazione in prima deliberazione, il progetto di legge è trasmesso al Senato e che la Camera lo riesaminerà se il Senato lo modifica.

Gli articoli 107-bis e 107-ter stabiliscono la procedura in rispondenza dell'articolo 138 della Costituzione.

Ritengo che sia la Presidenza della Camera, sia l'Assemblea abbiano il potere di definizione della natura della legge; ed è per questo che io da una parte mi appello alla

Presidenza della Camera perché manifesti la sua decisione sull'adozione della procedura, e dall'altra chiedo all'Assemblea di voler espressamente riconoscere che la proposta di legge Fortuna-Baslini deve seguire la procedura parlamentare di cui agli articoli 107, 107-bis, 107-ter del regolamento della Camera in rapporto all'articolo 138 della Costituzione.

La dimostrazione della tesi nasce da una sintesi dei principi costituzionali. Fondamentale è la disposizione adottata nella Costituzione sulle condizioni di validità di manifestazioni di volontà dell'organo legislativo. La prescrizione di forme aggravate o di forme privilegiate di procedure è richiesta sia per garantire l'adempimento della funzione di stabilizzazione affidata alla Costituzione scritta sia per caratterizzare la legislazione relativa a determinate materie, come per esempio, alcune materie relative alla organizzazione dello Stato ed ai rapporti dello Stato con altri ordinamenti.

Noi assumiamo che le modifiche dei patti lateranensi, non concordate, devono essere espresse in legge costituzionale, per cui le Camere devono adottare la procedura della doppia deliberazione.

Ed ecco gli argomenti:

1) La Costituzione italiana contiene norme di diverso grado: vi sono norme costituzionali, sostanziali, processuali, formali, di produzione giuridica. Anche tra le norme costituzionali vi sono norme di diverso grado.

L'opinione che la normazione costituzionale si identifichi con la normazione suprema è soltanto globalmente esatta.

Le norme costituzionali sono, per definizione, prevalenti sulle altre norme dell'ordinamento di cui fanno parte, e non sono subordinate a nessuno. Le norme costituzionali, considerate tra di loro, possono essere di diverso grado; e, quindi, una norma costituzionale può, senza contraddizione logica, essere costituzionalmente illegittima in rapporto ad un'altra norma costituzionale (per il problema, vedi Gasparri, « Legge costituzionale », in *Nuovissimo digesto italiano*, IX, pagine 653-655).

L'articolo 7 della Costituzione contiene norme di diversi gradi, anche se attinenti tutte ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

La prima norma è di natura, essenzialmente e sostanzialmente, costituzionale inerente alla struttura dello Stato: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. La polemica storica risorgimentale, non risolta dal pen-

siero cavouriano, trova definizione costituzionale in questa prima norma.

La seconda norma è anche di natura costituzionale; fissa un principio: i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateranensi. Il fondamento storico di questa norma è dato dalla questione romana: viene chiusa la questione romana. Il concordato è legato al trattato, che chiude la questione romana; è una definizione dei rapporti, storicamente determinati. Il concordato regola, per l'avvenire, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, nell'ambito dello Stato italiano.

È chiaro che, nella norma, trattato e concordato sono considerati unitariamente: i rapporti sono regolati dai patti lateranensi, è detto.

La terza norma che è contenuta nella seconda alinea del secondo comma, contiene una norma di produzione: le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. In conseguenza, le modificazioni dei patti, non accettate dalle parti, richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Se lo Stato e la Chiesa sono, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; se i patti lateranensi regolano i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, se ne deduce che le modifiche devono essere concordate e che, se concordate, non richiedono procedimenti di natura costituzionale. Lo Stato, nel suo ordine, indipendente e sovrano, riafferma la propria potestà di modificare unilateralmente i patti, ma con una legge costituzionale. Anche la denuncia è una modificazione. Occorre una legge costituzionale.

Si tratta di una norma di produzione giuridica (Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, 114, 167).

Dalle tre disposizioni considerate nella loro globalità derivano due conseguenze: a) le modificazioni non concordate dai patti lateranensi devono essere introdotte nell'ordinamento giuridico statale con legge costituzionale. Il problema della produzione, che per il « principio di legalità », è la riserva di legge, è risolto dall'articolo 7 della Costituzione, nel senso che il potere di modificazione unilaterale dei patti lateranensi è riservato allo Stato italiano, ma a mezzo di una legge di primaria dignità e cioè una legge costituzionale; b) per le norme dei patti lateranensi, si ha lo stesso fenomeno che accade per le norme di buon costume (articolo 19 della Costituzione), e per le norme di diritto naturale (articolo 29), in quanto dette

norme, pur essendo collocate nella Costituzione, hanno un valore pari a quello della Costituzione stessa (Petrocelli, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 66; Esposito, *La validità delle leggi*, Padova 1934, 267), per cui la loro modificazione, non concordata, richiede una legge costituzionale.

2) Sul problema, il Parlamento italiano non può non prendere atto della riserva formulata dalla Santa Sede. Il 23 gennaio 1967, il Papa ha affermato: « Il discorso ci porta, per obbligante associazione di idee, al recente episodio parlamentare italiano, di questi giorni, circa la dichiarazione che vuol sostenere non essere contraria alla Costituzione una proposta di legge per la introduzione del divorzio nella legge italiana. Non vogliamo ora entrare nella discussione circa tale pronunciamento, anche se esso ci ha arrecato sorpresa e dispiacere ed esige da noi le dovute riserve ».

E più avanti aggiungeva: « Vogliamo credere che il popolo italiano, a cui non un giogo è stato imposto dalle norme del Concordato relativo al matrimonio, ma un presidio ed un onore sono stati conferiti, comprenderà quale sia in questo campo fondamentale per le sue fortune morali e civili, la scelta buona da fare e da difendere ».

In tal modo, il Papa ha espresso la « riserva » circa la natura della proposta di legge in discussione, circa gli aspetti giuridici-costituzionali del problema; ha riaffermato che il concordato contiene norme sostanziali relative al matrimonio; ed ha espresso il « dissenso » ad una modificazione unilaterale di dette norme; ha, infine, espresso un appello, profondamente democratico, al popolo italiano, perché comprenda « quale sia in questo campo fondamentale per le sue fortune morali e civili la scelta buona da fare e da difendere ».

Al 23 gennaio 1967 seguì il 5 ottobre 1967, che è data da noi già ricordata per la memorabile seduta della Camera dei deputati, nella quale, con voto nominale, venne data la fiducia al Governo per l'iniziativa della modificazione, e non dell'abrogazione, del concordato.

Quella della Camera era una risposta alla riserva del Papa. Il Parlamento, che aveva iniziato la discussione sulla legge dei casi del divorzio, ritiene che le modifiche, anche in rapporto all'istituto del matrimonio si riferiscano al concordato. Del resto la riserva del Sommo Pontefice si riferiva esclusivamente e direttamente alla proposta di legge per la introduzione del divorzio. La parola del Sommo Pontefice, in questo caso, è espressione

di volontà di una parte contraente, per cui non può non tenersene conto.

Su questa posizione e per questi fatti, a mio parere, la decisione del 5 ottobre della Camera era stata preparata in sede politica; ne è prova quanto avveniva nel partito socialista italiano.

Prima del discorso del Papa, al congresso del partito socialista italiano, che precedette l'unificazione socialista, l'onorevole De Martino, occupandosi delle riforme della vita civile, disse che sul divorzio il partito unificato « non poteva non impegnarsi, con senso di moderazione e di responsabilità, perché nessuno ha interesse di inasprire un contrasto con la Chiesa cattolica, ma anche con la necessaria fermezza ». « Non esistono — egli aggiunse — possibilità di approvare la legge Fortuna in questa legislazione, se si tiene conto dei rapporti attuali di forza al Parlamento ed anche della situazione politica. Perciò questo tema sarà agitato nel paese e al Parlamento, finché esso divenga maturo per una soluzione ragionevole, conquistando ad esso la maggioranza degli italiani ».

Analoghe dichiarazioni furono fatte dall'onorevole Nenni e dall'onorevole Tanassi. Sicché, l'onorevole De Martino, e con lui il partito socialista, solennemente riconobbe che i rapporti attuali di forza al Parlamento e la situazione politica non danno possibilità di approvare la proposta di legge Fortuna.

E propose che il problema venisse agitato nel Parlamento e nel paese, fin quando diverrà maturo per una « soluzione ragionevole ».

Se occorreva giungere ad una soluzione ragionevole, è chiaro che tale non era l'approvazione della proposta di legge Fortuna; se il problema doveva essere agitato in Parlamento, oltre che nel paese, la proposta di legge Fortuna era un mezzo per mantenere accesa la discussione.

La soluzione ragionevole era quella della revisione concordata dei patti lateranensi, votata il 5 ottobre 1967. Ricordiamo che la mozione era firmata anche dall'onorevole Ferri, presidente del gruppo del partito socialista unificato e che i socialisti, tra cui l'onorevole Paolo Rossi, sostennero quella soluzione.

Questo richiamo e questa precisazione non solo confermano la necessità dell'accoglimento della richiesta da me avanzata di sospendere la discussione della proposta di legge Fortuna-Baslini, ma pongono un argomento di fondo per il riconoscimento della natura costituzionale della proposta di legge. Invece, la proposta di legge, per riconoscimento

del Parlamento italiano e della Santa Sede, occupandosi del matrimonio, del divorzio, della cancellazione degli effetti civili al matrimonio canonico trascritto, dell'annullamento degli effetti della trascrizione del matrimonio canonico, si riferisce all'istituto del matrimonio, centrale al concordato, la cui disciplina è stata regolata pattiziamente nell'articolo 34 del detto strumento concordatario, legato al trattato internazionale indissolubilmente.

Essa, perciò, essendo relativa ai patti lateranensi, e venendo avanzata nonostante il disaccordo espressamente manifestato dalla Santa Sede, ha natura di legge costituzionale; non può avere natura di legge ordinaria, in quanto relativa ad un rapporto regolato tra due ordinamenti primari ed indipendenti.

3) Se la soluzione ragionevole non fosse quella deliberata il 5 ottobre 1967 dal Parlamento italiano, con la partecipazione del gruppo socialista, quale potrebbe essere? Il richiamo al paese può far pensare al *referendum*; ma io non ritorno su questo punto, già trattato. Desidero soltanto rilevare che gli stessi socialisti, insieme all'onorevole De Martino, che lo riconobbe espressamente nel discorso surrichiamato, hanno sempre ammesso che i valori assunti nelle norme costituzionali relative al matrimonio ed alla famiglia, sono essenziali alla vita della comunità.

È questo un riconoscimento della necessità di procedere con una legge di grado superiore a quella ordinaria?

Io non mi sento di poterlo affermare: ma mi domando, qual è la soluzione ragionevole che intese indicare l'onorevole De Martino, se una tale ipotesi è respinta?

Il riferimento alla conquista della maggioranza degli italiani mi autorizza a pensare che l'onorevole De Martino pensava di attendere « nuovi rapporti di forza » e nuova « situazione politica ».

Ma nulla è mutato da allora per giustificare la spinta all'approvazione del progetto dell'onorevole Fortuna, tendente ad introdurre il divorzio per il matrimonio civile e quello concordatario, e per contrastare il *referendum*.

Ha ancora significato e valore la dichiarazione di volontà di non « inasprire un contrasto con la Chiesa cattolica »? Crediamo che l'affermazione debba avere maggior valore dopo la scissione del 3 luglio 1969.

L'Italia ha bisogno di pace, di concordia. Il partito socialista deve, per l'impegno assunto solennemente davanti al popolo italiano, attendere che giunga il momento per una

soluzione ragionevole; e soluzione ragionevole non può certo essere quella, presa da una maggioranza occasionale, ibrida, ispirata da motivi contingenti diversi. Le lotte sociali e politiche si sono inasprite in questi ultimi mesi; e, mentre il paese attende decisioni di fondo su problemi di struttura e di vita quotidiana, mi sembra financo non serio approfittare di una maggioranza occasionale per spingere avanti una legge, senza neppure approvare prima la legge sul referendum, sottraendo al popolo la possibilità di controllo sulla deviazione eventuale del Parlamento.

Decisione ragionevole, oggi, può essere soltanto quella di riconoscere la natura costituzionale della proposta di legge Fortunabaslini, in maniera che, nel rispetto delle procedure costituzionali, si mantiene il dibattito in Parlamento e nel paese, e non si chiude la porta ad un referendum, che solo potrebbe dare legalità democratica ad una legge su valori essenziali della vita comunitaria.

Il divorzio è un fatto borghese; è un fenomeno della società borghese. Lo Stato italiano democratico ha superato quella società; ed è stato fondato su altri principi.

Desidero rievocare una voce socialista, quella di Treves, per dimostrare che il divorzio non è un problema socialista.

Nella seduta del 30 marzo 1920 (*Atti Parlamentari*, volume II, Legislatura XXV, I Sessione, 1634, n. 1639) l'onorevole Treves, intervenendo nella discussione sulle dichiarazioni del Governo disse: « Il divorzio non è cosa nostra, è l'ultimo atto della commedia balzachianamente borghese del matrimonio. Il proletariato vive già con forme più nobili e più libere di coniugi, dove è soltanto l'affezione che lega i cuori. Ma noi abbiamo presentato da questi banchi un progetto per il divorzio, sapete obbedendo a quale ispirazione? Se mi riesce, lo voglio dire. A mano a mano che i partiti politici si irrigimentano sopra esclusivi interessi materiali, troppe questioni di sentimenti, di pietà, di intima, pudica giustizia vanno neglette, perché per loro natura non possono dar luogo ad associazioni potenti, a dimostrazioni che vadano a rompere i vetri alle prefetture o ad imporre ricatti al governo.

« Sono i vinti del matrimonio che non possono affermare alla luce del sole le loro sventure, sono gli orfani, per i quali, se non hanno patrimonio, nessuna legge tutela la persona efficacemente... Saranno magari le prostitute, figlie legittime della corruzione e della ipocrisia della società borghese, per le quali se

non sorge nell'assemblea Filippo Turati a rivendicare il diritto insopprimibile alle garanzie della persona, nessuno penserebbe a sorgere... Saranno i reclusi nelle celle dei reclusori... ai quali chi porterà più una parola di sollievo, facendo prospettare la speranza di una indeclinabile riforma penitenziaria? Chi, se non il socialismo parlerà per questi rei, perduti, disorganizzati, senza forze, senza difesa, il socialismo che sembra aver raccolto in legato il sospiro per ogni carità del genere che esalò duemila anni fa sul Golgota... chi se non il socialismo sente che nessuno è solo, che tutto ciò che piange nell'individuo, sanguina nella società, che tutti i singulti salgono insieme e si confondono, chiedendo pietà? Il compito di asciugare tutte coteste lagrime se non lo assume il socialismo, chi lo assumerà mai? ».

Quando l'onorevole Treves sosteneva questa tesi, non vi era la Costituzione repubblicana, e non erano neppure stati stipulati i patti lateranensi del 1929. L'onorevole Treves, però, giustificò la legge per il divorzio, non sulla scala dei valori, ma per un bisogno di carità. Comunque, a me interessa rilevare che per un maestro di socialismo, come l'onorevole Treves, il divorzio è un fatto borghese della società borghese.

Esso è fuori della società italiana considerata dalla Costituzione repubblicana, che è nella struttura e nell'ispirazione nettamente antiborghese. Lo Stato democratico repubblicano è decisamente antiborghese.

È un motivo questo di opportunità giuridica e di legalità, che indica la necessità che la legge sul divorzio sia essenzialmente costituzionale.

La democrazia cristiana è lieta di camminare insieme al partito socialista per asciugare le lacrime dei derelitti e dei diseredati; non confondiamo, però, la carità con la giustizia e la regolazione dei rapporti umani sulla forza dell'etica e del diritto con il segreto respiro del cuore.

Treves definisce il divorzio « l'ultimo atto della commedia balzachianamente borghese del matrimonio ».

E l'*Avanti!* del 31 marzo 1920 (pagina 1) quasi a correggere il volo dell'onorevole Treves, così commenta, in rapporto alla questione del divorzio: « circa la famiglia ravvisa nel divorzio il correttivo dei mali morali che travagliano la società borghese nelle sue manifestazioni private; correttivo che deve trovare il suo completamento in più organici provvedimenti a favore degli orfani e di tutti i vinti della vita ».

È una condanna del divorzio; ed è una condanna contro la casa borghese; ed anche contro l'incontro tra l'onorevole Baslini e l'onorevole Fortuna, che si è verificato nell'area della società borghese. Crediamo di poter trarre un argomento dalla testimonianza dell'onorevole Treves. Se il divorzio è fatto borghese, in uno Stato democratico antiborghese, è doveroso sostenere una riforma dei diritti di famiglia, in chiave generale, per lo adeguamento alla costituzione repubblicana della disciplina degli istituti del matrimonio e della famiglia, che sono stati profondamente rinnovati. I liberali criticano noi democristiani, perché sul piano sociale assumiamo posizioni antiborghesi; i socialisti ci criticano, perché noi non saremmo sufficientemente progressisti nei confronti della società borghese.

Epperò, tra liberali, socialisti e comunisti, si ha questo incontro nell'area borghese, su un fatto borghese.

Sorge la necessità dell'opportunità di una legge costituzionale, almeno sotto l'aspetto dell'interpretazione autentica delle norme costituzionali. E ritengo che non si tratti di argomento trascurabile, perché occorre chiarire su quale scala i valori liberali, socialisti e comunisti sono saliti per giungere ad una legge sul divorzio.

Ritorno ora all'articolo 7 della Costituzione per dedurre altre ragioni a dimostrazione della natura costituzionale della proposta di legge Fortuna-Baslini.

Perché la Costituzione italiana ha dato rilevanza nell'articolo 7, e proprio nell'articolo 7, ai patti lateranensi?

La risposta la dà il professor Iemolo; mi piace in questa sede citare il professor Iemolo, al quale i sostenitori del divorzio si sono richiamati, e qualche volta a torto, come nel caso della costituzionalità del divorzio a seguito della separazione dei coniugi. Il professor Iemolo, nelle *Lezioni di diritto ecclesiastico*, (Milano 1954), insegna: « Ma un collegamento pattizio si è effettuato con gli accordi o patti lateranensi dell'11 febbraio 1929, divenuti esecutivi per l'Italia con la legge 27 maggio 1929 n. 810.

« Com'è noto, questi constano di due distinti atti che per l'oggetto riproducono i due titoli della legge delle guarentigie 13 maggio 1871: il trattato del Laterano, con annessa convenzione finanziaria, che regola la posizione della Santa Sede, ed il concordato, che disciplina le relazioni tra Chiesa e Stato in Italia ».

« Come già abbiamo detto - egli continua - questi atti costituiscono il collegamento pattizio di due ordinamenti primari e, almeno il

secondo, non è un trattato internazionale (questa qualifica potrebbe invece riconoscersi al primo, che ha certo una rilevanza internazionale, avendo distaccato una particella del territorio dell'allora Regno d'Italia, e fatto sorgere lo Stato della città Vaticana) ».

E poi precisa: « A chi chiedesse cosa sia il concordato se non è trattato internazionale né accordo di diritto interno, ed in quale ordinamento i patti che integrano il concordato prendano vita, ove si escluda e l'ordinamento internazionale e quello italiano e quello cattolico, si dovrebbe rispondere che è proprio degli ordinamenti primari di potersi collegare tra loro, e di potere anche dare vita ad un nuovo ordinamento che nasce dal loro collegamento e di cui essi sono i soli soggetti. Sicché risponderemmo che il Concordato vive nell'ordinamento ch'esso ha fatto sorgere, di cui i due soggetti, sono la Santa Sede e lo Stato italiano, e che ha come norma presupposta la volontà delle parti di restare tra loro legate con vincoli giuridici e la regola *pacta sunt servanda* ».

E conclude: « Abbiamo detto che con gli accordi lateranensi si è dato collegamento pattizio tra la Chiesa e lo Stato, che implica reciproci riconoscimenti: garanzie che consistono soprattutto in promesse dello Stato di astenersi da certe attività le quali sarebbero lesive dell'autonomia di dati organi ecclesiastici (e queste promesse possono essere svariatissime...); impegno a dare un certo valore a situazioni che si creino nel diritto della Chiesa ed in quello dello Stato (a riconoscere lo Stato effetti civili al matrimonio canonico e, da parte della chiesa di riconoscere valore alle sentenze di separazione matrimoniale dei giudici dello Stato); impegni dello Stato ad aiuti economici ad una parte del clero ».

Dunque, per il professor Iemolo, i patti lateranensi hanno dato vita ad un ordinamento che nasce da un collegamento tra la Chiesa e lo Stato e di cui solo la Chiesa e lo Stato sono i soggetti.

Il concordato, poi, vive « nell'ordinamento che esso ha fatto sorgere, di cui i due soggetti sono la Santa Sede e lo Stato italiano, e che ha come presupposta la volontà delle parti di restare tra loro legate con vincoli giuridici e la regola *pacta sunt servanda* ».

A seguire questa opinione, non si tratta né di un ordinamento internazionale né di ordinamento interno, né di ordinamento canonico: noi siamo dell'opinione che si tratta di ordinamento internazionale o assimilato e da questa posizione traiamo le nostre conclusioni. Ma per quanto riguarda la nostra dimo-

zione circa la natura della proposta di legge Fortuna-Baslini, il problema non cambia. Sia che i patti lateranensi — ed in particolare il concordato — abbiano dato origine ad un ordinamento internazionale o ad uno assimilato, sia che abbiano dato origine ad un nuovo ordinamento (né internazionale, né interno, né canonico) *sui generis*, la Costituzione nell'articolo 7 ha voluto costituzionalizzare il principio della regolazione pattizia tra lo Stato e la Chiesa ed ha espressamente disposto, nella riserva di potere di modificazione unilaterale, che tale modificazione avvenga con legge costituzionale.

Se non si tratta del diritto interno e se non si tratta di una legge di esecuzione di un accordo, non può che aversi una legge di grado superiore a quella ordinaria, che è quella costituzionale, l'unica prevista nel sistema giuridico italiano.

Ordinamenti primari sono lo Stato e la Chiesa, dunque; dal loro collegamento è nato un nuovo ordinamento. I patti lateranensi vivono nell'ordinamento che è stato creato. Il concordato, che è legato al trattato, il quale ha certamente rilevanza internazionale per avere l'Italia staccato una particella del territorio per la nascita dello Stato della Città del Vaticano, vive nel nuovo ordinamento, derivato dal collegamento tra la Chiesa e lo Stato.

I patti lateranensi, perciò, nella loro inscindibile unità, entrano nella struttura costituzionale dello Stato, nel senso che i rapporti tra Stato e Chiesa devono ancora essere regolati da tali patti. Non poteva lo Stato, data la incidenza dei patti sulla struttura dello Stato, non dare rilevanza costituzionale al principio.

Diviene, quindi, chiara la ragione per cui la modificazione concordata richiede una legge ordinaria, mentre la modificazione non concordata — la quale incide sui rapporti tra Stato e Chiesa e modifica l'ordinamento nato dal collegamento tra i due ordinamenti primari — richiede una legge di natura costituzionale. Se l'articolo 7 afferma che la Chiesa e lo Stato sono ordinamenti primari, autonomi ed indipendenti, ed aggiunge che i patti lateranensi continuano a regolare i rapporti tra Chiesa e Stato, ne deriva, per la rilevanza costituzionale data all'ordinamento nato dal collegamento, che una modificazione non concordata deve essere promossa con legge costituzionale.

L'articolo 7 non ha costituzionalizzato tutte le norme degli accordi lateranensi; ha realizzato una costituzione in trasparenza del

principio che i patti lateranensi continuano a regolare i rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

L'ultima alinea prevede una norma di produzione giuridica e stabilisce, indipendentemente dalla difformità delle norme costituzionali, che la legge sia approvata con la procedura rafforzata della doppia deliberazione.

È indicato lo strumento di produzione giuridica di modificazione dei patti lateranensi; se vi è accordo tra le parti, la modificazione può avvenire con legge ordinaria. Se non vi è accordo, occorre una legge formale, costituzionale. Lo Stato modifica unilateralmente e regola non consensualmente un rapporto con la Chiesa.

Si potrebbe sostenere che questa è ragione a dimostrazione della tesi della costituzionalizzazione sostanziale dei patti; noi accogliamo questa opinione; epperò, per ora, diciamo: data la natura particolare dell'ordinamento nato dal collegamento tra due ordinamenti primari, la Chiesa e lo Stato, lo Stato si è riservato il potere di modifica — non concordata — ma ha disposto che l'esercizio di tale potere avvenga in forma particolare.

Il Capograssi (*Frammenti sulla Costituzione e le procedure*, « Opere », III, 1959, pp. 388-389) scrive: « Una Costituzione non è altro perciò che questo insieme di forme di istituzioni di assetti di modi cioè di procedure dirette a rendere legittima la formazione della volontà che fa l'unità dell'esperienza ed a rendere legittima l'esistenza delle libere forze sociali e dell'individuo di fronte a questa volontà unitaria. Ciò significa che la Costituzione non è altro che l'esperienza giuridica la quale organizza il suo formarsi, il processo del suo formarsi, le varie fasi di questo formarsi per realizzare in se stessa la sua unità e mantenere se stessa nella molteplicità delle forme e delle forze che l'accompagnano. Perciò la Costituzione è la cosa più complicata e più importante della esperienza giuridica, perché assicura il modo determinato e prestabilito del suo formarsi e del suo concreto consistere, rende giuridico questo suo formarsi e questo suo consistere. E assicurando questo modo, riassume e ricapitola per così dire tutti gli elementi del mondo sociale che viene a regolare; è qualche cosa di complicato perché in definitiva sono tutti gli elementi che tendono a comporsi e si compongono in un assetto unitario determinando le concrete e stabili procedure per arrivare a questo risultato ».

L'articolo 7 determina le concrete e stabili procedure per le modificazioni non concor-

date dei patti lateranensi, richiedendo una legge emanata con procedura costituzionale.

A completare la dimostrazione della tesi occorre ricostruire la interrelazione tra l'articolo 34 del concordato e l'articolo 7 della Costituzione. Occorre riconoscere che una modificazione della disciplina dell'istituto del matrimonio è modificazione dei patti lateranensi.

È il caso, prima di tutto, di respingere certe affermazioni, che potrebbero costituire premessa negativa alla dimostrazione, salvo a ritornare su tali punti che mi sono preoccupato di confutare negli studi *Famiglia comunità originaria* (Italiana Editoriale, Napoli, 1967) e *Il Matrimonio nella Costituzione italiana* (Cedam, Padova, 1968).

Non è assolutamente esatto (contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Fortuna e da altri deputati) che il concordato, secondo l'unanime dottrina giuridica, non osta all'introduzione del divorzio neppure per i matrimoni concordatari; perché la tesi opposta è invece sostenuta dai maggiori maestri di diritto ecclesiastico (fra cui il Del Giudice ed il D'Avack dell'università di Roma, il Petroncelli dell'università di Napoli, ecc. — vedi lo « studio sull'indissolubilità del matrimonio » in *Rivista di diritto ecclesiastico*, 1965, fascicolo I).

Non è nemmeno esatto, come affermano altri, che la più autorevole dottrina giuridica dei laici cattolici (appunto in senso opposto sono il Del Giudice, il Cereti e numerosi altri) escluda la prevalenza delle norme speciali (costituite dal complesso dell'articolo 7 della Costituzione, dei patti lateranensi, e della relativa legge di esecuzione interna del 27 maggio 1929, n. 810), sulle norme costituzionali generali; e ciò per fatto che la certa infondata teoria della così detta « costituzionalizzazione materiale dei patti lateranensi » non è affatto l'unica che riconosca un'uguale durezza e stabilità appunto al sistema speciale (di rilevanza costituzionale) di norme vigenti aventi origine internazionale bilaterale, il cui permanente e pieno vigore è stato chiaramente riaffermato dallo Stato italiano (anche per non commettere un « illecito internazionale ») nell'articolo 7 della Costituzione (vedansi, fra i tanti, lo studio su *L'interpretazione dell'articolo 7 della Costituzione*; il classico *Trattato di diritto costituzionale* del Cereti, ecc.).

La non introducibilità del divorzio, senza una riforma costituzionale, è fondata non soltanto sul combinato disposto dagli articoli 1 del trattato lateranense e 29. 34. 36 del con-

cordato e sul richiamo fatto agli stessi dall'articolo 7 della Costituzione (anche se questa, si ripete, non ne realizza l'inserimento materiale nella Carta), ma anche e soprattutto agli articoli 29 e 30 della Costituzione che richiamano in materia i principi del diritto naturale. È pertanto inesatta la opinione di quanti sostengono la non introducibilità solo in forza dell'articolo 7.

La tradizione giuridica italiana, anche dei governi e dei civilisti liberali (si pensi a maestri come il Pisanelli, il Gabba, il Filomusi Guelfi, il Salandra, l'israelita Polacco, il De Ruggiero, ecc.) è sempre stata contraria al divorzio, anche e soprattutto per ragioni sociologiche, che sono invece sconosciute dal materialismo marxista in base alla così detta teoria delle nuove situazioni economiche. Inesatta, pertanto, è l'opinione di quanti sostengono che il divorzio possa essere combattuto soltanto con il richiamo al valore religioso dell'indissolubilità.

Rilevate queste inesattezze, il collegamento tra l'articolo 7 della Costituzione e l'articolo 34 del concordato è non solo chiaro, ma è illacerabile.

Qual'è il principio contenuto nell'articolo 34 del concordato?

L'articolo 34 riguarda il matrimonio; lo Stato italiano aveva nel suo ordinamento giuridico, un modello di matrimonio. Con l'articolo 34 accoglie, nell'ordinamento giuridico proprio, il modello di matrimonio adottato dalla Chiesa ed a quello istituito dà gli effetti civili.

Il Miele (*L'articolo 7 della legge 27 maggio 1929 sul matrimonio, Scritti di diritto matrimoniale*, citato, 7) riconosce che « il rinvio all'ordinamento canonico sostanziale è stato fatto in blocco » per cui la Chiesa può anche mutare la disciplina dell'istituto. Lo Stato — egli assume — non potrà rifiutare gli effetti civili ad un istituto modificato.

Il Grassetti (*Principi costituzionali relativi al diritto familiare, Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, I, 298), invece afferma: « In sostanza dal punto di vista del diritto interno, il contenuto essenziale dell'articolo 34 del concordato e dell'articolo 5 della legge matrimoniale non riguarda il valore sacramentale del matrimonio, non concerne l'istituto del matrimonio che rimane regolato dalla legge civile, ma riguarda solo l'atto costitutivo canonico, cui si riconoscono effetti civili in seguito alla trascrizione: riguarda cioè solo la formazione del vincolo ». Si avrebbe così non un rinvio formale o

« presupposizionale » al diritto canonico, ma il riconoscimento dell'esterno di un atto.

In senso contrario (vedi Del Giudice, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 7ª edizione, Milano 1949, 99 e seguenti) è la quasi unanimità della dottrina. Ed invero né una interpretazione letterale, né una interpretazione logica autorizza la conclusione del professor Grasseti, che è stata più volte richiamata durante la discussione, in Commissione ed in aula. L'hanno richiamata l'onorevole Cacciatore, nel suo intervento del 17 giugno 1969, ed altri.

L'articolo 34 (lo leggiamo) recita: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio che è base della famiglia, dignità conforme alla tradizione cattolica del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

Dunque, gli effetti civili sono riconosciuti all'istituto disciplinato dal diritto canonico, al matrimonio disciplinato dal diritto canonico, al modello matrimoniale regolato dal diritto canonico.

Le maggiori discussioni dottrinali si sono avute su questo articolo 34 e perché esso costituisce la più importante disposizione concordataria (Pio XI disse: « In materia di matrimonio il concordato apporta alla famiglia, al popolo italiano, al paese, più che alla Chiesa, un beneficio così grande, che per esso solo avrei volentieri sacrificato la vita stessa »), ed anche perché la legge di applicazione del concordato, per la parte matrimoniale, con i suoi numerosi articoli, ha fatto sorgere una serie di questioni in rapporto alla norma concordataria.

Esiste, però, una rispondenza perfetta tra l'articolo 34 del concordato e l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847. A dimostrare questa perfetta concordanza vale non solo considerare il primo comma dell'articolo 34, ma anche i commi successivi, nei quali, dopo la dichiarazione di principio contenuta nel primo, è sviluppato il sistema di prescrizioni, di garanzie, di formalità.

Ora, l'articolo 34, globalmente considerato, va interpretato nel senso che lo Stato italiano riconosce importanza al sacramento del matrimonio e consente che il matrimonio-sacramento consegua gli effetti civili, assimilando il matrimonio canonico al matrimonio civile. Quindi nell'ordinamento statale sono considerati, perfettamente assimilati ed armonizzati, due tipi di matrimonio, il canonico trascritto ed il civile.

Il concordato non è un gioco imposto; è un accordo libero, liberamente riaffermato in

sede di Assemblea Costituente con l'approvazione dell'articolo 7.

Si deve abolire l'articolo 7 per annullare la validità del concordato? Ma questo nessuno osa tentarlo, perché contrasterebbe con i valori etici e spirituali della coscienza comunitaria italiana e creerebbe un turbamento nel paese con l'inasprimento della lotta contro la Chiesa e con la minaccia alla pace religiosa e sociale.

Ed allora si tenta il colpo di mano per forza di numero, per volontà di partito, contro la volontà, democraticamente espressa, della nazione; il colpo di mano sarebbe l'approvazione della proposta di legge Fortuna.

Ora, dimostrato il collegamento tra l'articolo 7 della Costituzione e l'articolo 34 del concordato, si deduce che una modifica dell'articolo 34 del concordato richiede le forme previste dall'articolo 7 e che ogni modifica della disciplina dell'ordinamento matrimoniale anche in rapporto al valore della trascrizione, in quanto modifica della procedura di riconoscimento degli effetti civili al matrimonio concordatario, è modificazione del concordato. Il concordato non riguarda solo il matrimonio; esso ha avuto ed ha in Italia funzione specifica di regolazione dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, regolazione che è legata alla storia del paese.

Nel corso dei lavori della Costituente non solo non si pensò di abolire il concordato, ma si ritenne necessario elevare la posizione anche delle altre confessioni religiose, come risulta dall'articolo 8 della Costituzione. La Costituzione italiana, ispirata ad una realtà storico-politica diversa da quella liberale del secolo scorso e tendente, su un piano pluralistico-religioso, a costruire uno Stato effettivamente laico in tutte le dimensioni e direzioni, non ha considerato solo la Chiesa cattolica, quale confessione religiosa preminente sotto l'aspetto storico-sociale, ma tutte le confessioni, ponendole in una posizione di parità per quanto riguarda il godimento della libertà religiosa.

In altri termini, la Costituzione, quanto alla libertà religiosa, ha sviluppato in pieno il concetto della parità di tutte le confessioni religiose, dando non solo nuova vitalità al Concordato, ma anche maggiore ampiezza alla libertà religiosa nel senso della tutela paritaria sia dei diritti individuali, sia dei diritti delle confessioni religiose.

Lo Stato italiano ha camminato sulla via del concetto moderno della libertà religiosa, che troverà la sua solenne proclamazione nel paragrafo 76 della Costituzione *Gaudium et*

spes ove è detto: « La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti ed autonome, l'una dall'altra nel proprio campo... Le cose terrene e quelle che nella condizione umana superano questo mondo, sono strettamente unite e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione lo richiede. Tuttavia la Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile, anzi essa (la Chiesa) rinuncerà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constataste che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni. Ma sempre e dovunque, con libertà, è suo diritto predicare ed insegnare la sua dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini e dare il suo giudizio morale anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime ».

La Chiesa si dichiara pronta a rivedere il Concordato, a rinunciare a certi privilegi, ove fossero stati riconosciuti.

Se la Chiesa è pronta a questo colloquio con lo Stato, lo Stato non può pregiudicare il colloquio, che non riguarda solo il matrimonio ma tutti i rapporti, con un atto pregiudizievole unilaterale, quale sarebbe la approvazione della proposta di legge in discussione.

È indispensabile considerare gli sviluppi storici dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato nella loro globalità; vi sono nessi inscindibili. Si tratta comunque, di definire il diritto ecclesiastico sui rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

È stato affermato esattamente (Gismondi, *Concordato-Forma di dialogo*, editore La Rocca, 15 febbraio 1967, 18) che l'essenzialità del nuovo principio, contenuto nel primo comma dell'articolo 7 ha provocato un rovesciamento dei criteri interpretativi tradizionali ponendosi l'accento « sulla necessità di separazione dell'ordinamento statale dall'ordinamento canonico ».

Se è così, acquista sempre maggiore rilievo la norma contenuta nell'ultimo alinea del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione. Riferendosi essa all'ordinamento nato dal collegamento tra la Chiesa e lo Stato e posta la separazione dell'ordinamento statale da quello canonico, non può non ammettersi che la modificazione non concordata richiede una norma di grado superiore a quella ordinaria.

Il concordato, attraverso gli articoli 7 e 8 della Costituzione, ha acquistato rigorosa trattatività, per cui indiscutibile è l'attualità del principio che regge i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.

L'incostituzionalità di qualche norma, come quella dell'articolo 5, ultimo comma, abrogato per altro con il tacito consenso della Chiesa, comunque deducibile espressamente da norma costituzionale, non invalida il principio essenziale che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, specie in riferimento al matrimonio.

Vi sono norme in aperto contrasto con la Costituzione; così l'ultimo comma dell'articolo 5 che prevede che il sacerdote apostata o irretito da censura non possa rimanere in un insegnamento od in un ufficio a contatto con il pubblico: è una norma, caduta in desuetudine; così l'articolo 20 che in contrasto con il principio di libertà religiosa, obbliga i vescovi italiani a giurare fedeltà allo Stato; così l'articolo 21, che riconosce al governo il potere di opporsi alla nomina di un parroco per gravi ragioni. Oltre queste disposizioni, non ve ne sono altre, contenute nel concordato, che dovranno essere adeguate.

Nessuna osservazione, però, di tale natura può essere fatta per l'istituto del matrimonio. La disciplina costituzionale del matrimonio si è avvicinata a quella concordataria prevista dall'articolo 34 del concordato. Anzi, l'articolo 29 della Costituzione ha accolto il principio essenziale, che è nell'articolo 34 del concordato e che non era nella legislazione civile, che il matrimonio è fondamento della famiglia.

L'articolo 34 del concordato, afferma che l'istituto del matrimonio è base della famiglia; l'articolo 29 della Costituzione definisce il matrimonio « fondamento » della famiglia.

Il concetto giuridico è unico: « fondamento » e « base », giuridicamente considerati come concetti, hanno lo stesso significato.

Se è così, risulta che la Costituzione, non solo attraverso il richiamo dell'articolo 34 del concordato, ma anche attraverso l'articolo 29 ha accolto il concetto del matrimonio, come fondamento, come base della famiglia.

Il concetto di fondamento, di base, importa una inscindibilità tra il matrimonio e la famiglia che non è soltanto stabilità, ma che è essenzialmente indissolubilità. Il matrimonio disciolto scioglie la famiglia; ma il vincolo familiare non può essere reciso e perciò, neppure il matrimonio può essere sciolto.

Da questa svolta costituzionale sugli istituti del matrimonio e della famiglia, se è

vero che l'articolo 29 della Costituzione ha accolto il principio fondamentale contenuto nell'articolo 34 del Concordato, si deve dedurre l'inopportunità di modificazione dell'istituto matrimoniale. Vanno riviste le clausole anticostituzionali o quelle superate storicamente; non quelle rivitalizzate dalla Costituzione. Se la norma sul matrimonio è stata direttamente rivitalizzata, nel suo principio, attraverso la Costituzione, lo Stato non può rivederla, senza mettersi in contraddizione con se stesso e con lo spirito della Costituzione.

Il Concordato è legato al trattato del Laterano; sta insieme con il trattato del Laterano. È un atto uno, che venne a concludere un periodo storico che, soprattutto per forza democratica, richiese una conciliazione tra lo Stato e la Chiesa. La questione romana non poteva chiudersi che con un accordo tra lo Stato e la Chiesa. Il Concordato con l'Italia ha, dunque, un significato storico indelebile. La Costituzione riconoscendo il principio concordatario, e dandogli dignità giuridica, gerarchicamente la più alta, ha inteso espressamente riaffermare il valore storico e la validità dinamica e traente dei patti per la pace religiosa e sociale. Sicché il discorso sul Concordato può essere portato avanti per una eventuale revisione nei modi indicati dalla Costituzione, solo per maggiormente garantire la libertà civile.

È inesatto sostenere che, in Italia, il Concordato fu stipulato per strappare ad un governo un insieme di concessioni; oppure, come afferma il Rescigno (*Concordato-Forma di dialogo*, « La Rocca », 15 febbraio 1967, 19) che il Concordato « è un'arma deserta, impopolare », oppure, come sostenne il Pecorini (*Una crisi di coscienza cattolica, il divorzio, « Comunità »*, giugno 1967, 29) che esso è superato.

Questi argomenti sono stati ripetuti dall'onorevole Luzzatto (29 maggio 1969) e da altri colleghi. Sono giudizi antistorici ed antidemocratici.

Il Parlamento italiano, per altro, ha confermato la volontà unanime di mantenere i patti, di volere che i patti continuino a regolare i rapporti con la Chiesa. Sicché, se la Costituzione ha accolto, in una norma autonoma il principio che il matrimonio è il fondamento della famiglia, il quale era contenuto nell'articolo 34 del Concordato, non si può non ammettere che la proposta di legge Fortuna-Baslini, per esplicito, attraverso l'articolo 7, o per implicito, attraverso l'articolo 29, si richiama all'articolo 34 del Concor-

dato. Essa, tende ad una modificazione dello spirito e della disciplina dell'istituto contenuto nell'articolo 34 del Concordato, con la conseguenza che necessariamente deve assumere la procedura di legge costituzionale.

Il Concordato quale patto assimilato ad accordi internazionali tra la Chiesa e lo Stato, deve essere lealmente applicato, sin quando non sarà modificato secondo le forme costituzionali.

Non è costruttiva la resistenza laicista all'integrale osservanza del Concordato, la quale, qualche volta, travolge anche la magistratura, sia pure attraverso una motivata interpretazione eccessivamente restrittiva dei patti. A base di tale interpretazione, v'è sempre un errato concetto di libertà religiosa, quasi che l'indissolubilità del matrimonio non fosse principio storicamente acquisito per forza di coscienza popolare alla legislazione italiana e fosse, invece, un dogma religioso imposto dai cattolici ai non cattolici; e, quasi che, in una convivenza civile ordinata, ciascuno possa imporre limite alcuno. Sarebbe come dire che chi crede nella poligamia, debba poter vivere in poligamia, nonostante i valori di cultura e di civiltà, acquisiti da un popolo e posti a base dell'ordinamento giuridico.

Voglio fare ora un rilievo di ordine pratico e politico. In Italia, molti giuristi e politici, vivono ed agiscono come se non fosse stata mai promulgata la Costituzione repubblicana. Molto lunga sarebbe la dimostrazione di questa mia affermazione, perciò non posso farla ora. Epperò, mi si consenta una osservazione: nella società dei consumi, nella società edonisticamente e materialisticamente concepita, i valori naturali ed etici sono sempre meno considerati. Anzi, spesso vi sono forze trascinatrici, che spingono in tutte le direzioni e con ogni mezzo a trascurare tali valori.

E così anche attraverso l'opera dei magistrati, si è cercato di raggiungere l'obiettivo.

Un varco nel muro dell'indissolubilità del matrimonio canonico trascritto è stato realizzato, per esempio dalla Corte di appello di Milano.

La riserva della giurisdizione che l'articolo 34 del Concordato opera a favore dei tribunali ecclesiastici, in ordine alle cause di nullità di matrimonio, riguarda tutte le vertenze sulla sussistenza del vincolo. Si osserva che la Chiesa non poteva riservarsi giudizi aventi per oggetto un istituto come quello dello scioglimento del matrimonio, non conosciuto.

Si risponde che neppure lo Stato italiano, al momento della stipula dei patti, conosceva il divorzio e si chiarisce che, per l'ultimo comma dell'articolo 34 del Concordato, lo Stato, per concessione della Santa Sede, può solo giudicare sulle cause di separazione coniugale relative ai matrimoni canonici.

Una interpretazione giurisprudenziale costante (Cassazione I, 11 giugno 1959, n. 1785, che sancisce la preminenza delle norme concordatarie sulla convenzione del 1902; Cassazione I, 14 dicembre 1960, n. 3248, che si riferisce all'ipotesi in cui uno dei coniugi era straniero; Cassazione I, 30 gennaio 1961, n. 171; Cassazione I, 28 gennaio 1963, n. 140; e sezioni unite della Cassazione 18 maggio 1953, n. 1438; 8 ottobre 1953, n. 3210; 6 ottobre 1954, n. 3345; 19 aprile 1955, n. 1078; e 18 luglio 1955, n. 2316), in conformità all'interpretazione dogmatica e dottrinale, ha rifiutato di delibare in Italia sentenze di divorzio ottenute all'estero da cittadini italiani, sposatisi con matrimonio canonico, per assoluto difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato.

Ora, la corte di appello di Milano si ribella alla interpretazione della Corte di cassazione per affermare la esistenza della giurisdizione dello Stato. La corte di Milano, nelle sentenze emesse tra il giugno e il luglio del 1966 (*Eloquenza* 1966, 402) affronta il problema dell'istituto matrimoniale alla luce del concordato, respingendo la tesi secondo la quale, nelle cause matrimoniali, unico giudice competente sarebbe quello ecclesiastico. E ciò perché « la pattuizione concordataria è stata stipulata tra due ordinamenti che ignorano l'istituto del divorzio e non è possibile quindi che ai tribunali ecclesiastici lo Stato riservasse la giurisdizione di un istituto che gli è estraneo e che l'ordinamento canonico del pari disconosce ». « Anche senza il Concordato — osserva ancora la Corte di appello di Milano — il giudice italiano non può decidere in materia di divorzio, ma non per questo si è negato che possa decidere il giudice straniero, secondo i principi della convenzione dell'Aja del 1902, accettata, notificata e resa esecutiva dallo Stato italiano. Se si dovesse ritenere che lo Stato italiano si è impegnato a negare, in sede di delibazione, la competenza del giudice straniero, che si è pronunciato sulla sostanza di un vincolo celebrato secondo il rito canonico in Italia, si renderebbe di fatto operante anche per i giudici stranieri la rinuncia fatta dallo Stato per i propri giudici. E ciò perché altre norme del

nostro ordinamento riconoscano competenza giurisdizionale ai magistrati stranieri ».

Quindi, per la corte di Milano, mentre non è dubbio che in un giudizio sulla validità del vincolo, promosso dinanzi ad un magistrato italiano, questi deve riconoscersi carente in giurisdizione per effetto dell'articolo 34 del Concordato, in un giudizio di delibazione la prospettiva di valutazione è diversa. In questo tipo di giudizio, infatti, il giudice non è privo di giurisdizione, perché la causa ha per oggetto non la validità di un vincolo matrimoniale, ma l'accertamento dei requisiti perché una sentenza straniera sia dichiarata efficace in Italia.

L'orientamento della corte milanese è eccessivo. Il Concordato regola all'articolo 34 la riserva di giurisdizione per le cause matrimoniali, nei rapporti tra i due ordinamenti autonomi e sovrani; tale riserva vale anche per i giudici di delibazione, nel senso della necessità di una declaratoria di giurisdizione da parte dello Stato quando si tratti di delibare sentenze emesse tra cittadini italiani in materia di matrimonio canonico trascritto.

Il richiamo alla interpretazione giurisdizionale suggerisce la necessità di un chiarimento della legislazione internazionale in materia di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio; ma indica altresì motivi profondi di opportunità relativamente al non inserimento nell'ordinamento italiano di casi di scioglimento del matrimonio.

Al tentativo di sradicare il principio dell'indissolubilità dalla coscienza del popolo italiano si oppone la nostra azione politica e legislativa di difesa dei lavori della libertà e dell'amore.

È un dialogo che assume una dimensione culturale di civiltà e di progresso, per cui ogni italiano — e non sia solo il cattolico — dovrà essere lieto di interloquire per indicare la sua idea sulla libertà e sull'amore.

Il Concordato è attaccato, perché crea uno sbarramento all'introduzione del divorzio; e noi difendiamo il Concordato, in quanto, difendendolo viene difesa anche l'unità della famiglia e l'indissolubilità del matrimonio.

Nella relazione alla proposta di legge Spagnoli ed altri « Norme sullo scioglimento del matrimonio » (*Atti Parlamentari* della quarta legislatura - Documento numero 3877, pagina 3) si affermava: « Anche sul terreno della libertà di coscienza ci pare aperto un dialogo fecondo, pure con la parte più avanzata del mondo cattolico, a cui non può sfuggire la necessità di giungere, nella materia familiare come nelle altre, e indipendentemente dalla

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

introduzione del divorzio che di ciò non necessita, al superamento del concordato per separare con chiarezza il matrimonio civile da quello religioso, per ridare piena autonomia al vincolo civile e per restituire vitalità religiosa al sacramento del matrimonio».

Il colloquio non è di apertura sui valori religiosi e sui valori etici, ma è di chiusura ad ogni forza morale che possa limitare la onnipotenza dello Stato.

In tal modo non è aperto, ma è chiuso il dialogo tra mondo cattolico e mondo comunista e laicista.

Il confronto tra mondo cattolico e mondo comunista è sempre polemico, duramente polemico. Non esiste possibilità di distinguere tra polemica ideologica e polemica politica, in quanto il comunismo con il suo realismo confonde ideologia e tattica. Il comunismo nega i valori nei quali il mondo cattolico crede: nega i valori spirituali; comprime la libertà e la possibilità di espansione della persona umana; persegue una società collettivizzata.

Ancora una volta, questa volta in materia matrimoniale, il comunismo si rifiuta di risolvere il problema della libertà, anzi i problemi della libertà.

Il revisionismo democratico è soltanto apparente; nella sostanza la libertà dell'uomo e la democrazia sono soffocate.

Ritornando al valore storico e giuridico dell'articolo 34 del Concordato, sintetizzando il mio pensiero, affermo che la opinione, secondo la quale, in virtù dell'articolo 34 del Concordato, lo Stato non si sarebbe impegnato a riconoscere piena efficacia giuridica al matrimonio religioso cattolico e, quindi, a riconoscere le finalità essenziali di quel matrimonio, tra cui l'indissolubilità, è del tutto errata.

L'opinione era espressa nella proposta di legge Fortuna, accolta dal parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 512 del 19 gennaio 1967, pagina 3) in cui si affermò che la proposta di legge Fortuna non è in contrasto con « l'articolo 7 della Costituzione in quanto non apporta modifica all'articolo 34 del Concordato, ma si limita ad introdurre una nuova disciplina circa la durata di taluni effetti civili del matrimonio, che, come tali, in virtù appunto dei citati articoli 34 del Concordato e 7 della Costituzione, rientrano nella piena ed esclusiva legislazione e giurisdizione della Repubblica ».

L'opinione è riaffermata nella relazione alla proposta di legge Spagnoli ed altri:

« Norme sullo scioglimento del matrimonio » (*Atti Parlamentari* - Camera dei deputati, numero 38, pagina 2) ove si dice: « L'introduzione del divorzio non comporta alcun problema di revisione del concordato tale da richiedere una legge costituzionale. Il riconoscimento da parte dello Stato italiano, sancito nell'articolo 34 del Concordato degli effetti civili al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, non può in alcun modo significare che lo Stato italiano abbia rinunciato al proprio diritto ed alla propria sovranità nel regolare tali effetti tra essi anche quello che riguarda il suo scioglimento ».

L'opinione è chiara espressione di un infantilismo giuridico, usato per furberia dialettica: è negato il problema per non darne la risoluzione.

Se lo Stato ha riconosciuto efficacia giuridica al matrimonio religioso, non ne può eliminare gli effetti civili. Eliminare l'indissolubilità, ammettere la dissolubilità del vincolo, religiosamente contratto, significa togliere l'efficacia giuridica dell'indissolubilità al matrimonio stesso.

L'indissolubilità è finalità essenziale, qualificante del matrimonio religioso; lo Stato non può togliere quello che non ha dato. Lo Stato riconosce effetti civili al matrimonio, che rimane ai sensi dell'articolo 82 del codice civile « regolato in conformità del concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia »; non può togliere senza violare il concordato, gli effetti al matrimonio religioso.

Tre osservazioni respingono in pieno la tesi:

a) Il Gismondi (*Concordato - Forma di dialogo?*, edizioni La Rocca, 15 febbraio 1967, pagina 15) osserva: « Non si può pensare alla posizione e, quindi, alla tutela dei diritti fondamentali di libertà religiosa del coniuge cattolico, che si è sposato fidando sulla indissolubilità del vincolo ».

Il cattolico celebra il matrimonio avanti al ministro del culto cattolico; lo vuole indissolubile; lo accoglie liberamente financo come sacramento. Ma un giorno, lo Stato, che si è impegnato solennemente a riconoscere ed a rispettare la indissolubilità di quel matrimonio, di proprio arbitrio con una legge la toglie. Sarebbe questo uno Stato autoritario ed assolutista, liberticida ed antidemocratico. Come si può parlare di libertà di coscienza da parte dei laicisti, se giungono a tale aberrante situazione?

b) Il principio *pacta sunt servanda* impedisce che un matrimonio religioso, cui è

consentita efficacia civile, improvvisamente non abbia più validità per unilaterale volontà dello Stato. Un progetto di legge per l'introduzione del divorzio, piccolo o grande, pone in discussione, comunque, il Concordato con la Santa Sede; Concordato che non può essere visto solo in prospettiva del riconoscimento canonico, ma che deve essere considerato come il frutto di determinate condizioni storiche, realizzatesi tra la Chiesa e lo Stato, le quali persistono e si colorano sempre più di validità culturale in un dialogo aperto tra lo Stato democratico e pluralistico e la Chiesa della libertà religiosa e dell'ecumenismo conciliare.

c) La indissolubilità è essenziale al matrimonio religioso; questo è, per essenza, strutturalmente, intrinsecamente, indissolubile.

Lo Stato può modificare le norme del codice relative agli effetti civili del matrimonio, ma non può modificare il modello di matrimonio canonico. Il matrimonio canonico è indissolubile in sé; lo Stato non può, senza superare la riserva di competenza, dichiarare dissolubile quello che è nato indissolubile. Lo Stato può denunciare il concordato, ma non può da una parte mantenere in vita la norma concordataria dell'articolo 34 e dall'altra annullarla rispetto all'ordinamento civile, togliendo al matrimonio stesso, sia pure agli effetti civili, la indissolubilità.

Si afferma — e l'onorevole Bozzi lo sostiene con tutta la forza del proprio ingegno — che il matrimonio religioso sta, rimane in piedi, non è toccato; gli vengono tolti solo gli effetti civili, tra cui l'indissolubilità. Ma si tratta di una audace contorsione logica. L'indissolubilità non è un effetto ma è la qualità intrinseca del vincolo matrimoniale, per cui anche se lo Stato potesse togliere gli effetti civili lecitamente, tra gli effetti che sono consequenziali, estrinseci, posteriori, non potrebbe comprendere l'indissolubilità che è causale, intrinseca, essenziale, permanente. Non può togliere gli effetti civili, che seguono per ordinamento concordatario alla trascrizione. Ma, quando va oltre e, con una assurda finzione, toglie il corpo, l'essenza al matrimonio religioso dichiarando nello stesso tempo che quel matrimonio non è toccato, lo Stato svuota, con un salto aberrante, il matrimonio religioso e sostiene, per paura di opinione pubblica, che non si tratta di un vuoto, ma di un pieno, non di una ombra, ma di una realtà.

Dopo la lunga dimostrazione data, posso concludere questo quarto punto del mio intervento costruttivo.

La natura della proposta di legge Fortuna-Baslini è costituzionale; questa deve seguire l'iter parlamentare della doppia presa in considerazione.

Il secondo alinea del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione è il nesso tra gli articoli 7 e 29 della Costituzione e 34 del Concordato; la natura dell'ordinamento nato dal collegamento tra Chiesa e Stato, la natura dell'ordinamento internazionale del Trattato lateranense, indivisibilmente legato al Concordato (« o insieme stanno o insieme cadono »), per cui tutto l'ordinamento concordatario si qualifica internazionale; l'assolutezza dei valori di libertà e di amore, considerati nella proposta di legge; tutti questi elementi, uniti insieme, qualificano la proposta di legge Fortuna-Baslini: è una proposta di legge costituzionale e, come tale, va trattata.

Non ripeto argomenti già enunciati da altri deputati; desidero solo fare alcune osservazioni giuridico-costituzionali, che si aggiungono a quelle già avanzate. Il parere della Commissione affari costituzionali, approvato a maggioranza nella seduta del 5 febbraio 1969 contro la proposta di non conformità costituzionale presentata dall'onorevole Cervone, ripete sostanzialmente il contenuto del parere della stessa Commissione costituzionali, espresso nella precedente legislatura su relazione dell'onorevole Ballardini. L'onorevole Ballardini espresse allora il suo pensiero in pienezza e chiarezza, per cui è preferibile ad esso richiamarsi per una confutazione.

Occorre precisare un concetto, prima di procedere all'esame, sugli argomenti contenuti nel parere. Bisogna distinguere tra laicità e laicismo. La laicità è pluridirezionale: è distinzione coordinata della Chiesa e dello Stato ed importa il riconoscimento dell'autonomia, della primarietà, dell'originarietà dell'uno e dell'altro ordinamento con la conseguenza del rispetto reciproco delle attribuzioni.

L'onorevole Biondi, nell'intervento del 10 novembre 1969, afferma che se si è laici, ci si deve accordare « per realizzare una legge che regoli l'istituto matrimoniale in specie e familiare in genere in modo laico, e, cioè, non confessionale ». Egli, perciò, è laicista e non laico; conosce solo un ordinamento, quello dello Stato; esclude l'ordinamento della Chiesa. Epperò, l'istituto del matrimonio, nel

nostro ordinamento giuridico, è regolato in modo laico; è regolato dallo Stato, esclusivamente dallo Stato: è lo Stato, e solo lo Stato, che autonomamente agisce, anche quando raggiunge un accordo internazionale o assimilato oppure quando, nel rispetto di altre istituzioni, si coordina con esse per regolare l'esercizio dei diritti del cittadino.

Nella premessa al parere Ballardini della Commissione affari costituzionali rileviamo tre affermazioni, le quali vanno richiamate per riflettere anche sulle loro conseguenze.

I. - Nel diritto costituzionale assume rilievo preponderante il contenuto ideologico;

II. - La Commissione si è trovata unanimemente d'accordo, nel ritenere, da un lato, che i lavori preparatori non debbono essere considerati come canoni certi di interpretazione, dall'altro, che nella Costituzione è consacrato come principio fondamentale l'unità e la stabilità della famiglia di cui essa accetta la « concezione comunitaria solidaristica di società naturale, preesistente allo Stato che la riconosce e non la crea »;

III. - La Commissione richiama l'attenzione della Commissione di merito « sulla opportunità di formulare le singole norme in modo tecnicamente idoneo a non far sorgere dubbi interpretativi e di legittimità ».

La prima affermazione è molto importante, anche per il nostro argomento.

Il monismo ideologico costituzionale non è né monismo giuridico né monismo sociale; anzi, nel quadro unitario ideologicamente monistico, si ha un pluralismo giuridico ed un pluralismo sociale ed istituzionale.

Il concetto giuridico del matrimonio come fondamento risponde al personalismo comunista, che è concezione animatrice dell'intera Costituzione la quale trova negli articoli 3 e 29 espressioni di particolare significato.

Se, però, come ha bene ritenuto la Commissione affari costituzionali, nel diritto costituzionale assume rilievo preponderante il contenuto ideologico, per l'articolo 29 la concezione della famiglia come comunità, cardine del personalismo comunista cristiano, è chiaramente affermata e concettualmente precisata.

La Commissione ritiene tale concetto, ma poi lo annulla. Essa, una volta ritenuta la « concezione comunitaria solidarista della famiglia come società naturale preesistente allo Stato, che la riconosce e non la crea », avrebbe dovuto — per intrinseca necessità logica — affermare la conseguente indissolubilità del matrimonio.

La comunità originaria personalistica, naturale perché preesistente allo Stato, non crea-

ta dallo Stato, non può essere disciolta dallo Stato; se lo Stato non la crea, non la può distruggere. Lo Stato può dettare le misure per assumerla sotto la tutela dell'ordinamento giuridico, cioè può regolare i modi e le forme per la sua rilevanza giuridica, ma, come per l'uomo-persona, così per la famiglia-comunità, non può, per riconoscerla, deformarla, svuotarla, cambiarne i connotati, mutarne l'esistenza.

La comunità familiare, in quanto è, per natura, una società di persone umane tendenti a fini essenzialmente umani, è illacerabile; è una unità organica, generata dalla socializzazione della persona, che è viva e vitale, in quanto basata sulla vita e la vitalità delle persone che la compongono.

La comunità originaria, naturale, preesistente allo Stato che la riconosce e non la crea, è naturalmente ed umanamente indissolubile; se in sé è indissolubile, può esserne eliminato il fondamento? E se il fondamento della famiglia è il matrimonio, può ammettersi un fondamento dissolvibile? Il fondamento è la ragione prima, la quale non può essere eliminata, senza distruggere la cosa fondata. Nel mondo giuridico, quando i valori sono assunti nelle norme, non possono essere distrutti.

La onorevole Iotti nell'articolo « Il nostro incontro con i cattolici sui principi-base della costituzione » (*Critica marxista*, 1966, numero 5-6, pagine 38 e seguenti), svela una realtà polemica esistente nel partito comunista, che conferma la nostra ricostruzione. Ella svela che alcuni gruppi del partito hanno accusato i dirigenti di avere accettato alla Costituente « una formulazione » presa di peso dalla ideologia cattolica che l'ha storicamente anche dinamizzata.

La onorevole Iotti respinge l'accusa e dà un significato di società naturale come di società volontaria. Io non accuso né la onorevole Iotti né l'onorevole Togliatti per l'accettazione del concetto di famiglia-comunità e dell'articolo 7; anzi ringrazio la onorevole Iotti e ricordo con ammirazione l'onorevole Togliatti, che diede prova di saggezza accogliendo principi fondamentali sui quali era poggiata la pace sociale e quella religiosa; e chiedo al partito comunista — ed anche al partito socialista — il rispetto della Costituzione; non si può nel Parlamento, con una interpretazione politico-partitica determinata da interesse di parte, negare i principi della Costituzione.

E questo avviene, in realtà, quando la Commissione affari costituzionali afferma: « dai principi costituzionali dell'unità e della

stabilità della famiglia, infatti, deriva non già la indissolubilità del matrimonio, bensì solo la incostituzionalità di norme che prevedessero il puro e semplice divorzio consensuale ».

La indissolubilità è intrinseca, afferisce al vincolo; il matrimonio o è indissolubile o è dissolubile; dalla asserita unità e stabilità della famiglia discende la indissolubilità del matrimonio, o non discende. È contraddittorio affermare che « non discende », aggiungendo poi che « discende la incostituzionalità di norme che prevedessero il puro e semplice divorzio consensuale ».

Una comunità naturale è permanente, essenziale, necessaria; il fondamento non può essere che indissolubile; la stabilità diviene indissolubilità. Il divorzio è scioglimento del matrimonio, che fonda la famiglia. Se non può essere sciolto per consenso mutuo — in quanto ciò, a parere della Commissione affari costituzionali è costituzionalmente inammissibile — non può essere sciolto neppure dallo Stato. Lo Stato, che non crea ma riconosce la società preesistente ed i suoi diritti, tra cui il diritto fondamentale — questa volta veramente fondamentale — ad avere per base il matrimonio, non può nello stesso tempo riconoscere i diritti e distruggerli; non può, nella legge costituzionale, riconoscere che il matrimonio è fondamento della famiglia, e, dopo averlo riconosciuto come tale, scioglierlo. Sarebbe uno Stato assolutistico, che non è quello costituzionale italiano, che è democratico e che riconosce e tutela i diritti dell'uomo e della famiglia.

In rapporto al parere della Commissione affari costituzionali, quanto alla costituzionalità, non si comprende la distinzione tra « puro e semplice divorzio consensuale » e « casi specifici di possibile divorzio ».

Per due ragioni: primo, perché deve essere equiparato al puro e semplice divorzio consensuale ogni divorzio poggiato su fatti ed atti dei coniugi, compiuti a fine di divorzio, per giungere al divorzio, prepararlo; secondo, perché consensuale è certamente il divorzio previsto nel terzo dei cinque casi, considerati dalla proposta di legge Fortuna, quando si consente lo scioglimento del matrimonio, come si afferma nella lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della proposta di legge, quando « è stata pronunciata la separazione legale tra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni ».

Questo caso risulta modificato rispetto al testo della proposta di legge approvata in Commissione nella precedente legislatura. Non sono superati i motivi di incostituzionalità; anzi, se n'è aggiunto uno, che richiede una grave condanna morale, com'è quello relativo alla separazione di fatto iniziata prima dell'entrata in vigore della legge.

In caso di previsione di casi di divorzio, non può non essere ritenuto consensuale il divorzio che anche dichiarato da una sentenza del giudice, è il frutto di un accordo di « fatto » di divorzio o creativo di una apparente realtà su cui è poggiata la prova — in verità, fraudolenta — del caso di divorzio.

L'idea espressa dalla Commissione affari costituzionali, andava svolta, approfondita e valutata nelle conseguenze, definita nelle applicazioni, rispecchiata nella formulazione. Detta Commissione invece suggerisce « la opportunità di formulare le singole norme in modo tecnicamente idoneo a non far sorgere dubbi interpretativi e di legittimità ». Avrebbe fatto bene la Commissione affari costituzionali a proporre una formula, la quale fosse tecnicamente idonea ad eliminare dubbi interpretativi di legittimità; in realtà, la formula non può essere trovata, perché occorre fissare un principio, e non prevedere « casi ».

Tentò di rispondere alla esigenza, indicata dalla Commissione affari costituzionali, la proposta di legge Spagnoli ed altri, che richiese una sentenza di separazione personale come unica base del divorzio; ma, in realtà, il problema si spostava, non si risolveva. L'onorevole Fortuna replicò all'onorevole Spagnoli, nella seduta del 28 giugno 1967, osservando che occorre risalire ai fatti invocati in sede di separazione personale. Ed io, questa volta, non saprei dare torto all'onorevole Fortuna, in quanto la separazione personale è istituito organizzato su fatti, con un proprio finalismo; ed i fatti che danno adito alla separazione personale, a parte l'osservazione della possibilità di un accordo fraudolento su di essi, proprio per la ragione che menano alla separazione personale, non possono essere base del divorzio. Essi sono valutati per la separazione personale, agli effetti giuridici; la loro rilevanza nel mondo della giustizia si consuma con la sentenza di separazione personale, che non è di scioglimento del matrimonio. La sentenza produce i suoi effetti, nel regime di separazione; anzi, elimina il dovere della coabitazione. Può una sentenza di separazione, che è costitutiva del diritto a vivere separati, produrre l'evento dello scioglimento? Sarebbe ancora un fatto di Stato,

un divorzio di Stato, disposto dallo Stato; un divorzio, conseguenza ed effetto di una sentenza; un divorzio meccanico ed autoritario, in quanto non legato a fatti umani.

Né si dica che v'è una ulteriore verifica del fatto, nel senso che la separazione deve durare ancora per cinque anni, perché la separazione è conseguenza della sentenza, è effetto della sentenza, per cui i fatti posti a base di essa non possa causare un duplice effetto, prima quello della separazione poi quello del divorzio, senza che sia sopravvenuto nel periodo intermedio un fatto nuovo, che, posto sul piano delle responsabilità giuridiche, possa essere di base allo scioglimento.

Comunque, la formulazione attuale della proposta di legge si svolge sulla separazione consensuale e sulla separazione di fatto, per cui l'incostituzionalità è evidente, trattandosi di divorzio consensuale, come ha riconosciuto lo stesso Jemolo in un suo articolo su *La Stampa* del novembre 1968.

Del semplicismo della Commissione affari costituzionali si ebbe prova quando essa si richiamò all'articolo 14 del disegno di legge sul diritto di famiglia, presentato dal ministro Reale, in discussione avanti alla Commissione, ed ora ripresentata dall'onorevole Reale, come proposta di legge, in discussione avanti la IV Commissione (Giustizia).

La Commissione affari costituzionali disse: « Ritiene che le premesse per una soluzione divorzista siano da cercarsi anche nell'articolo 14 del disegno di legge sul diritto di famiglia presentato dal ministro Reale; che prevede la facoltà concessa al coniuge separato di riconoscere il figlio adulterino. Fatto che non potrà non portare alla convivenza in comunità familiare dei genitori non uniti giuridicamente: si darà vita cioè, ad un'ipocrita ed inutile finzione ».

Detto richiamo è disaccorto ed errato. È disaccorto, perché svela una tendenza divorzistica, che nel progetto Reale non esiste, partendo esso dal principio della indissolubilità del matrimonio. È disaccorto perché eleva sospetti contro il riconoscimento dei figli adulterini, la cui dimensione deve essere definita per legge.

È disaccorto, perché l'articolo 14 del disegno di legge Reale è sostenuto con l'argomento che tale riconoscimento va incontro a talune situazioni di fatto indubbiamente penose ed anche per « smorzare la spinta divorzista ».

È errato il riferimento, in quanto con il riconoscimento dei figli adulterini, non viene

sciolto il matrimonio, non viene eliminato il fondamento della famiglia; viene introdotto, invece, in essa, che è e rimane fondata sul matrimonio, un estraneo, anche se v'è un rapporto di sangue con uno dei coniugi.

La Commissione affari costituzionali si servì di un pericolo paventato per spezzare una lancia a favore del divorzio. Essa dice: « Il riconoscimento da parte del coniuge separato del figlio adulterino porterà alla convivenza in comunità familiare di genitori non uniti giuridicamente ».

Si osserva in proposito: a) il riconoscimento del figlio adulterino non porta per conseguenza la convivenza dei generanti del figlio; b) il riconoscimento dei figli adulterini da parte del coniuge separato è principio che vuole introdursi nel codice; se esso è fonte di disordine, non può essere introdotto o può essere delimitato; c) non può essere definita comunità familiare la convivenza di genitori non uniti giuridicamente in quanto, come riconosce la stessa Commissione affari costituzionali, l'unico fondamento della famiglia è il matrimonio, per cui costituzionalmente garantiti sono soltanto i diritti della famiglia fondata sul matrimonio; d) anche se sarà depenalizzato l'adulterio ed il concubinato — ed io non lo ritengo opportuno — non potrà mai essere riconosciuta giuridicamente rilevante una convivenza, la quale, al più, può essere, in se stessa, non considerata dallo Stato.

Negli interventi in aula, nessun deputato è riuscito a confutare seriamente gli argomenti tratti dalla Costituzione, per cui deve ritenersi che la non conformità alla Costituzione è reale, sussiste.

L'ordinamento matrimoniale e familiare costituzionale è dello Stato, è per i cittadini dello Stato. Lo Stato ha legiferato, in proprio, sul matrimonio e sulla famiglia, al di fuori e al di sopra delle etiche e delle fedi religiose dei singoli, impegnando i cittadini al rispetto della legge. Lo Stato, riconoscendo i diritti della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, ha costruito un ordinamento suo; giacché, però, la famiglia è un ordinamento originario, ha dovuto, nel regolare i diritti del cittadino, tenere presente questa realtà.

L'ordinamento, dunque, è nato autonomamente; in esso non è stata recepita né l'etica religiosa cattolica e cristiana, né altra etica religiosa. L'atto non è stato regolato in funzione dell'etica religiosa: si avrebbero più ordinamenti per lo stesso atto. Si ha, invece, un unico ordinamento in cui, nel rispetto dell'uguaglianza dei diritti, è dato ai singoli cit-

tadini di esercitare lo stesso diritto in modo differente. E lo Stato, coordinandosi con gli altri ordinamenti originari, ha dato la sua giuridicità a istituzioni e, nel caso, a modelli matrimoniali regolati da altri ordinamenti, li ha fatti suoi. Il problema ora non è di togliere privilegi alla Chiesa cattolica, ma di riconoscere e garantire la libertà dei cattolici e di altri credenti.

La conclusione, alla quale siamo arrivati precedentemente permette di aprire la discussione sul valore del matrimonio canonico. Lo Stato ha riconosciuto la sua validità, anche agli effetti civili; si è impegnato a trascriverlo per dare ad esso gli effetti civili. Con la proposta di legge Fortuna-Baslini si tende a capovolgere la situazione costituzionale anche per il matrimonio canonico trascritto e si tenta di limitare le libertà dei cittadini cattolici.

L'errore è maggiore; l'unilateralità delle argomentazioni è più appariscente, fino ad alimentare in me il dubbio che si tratti di una posizione preconcepita, assunta per faziosità politica laicista contro la Chiesa e la Costituzione.

È stato osservato « che la Costituzione è solo quella contenuta nei suoi singoli articoli, senza alcun rinvio ad altre fonti ».

È una affermazione contraddetta dall'articolo 3, dall'articolo 29, e dallo stesso articolo 7 della Costituzione. Il diritto naturale ed il diritto canonico sono stati certamente richiamati, per rinvio, dalla Costituzione stessa. Il sostenere il monismo giuridico, di fronte al pluralismo dichiarato e che è fondamentale nella Costituzione italiana, significa porsi nella posizione di respingere la luce per non avere disturbato l'occhio.

L'articolo 7, nella seconda parte, ha un contenuto incontrovertibile, prevedendo un procedimento di revisione costituzionale per le modificazioni dei Patti lateranensi non accettate dalle parti: l'onorevole Ballardini ha negato anche questa verità. L'articolo 7, infatti, egli ha assunto nel surrichiamato parere, contiene solo la statuizione, assurda alla dignità costituzionale, che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi. Ma se i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, se ne deduce, in virtù dell'articolo 7, che i rapporti stessi, o sono modificati di comune intesa o, in caso di mancato accordo, sono regolati con legge costituzionale.

L'articolo 7, anche se non ha costituzionalizzato, come ho già detto, l'articolo 34, ha preveduto per le modificazioni non concor-

date, un procedimento costituzionale. Solo affermando che il divorzio non attenta al matrimonio canonico, previsto dall'articolo 34 del Concordato, potrebbe sostenersi la tesi di provvedere con norma ordinaria ad eventuali modificazioni; il che è un assurdo, in quanto l'articolo 34 del Concordato esplicitamente afferma che « lo Stato italiano... riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

Il matrimonio concordatario, così come nato, così come regolato, indissolubile nella sua struttura, è riconosciuto dallo Stato italiano, che gli imprime effetti civili a seguito della trascrizione. Sicché non può affermarsi una discontinuità tra il « sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico » ed i suoi « effetti civili ».

La riprova è data dall'ultima parte dell'articolo 34 stesso ove è detto: « quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile ». Il « consente » significa chiaramente che, solo in ordine a quel particolare e secondario aspetto, si esce dalla unitaria e globale regolamentazione dell'istituto, che è quello canonico.

È stata arbitrariamente limitata la portata dell'articolo 7 e dell'articolo 34 del Concordato affermando: « a tal riguardo ritiene che l'unico obbligo consista nel riconoscere gli effetti civili al matrimonio canonico ». « Né vale — si aggiunge — la tesi che tale obbligo sia incompatibile con il divorzio, e sarebbe atto di negazione di questi effetti civili, poiché non è vero che il divorzio comporti la estinzione del matrimonio: come la separazione personale implica lo estinguersi soltanto dagli effetti civili del matrimonio, quale l'obbligo di convivenza, l'obbligo di residenza, in taluni casi, il diritto a portare il cognome del marito, così il divorzio farà venir meno alcuni, ma non tutti gli effetti del matrimonio ».

« Il divorzio — si conclude — non si limita, infatti, a far salvi alcuni effetti già prodotti dal matrimonio disciolto, ma fa sopravvivere la stessa capacità del medesimo di continuare a produrre effetti giuridici, sia nei rapporti tra i due coniugi, sia, soprattutto, nei confronti della prole ».

In queste affermazioni vi è un duplice errore: da una parte, il concetto di divorzio è sminuito, quasi a ridurlo ad una separazione personale, mentre esso, come avviene per la morte, scioglie il matrimonio con tutte le conseguenze; dall'altra parte, si confondono gli effetti civili del matrimonio con i rapporti giuridici ed economici che rimangono anche

nel caso di scioglimento per morte: basta considerare il complesso di norme sulla eredità.

Lo scioglimento è dissolvimento, per cui la Commissione affari costituzionali, nel parere Ballardini, ancora una volta fece un salto logico e storico, per giustificare la posizione ingiustificabile affermando: « è vero, per altro, che il divorzio estingue un particolare effetto del matrimonio, quello di essere di impedimento alla contrazione di un nuovo vincolo matrimoniale, ma esso costituisce uno dei tanti effetti, la cui regolamentazione civile è riservata come quella relativa a tutti gli altri, all'autonoma normazione dello Stato ».

L'impedimento alla contrazione di un nuovo matrimonio civile non è uno dei tanti effetti civili del matrimonio; ma è la consacrazione del principio della indissolubilità del matrimonio. L'articolo 149 del codice civile, relativo alla indissolubilità, disciplina il vincolo e non gli effetti del vincolo. Per la disciplina del vincolo del matrimonio canonico trascritto il legislatore italiano ha rinviato al diritto canonico; sicché, in astratto, ove non esistessero le direzioni di sistema, che a nostro parere esistono, il legislatore italiano potrebbe modificare l'articolo 149 per il matrimonio puramente civile. Ma, modificando la disciplina civilistica del vincolo, non con questo si modificherebbe anche la disciplina del vincolo del matrimonio canonico, che è riservata al diritto canonico.

Esiste nel nostro codice civile un pluralismo matrimoniale: l'articolo 82 regola il matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto cattolico ed afferma che esso « è regolato in conformità con il Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia »; l'articolo 83 regola il matrimonio, celebrato avanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, affermando che esso è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio ». Ed il capo seguente, il terzo, regola il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile. Sicché, un duplice matrimonio, una duplice disciplina del vincolo matrimoniale; l'una è concordataria e speciale, l'altra è diretta ed immediata; l'una e l'altra riguardano le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, le formalità del matrimonio, le opposizioni al matrimonio, la celebrazione del matrimonio, le nullità del matrimonio.

Al matrimonio concordatario o civile, disciplinato legislativamente da fonti diverse e di diverso grado seguono gli effetti civili, cioè i diritti e doveri dei coniugi fissati nel

Capo IV « Dei diritti e dei doveri dei coniugi che nascono dal matrimonio » (articoli 143-148), che sono letti dal celebrante, sia il ministro del culto che l'ufficiale dello Stato, quasi a riconfermare l'unicità dei diritti e dei doveri di fronte allo Stato.

Il codice civile nel Capo V (articolo 143 e seguenti) regola lo scioglimento di matrimonio e la separazione personale; non si tratta di effetti, ma dello scioglimento del vincolo, della cessazione del vincolo, della sospensione di determinati doveri.

L'indissolubilità del matrimonio è oggetto della disciplina del vincolo, che nella nostra legislazione ha una duplice fonte: 1) il Concordato, legge speciale per il matrimonio canonico trascritto; 2) il codice civile, con le norme contenute, nel capo terzo, del titolo VI, del matrimonio (articolo 84 e seguenti). Ora, se l'articolo 82 afferma che il matrimonio canonico trascritto è regolato in conformità del Concordato, se ne deduce che lo Stato ha il diritto di regolarlo, ma di regolarlo in conformità del Concordato. Una modifica del Concordato per l'articolo 7, anche per norme regolanti i rapporti internazionali ed assimilati, può avvenire solo con determinate procedure.

L'argomento, dunque, non regge; è poggiato su un equivoco tra effetto e causa, tra effetto civile del vincolo e disciplina sostanziale del vincolo. Dunque: a) il divorzio è scioglimento del matrimonio, è l'atto considerato nella sua essenza, che è diverso dall'effetto; b) il matrimonio concordatario è disciplinato dal diritto canonico, è intrinsecamente indissolubile e come tale è riconosciuto dallo Stato; c) il divorzio inciderebbe sulla essenza intrinseca del matrimonio, e non soltanto sugli effetti civili.

Con l'articolo 34 del Concordato, lo Stato italiano — nella espressione della sua autonomia e libera sovranità — ha concluso un patto internazionale, con cui ha riconosciuto « al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico » gli effetti civili. Non si è parlato di alcuni effetti civili, ma degli effetti civili: tutti gli effetti civili conseguono al matrimonio, come disciplinato da quel diritto con carattere essenziale ed inderogabile.

Lo Stato italiano ha il diritto di regolamentare gli effetti civili, del matrimonio; tale regolazione in termini di principio, è riservata all'autonoma normazione dello Stato.

Lo Stato vi ha provveduto con un patto stabilito con un ordinamento di natura particolare.

Lo Stato può modificare, indubbiamente, tale patto, ma seguendo una determinata pro-

cedura che, quanto ai Patti lateranensi, è stata indicata espressamente dall'articolo 7.

Per lo Stato democratico italiano, che si richiama ai principi di libertà costituzionale ed ai diritti dei popoli, vale il principio: *pacta sunt servanda*.

La osservanza dei patti non è subordinata ad una maggioranza semplice del Parlamento, come si vuol fare nel nostro caso, ma è garantita esplicitamente dall'articolo 7, che richiede un certo *iter* di produzione della norma giuridica.

Concludendo la critica agli argomenti addotti dai deputati divorzisti, intendo ricordare quanto affermò Piero Calamandrei, in sede di Assemblea Costituente. « L'articolo 7 della Costituzione — egli disse — viene per rinvio a dare carattere di norma costituzionale a questo articolo (34 del Concordato), regola appunto la materia « matrimoniale ». (*Atti Assemblea Costituente*, volume IV, pagine 32-51).

E va ricordato altresì, che in quella stessa sede Piero Calamandrei — in ciò seguito da tutti i costituenti — ebbe a riconoscere espressamente la incostituzionalità del divorzio per il matrimonio concordatario trascritto. Si tratta, possiamo dirlo, di una interpretazione autentica, data dall'Assemblea Costituente.

L'interpretazione unanime fu data, in sede di discussione dell'articolo 29, quando l'articolo 7 era stato approvato. Non, dunque, di lavori preparatori dell'articolo 7 si tratta; ma di interpretazione *a posteriori*, dopo la formulazione della norma, sul significato della norma, data dalla stessa autorità che pose la norma.

Crediamo che il Parlamento debba fare propria una tale posizione.

Riecheggia ancora, nell'aula di Montecitorio, la parola dei costituenti — da Piero Calamandrei a Benedetto Croce — con il riconoscimento che, per il matrimonio canonico trascritto, indiscutibile era la inammissibilità costituzionale del divorzio, salva modificazione, secondo l'*iter* costituzionale, dell'articolo 34 del Concordato; e che ogni discussione in rapporto all'articolo 29 la si faceva soltanto per una eventuale introduzione del divorzio per il matrimonio puramente civile.

Gli onorevoli Fortuna e Baslini hanno dimenticato e il contenuto dell'articolo 7 e la interpretazione autentica, data dallo stesso costituente all'articolo 7, per giungere ad affermazioni che sono pericolose per la pace religiosa e sociale del nostro paese.

La Camera dei deputati deve riconoscere pertanto: primo, che l'indissolubilità del

matrimonio è costituzionalmente garantita, in virtù degli articoli 7, 29 e 30 della Costituzione; secondo, che l'indissolubilità del matrimonio canonico trascritto nasce dall'ordinamento canonico ma è riconosciuta dallo Stato italiano, e verrebbe negata ove una norma statutale ammettesse lo scioglimento di quel matrimonio agli effetti civili.

In conclusione il divorzio, ove lo si volesse introdurre, dovrebbe seguire il procedimento di revisione costituzionale, in rapporto agli articoli 7, 29 e 30 della Costituzione, per il matrimonio in genere; e dovrebbe seguire il procedimento di revisione costituzionale per la modificazione dell'articolo 34 del Concordato, al quale l'articolo 7 ha dato « per rinvio » carattere di norma costituzionale.

Noi, però, oltre che in base alle tesi in merito al carattere costituzionale del divorzio, già sviluppate, respingiamo l'istituto del divorzio anche in quanto antisociale e dannoso per la comunità. Gli interventi dei deputati democristiani hanno già confutato ad uno ad uno gli argomenti contenuti nella relazione al progetto di legge Fortuna, nella relazione al progetto di legge Spagnoli, nonché gli argomenti presentati nel corso della discussione che si è svolta.

Aggiungo a questo punto solo qualche rilievo. Sento il bisogno di rilevare alcune assurdità giuridiche del progetto di legge Fortuna.

In primo luogo, una legge, una qualunque legge, relativa ai diritti dell'uomo ed ai diritti della famiglia, non può non inquadrarsi nell'ordinamento giuridico-costituzionale.

Il concetto comunitario della famiglia, accolto dalla Costituzione non è né marxista né individualista. Il matrimonio, nella Costituzione, non è considerato come un affare privato, quale era secondo la concezione individualistica, accolta anche da Marx e dai suoi seguaci.

L'uomo ha il diritto, essenziale, al matrimonio ed alla famiglia; e poiché tale diritto è riconosciuto dalla Costituzione, deve essere tutelato e disciplinato dalla legge.

Il soggettismo sentimentale ed edonistico — posto a base della tesi: il matrimonio dura finché dura l'amore — non può inserirsi nell'ordinamento giuridico e conseguire rilevanza giuridica, se non quando è indicato espressamente per la valutazione della responsabilità sotto l'aspetto della esistenza e della quantità.

Il legislatore — ed il giurista — non può sovrapporre la sua visione del mondo alla visione, considerata ed introdotta nel siste-

ma; deve adeguarsi, uniformarsi; non costruisce un'opera d'arte, ma una legge, che regola rapporti umani per l'uomo.

Il superamento della lettera e dello spirito della Costituzione è tradimento della Costituzione.

La legge regola in universale un rapporto umano. La legge è la manifestazione della volontà collettiva generale, diretta a regolare l'attività dei cittadini e degli organi pubblici. Lo scopo a cui mira questa volontà, come lo scopo dello Stato, è duplice: a) provvedere alla conservazione dei soggetti giuridici, nonché alla loro organizzazione politica (Stato), e dei beni che si considerano loro propri; b) regolare l'attribuzione dei beni della vita ai singoli soggetti giuridici. « Lo Stato, afferma il Chiovenda (*Istituzioni di diritto processuale civile, I concetti fondamentali - La dottrina delle azioni* - Napoli, Iovene, 1960, I) può assumere a sé la distribuzione di questi beni, oppure limitarsi a riconoscere l'attività dell'individuo in quanto ad essi si dirige e a tutelare i risultati, restringendo corrispondentemente la libertà degli altri: ma in ogni caso il riconoscimento per parte della volontà della legge conferisce una particolare efficacia alla tendenza del singolo verso quei beni ».

Il soggetto giuridico, infatti, fondandosi sulla volontà della legge può aspirare al conseguimento o alla conservazione di quei beni anche in via di coazione. Questa aspirazione è ciò che dicesi diritto soggettivo che, come è noto ai giuristi, è definitivo: l'aspettazione di un bene della vita, garantita dalla volontà della legge.

La volontà concreta della legge tende a realizzarsi in prima linea mediante la prestazione, che una persona è obbligata a fare ad una altra persona, di modo che, in questi casi, al diritto di una parte corrisponda l'obbligo di un'altra parte. Ogni diritto soggettivo presuppone, come sua fonte, o causa immediata, una relazione tra due o più persone, regolata dalla volontà della legge o formata per il verificarsi di un fatto. Ma la volontà della legge diviene concreta, vale a dire dà luogo a rapporti giuridici in vista di fatti che si verificano: similmente in virtù di fatti che si verificano, possono i rapporti giuridici modificarsi ed estinguersi.

La dialettica, il finalismo, ed il dinamismo sociale di una legge non sono modificabili per la volontà singola di un individuo, il quale è chiamato a realizzare un atto in conformità della legge o a determinare un fatto giuridico, da cui deriva la esistenza, la modificazione o la cessazione di una volontà con-

creta di legge. Il matrimonio, non solo nel sistema giuridico italiano, ma in qualunque sistema giuridico purché lo prenda in considerazione, non può essere definito che come fatto costitutivo, in quanto dà vita ad una volontà concreta di legge o all'aspettazione di un bene da parte dei nubendi.

Queste considerazioni, indicate a premessa, inducono ad alcune precisazioni:

a) Lo Stato non s'è attribuito il compito di distribuire il bene del matrimonio; non può attribuirselo, né nel senso di rendere il matrimonio obbligatorio, né nel senso di sostituire una scelta alla scelta libera dell'uomo di sposare quella persona. Lo Stato si limita a riconoscere l'attività dell'individuo, in quanto a quel bene si dirige ed a tutelare i risultati, restringendo conseguentemente la libertà degli altri.

Sicché lo Stato riconosce il matrimonio, il diritto soggettivo al matrimonio, regola normativamente il matrimonio come un fatto costitutivo, tutela i risultati, la libertà degli altri.

I limiti della attività legislativa sono costituzionalmente posti e rispondono alla essenza dello Stato ed ai diritti dell'uomo. Lo Stato, dunque, non può intervenire a posteriori, per annullare le conseguenze di un atto, né può permettere che l'atto dovuto per legge sia rimesso al capriccio di un individuo. Non è concepibile, quindi, né un divorzio-sanatoria; né un divorzio-amnistia; non quello che sia sanatoria di situazioni negative determinate da coniugi, in quanto sarebbe una legge immorale e particolare, la quale premierebbe chi non ha compiuto il proprio dovere, pur dovendolo compiere in virtù e forza di legge; non quello che sia amnistia, in quanto lo Stato, per esplicito riconoscimento costituzionale, può eccezionalmente rendere, per il singolo, lecito quello che era illecito, agli effetti esclusivi di eliminare la punibilità, ma senza annullare i risultati, conseguenti agli atti in rapporto ai privati.

Il divorzio-amnistia quello che è invocato oggi, e cioè l'amnistia sugli illeciti già commessi, è costituzionalmente inammissibile. Ma è costituzionalmente inammissibile anche il divorzio-effetto penale, previsto dalla proposta di legge Fortuna-Baslini.

b) Nel codice penale sono previste e regolate le pene accessorie le quali colpiscono il condannato, eliminandogli, temporaneamente o permanentemente, la posizione che l'individuo gode nella società; cioè, esse colpiscono il soggetto nel suo onore giuridico, vale a dire in quella somma di possibilità,

di titolarità, di rapporti, che l'individuo godeva in seno alla società. La perdita della patria potestà o dell'autorità maritale è pena accessoria, in quanto è relativa all'esercizio di un diritto.

L'articolo 34 del codice penale oltre che disciplinare la portata della patria potestà o dell'autorità maritale, nel primo comma afferma: « La legge determina i casi, nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale ».

Legittima, quindi, sarebbe una estensione di tali casi, oltre le ipotesi di cui agli articoli 541, 562, 564, 569, nell'ambito del concetto giuridico penale di pena accessoria. Il progetto Fortuna non si muove in tale orientamento, convinto evidentemente della necessità della modifica dei principi posti a base del codice penale; egli si rivolge, invece, al concetto giuridico di effetto penale, ma cade nello stesso pericoloso errore.

Effetti penali sono quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo, diverse dalle pene accessorie, che derivano direttamente dalla condanna stessa e che consistono nella incapacità (indegnità) di conservare, di esercitare o di acquistare diritti soggettivi pubblici o privati o altre facoltà giuridiche, ovvero nella soggezione ad eventuali particolari aggravati di pena derivanti dallo stato di già condannato.

Lo stato penale di « condannato » determina un ostacolo all'esercizio di alcune pretese giuridiche o dei diritti soggettivi (articolo 34, primo e secondo capoverso, articolo 541), nonché alcune incapacità di acquisto di diritto o di condizioni favorevoli (articolo 235, primo capoverso e 236 ultimo comma). La pronuncia di una sentenza penale definitiva non lascia impregiudicata la personalità giuridica del condannato.

Il divorzio — effetto penale — non è eliminazione o sospensione di un diritto privato o pubblico del condannato in suo odio e nell'interesse collettivo, ma eliminazione definitiva, perpetua, del suo stato giuridico di « coniugato » di « coniuge » e di « padre », nell'interesse della collettività ed a favore dell'altro coniuge (non possiamo dire a favore del figlio, perché è sempre anche contro il figlio).

In una società, in cui, in nome della libertà, superata la « morte civile », vogliamo financo eliminare l'ergastolo come pena perpetua, per dare ingresso pieno al concetto della pena-emenda, della pena-rieducazione, non si comprende davvero come possa sostenersi che

il divorzio debba istituirsi come un effetto della condanna penale.

Il divorzio non elimina soltanto l'esercizio di un diritto ma scioglie il matrimonio; lo scioglimento del matrimonio, che è fatto costitutivo di diritto e di dovere, incide sui diritti essenziali dell'uomo e della famiglia.

Sicché non può essere indicato dalla legge, come effetto di una condanna penale. Il matrimonio, nella sua costituzione e nel suo scioglimento, essendo relativo al diritto della libertà e ad un bene, deve essere regolato immediatamente, nella sua sostanza di rapporto, dalla legge.

Occorre aggiungere, per dimostrare quanto sia infantile la costruzione operata nella proposta di legge, che il divorzio non viene stabilito come un effetto obbligatorio, ma come effetto facoltativo, a richiesta di uno dei coniugi, ed in ogni caso, nel quale, per qualsiasi delitto, vi sia stata una condanna a più di cinque anni di pena. Ora l'effetto penale o la pena accessoria non possono non essere automatiche; non è concepibile una pena accessoria o un effetto penale privato, cioè, comminato per volontà privata.

Inoltre pochi sono i delitti che, con il gioco delle aggravanti, siano punibili con una pena edittale inferiore a cinque anni; sicché il divorzio diverrà un effetto possibile di quasi tutti i delitti, con una conseguenza lacerante della indissolubilità, in quanto questa nascerebbe condizionata ad un evento volontario illecito, quale è il delitto, e da una facoltà discrezionale del giudice in ordine all'applicazione della legge. Ma una contraddizione insanabile esisterebbe tra il fine che si propone il divorzio e l'effetto che può produrre.

Se la legge parte dal presupposto che il divorzio debba essere una pena per il coniuge colpevole, sarà possibile che esso diventi, in molti casi, un premio per il delinquente; invece di essere la via di scampo per il coniuge innocente, diventerà la meta sospirata del coniuge colpevole. Verrebbe a crearsi un istituto che favorirebbe la diffusione del crimine, per il quale, anzi, il crimine potrebbe essere voluto agli effetti di giungere al divorzio. Un istituto di tal genere sarebbe esso stesso delittuoso.

Va aggiunto che, in ogni sistema penale, è prevista l'amnistia impropria, che estingue il delitto, la prescrizione, la riabilitazione a tutti gli effetti; tali cause di estinzione del reato giocherebbero, eccetto che per il matrimonio, il quale una volta sciolto, non si potrebbe ricostruire.

Un'ultima osservazione, dedotta dall'articolo 27, terzo comma. Le pene — anche le pene accessorie, anche gli effetti penali — non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È giusto togliere al condannato, dopo la libertà, anche l'ultimo sostegno del cuore, l'affetto dei familiari, l'unico che faccia vivere ed alimenti un suo desiderio di redenzione? Se forte è il desiderio di libertà nel carcerato, tale fiamma di libertà è alimentata dall'amore verso i familiari e dalla speranza di ritornare a loro.

Il divorzio — effetto penale — sarebbe disumano e diseducante; farebbe rinascere l'istituto, storicamente superato ed umanamente rinnegato, della morte civile.

Il divorzio, limitato ad alcuni casi eccezionali, è una discriminazione arbitraria del legislatore; alcuni infelici sarebbero ammessi al divorzio, altri no; ma costoro verrebbero spinti ad operare in maniera da entrare nella previsione giuridica. E per verità, non solo loro, ma ogni cittadino, una volta portato su un piano inclinato di conquista di un altro amore, sarebbe portato a determinare artificiosamente condizioni ed apparenze per entrare nel caso.

La limitazione della casistica, sicché, da una parte si ridurrà ad una finzione, in quanto sarà il singolo a trovare il modo di rientrare nel caso previsto, e, dall'altra, ad una frode; in quanto l'individuo creerà le prove per riuscire. Il divorzio come eccezione, sotto l'aspetto etico-sociale, è peggiore del divorzio come regola, in quanto agisce sul cittadino, travolgendo la sua psiche e spingendolo a superare come che sia, la legge.

Lo Stato deve sostenere i cittadini nella loro elevazione morale e non facilitare la discesa, la degradazione.

Da un punto di vista dei valori etico-sociali e culturali, appare pragmaticamente condannevole anche la decisione malagodiana (come da resoconto del suo intervento al consiglio nazionale del partito liberale italiano, pubblicato il 1° luglio 1967).

L'onorevole Malagodi, dopo aver preso in considerazione una soluzione mediana, tra il sì ed il no al divorzio, e cioè quella di un sì al divorzio ma limitatamente al matrimonio civile ha abbandonato tale soluzione, in quanto potrebbe creare l'impressione che il Parlamento, nonostante il voto della Commissione degli affari costituzionali, rinunzi di fatto a legiferare sul matrimonio concordatario e costituisca in certo qual modo lo Stato a guardare di questo.

Il Parlamento legifera, sia quando modifica le leggi, sia quando esaminando una modifica proposta, la ritiene inopportuna od incostituzionale. L'onorevole Malagodi si è lasciato trascinare dal suo laicismo verso frontiere polemiche per la Chiesa, rivendicando allo Stato una libertà, che non è stata mai negata da nessuno, in quanto lo Stato agisce liberamente anche quando conclude impegni internazionali e garantisce gli impegni assunti stabilendo determinate forme da seguire per le modificazioni.

L'onorevole Malagodi ha aggiunto un argomento, che è di somma importanza, e che è di convalida in quanto noi abbiamo affermato in rapporto alla elevazione morale, che ogni legge deve sostenere. Essa — la soluzione mediana con la previsione del divorzio per il solo matrimonio civile — aggiunge l'onorevole Malagodi « potrebbe incoraggiare il vecchio male italiano della doppia verità, inducendo a sposarsi prima in municipio e poi eventualmente divorziare un giorno, e poi in Chiesa per essere in regola con i santi ».

L'argomento malagodiano è di pratica, non è di principio; egli supera ogni principio, per evitare un pericolo pratico. Ma non s'accorge l'onorevole Malagodi che, attraverso la via da lui indicata, si giunge alla scelta calcolata di un rito di matrimonio per preconstituirsì la via del divorzio? Non è rinnegata in tal modo, quella libertà di coscienza, che viene esaltata da tutte le parti?

Rimane, dunque, che l'introduzione del divorzio per casi particolari, lungi dal sostenere il cittadino nella elevazione morale, lungi dallo spingerlo all'esercizio responsabile della sua libertà, gli facilita la discesa, il ricorso alla frode, all'apparenza, all'artificio.

Il divorzio, come rimedio — come è nella concezione dei progetti di legge Fortuna e Spagnoli — non si inquadra, dunque, nei principi, ma si pone sui « casi ». Il divorzio, rimuovendo l'indissolubilità, non incide sulla causa del male, non lo elimina, non lo riduce, rivolgendosi all'uomo responsabile per invitarlo a comportarsi in conformità della sua dignità umana, ma in forza di una concezione edonistica della vita e di un concetto sessuale dell'amore.

E qui sorge un'altra osservazione, che è di fondo e di guida per la trattazione di tutta la materia. Il divorzio è scioglimento di matrimonio; non ha la dignità di principio autonomo, ma è dipendente dal matrimonio. Sicché, per l'introduzione del divorzio in un ordinamento giuridico, è indispensabile, per

certezza giuridica, concepire l'istituto del matrimonio su basi di dissolubilità.

La proposta di legge in discussione non si riporta al principio, non modifica il concetto giuridico del matrimonio; tende a produrre una lacerazione nel sistema e si propone di produrla, nascondendo lo strumento aggressivo e richiamandosi alla pietà umana.

A nostro parere, non è possibile regolare casi di divorzio sull'attuale concetto giuridico del matrimonio, che alimenta un intero titolo del codice civile, e che è stato maggiormente potenziato nella Costituzione, che l'ha definito « fondamento » della famiglia.

Come abbiamo detto, sono fonte dei rapporti giuridici i fatti giuridici, e cioè gli eventi generatori di effetti giuridici. I fatti giuridici possono essere naturali, e cioè eventi della natura, o volontari, derivanti invece da un atto della volontà dell'uomo.

I fatti giuridici volontari sono detti atti giuridici i quali, a loro volta, si distinguono in due categorie, e cioè nelle semplici azioni umane, con cui si opera nel mondo esterno e si produce un mutamento, anche non voluto, che ha importanza per il diritto, e nelle dichiarazioni di volontà specificamente dirette ad ottenere effetti giuridici riconosciuti e tutelati dal diritto obiettivo.

Gli atti della seconda specie vengono detti negozi giuridici; quelli della prima specie formano la categoria degli atti giuridici in senso stretto.

Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà privata rivolta a conseguire uno scopo protetto dall'ordinamento giuridico dello Stato, e cioè a creare, modificare od estinguere un rapporto giuridico.

Il cardine su cui poggia il negozio giuridico è la volontà, per cui l'iniziativa è resa possibile per il conseguimento dello scopo ammesso dalla legge, e tale volontà occorre che sia estrinsecata con una congrua dichiarazione o manifestazione.

I negozi giuridici richiedono, quindi, una dichiarazione di volontà, ma per alcuni, e cioè per i negozi unilaterali, la dichiarazione è una sola, essendo una la parte che dà vita al negozio; per altri, e cioè per i negozi giuridici bilaterali ne occorrono due, perché essi si attuano con l'incontro delle manifestazioni di volontà di due parti. E « parte » qui indica non la persona, ma la direzione delle dichiarazioni di volontà, che è unica anche se più persone la emettono agendo insieme.

I negozi giuridici bilaterali sono quindi i negozi con due o più parti, con due o più centri di interessi, contrapposti o diversi, che

nell'accordo contrattuale trovano il loro impegno. E diventa, quindi, facile accorgersi che il negozio giuridico bilaterale si identifica con il contratto, che è un mezzo pratico posto dall'ordinamento giuridico a disposizione del privato che intende appurare un suo interesse, avvalendosi della cooperazione altrui.

La distinzione tra atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici unilaterali, da un lato, e negozi giuridici bilaterali, e cioè contratti, dall'altro, va essenzialmente posta sul piano dell'autonomia negoziale, e cioè della attribuzione all'autonomia dei privati, e quindi ai negozi bilaterali da essi posti in essere, di una certa forza creativa; il contratto ha forza di legge tra le parti, ed è, tra esse parti, la fonte regolatrice del rapporto. È detto nel codice (articolo 1322 codice civile) che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge, e possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Gli atti giuridici in senso stretto ed i negozi giuridici unilaterali sono, invece, assolutamente privi di questa autonomia, in quanto una vasta e varia sfera di azioni dell'uomo e quindi anche le determinate diverse finalità vengono per così dire utilizzate e fatte proprie dall'ordinamento giuridico, che le costituisce e le eleva a vere e proprie fattispecie legali, e cioè a situazioni di fatto che, a differenza dei negozi contrattuali, l'ordinamento pre-determina in tutto e per tutto, per ricollegarvi poi allo stesso modo conseguenze di diritto.

A differenza dei negozi giuridici bilaterali o contrattuali, in quelli unilaterali non conta né assume alcun rilievo ciò che le parti hanno voluto o disposto, perché conta solo l'esistenza della dichiarazione di volontà alla quale l'ordinamento attribuisce i propri effetti per realizzare le sue finalità.

Il matrimonio, nel sistema del nostro codice, nello schema fondamentale degli atti giuridici, assume il ruolo di negozio giuridico unilaterale.

Gli scopi che il matrimonio si prefigge — e cioè la costituzione del consorzio familiare, la procreazione, l'educazione fisica e morale della prole, la mutua assistenza dei coniugi — importano tutto un sistema di diritti ed obblighi inderogabili che trascendono l'interesse individuale delle parti per involgere quello dell'intero aggregato della famiglia e della stessa collettività, ed è un fuor d'opera

supporre ed affermare che siano o possano essi essere valido oggetto di contrattazione.

Era già difficilissimo riuscire ad inserire il matrimonio nello schema giuridico del contratto, pure di fronte all'ampia formula del vincolo giuridico di cui all'articolo 1096 del codice civile del 1865 ma è, ora, l'eventuale pretesa in tal senso del tutto assurda di fronte alla precisazione del codice vigente che parla di « rapporto giuridico patrimoniale ». E si precisa infatti nella relazione al codice che la conseguenza della formula adottata nel vigente articolo 1321, ove si dà come abbiamo visto la nozione del contratto, è che resta fuori dalla diretta disciplina del titolo secondo il libro delle obbligazioni una categoria imponente di negozi giuridici, il cui contenuto non può valutarsi economicamente, come, ad esempio, i negozi di diritto familiare; il titolo secondo del libro IV del codice civile si occupa dei contratti in generale, fissando all'articolo 1321 la nozione di contratto, come accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il matrimonio non è, quindi, un contratto, ma può e deve essere invece inquadrato nello schema dell'atto giuridico unilaterale, perché, pur essendo due i nubendi, essi non rappresentano due parti e cioè due direzioni di dichiarazioni di volontà essendo unica la direzione delle due dichiarazioni di volontà.

E ponendo in atto gli sposi un negozio giuridico unilaterale, sono essi anche privi di ogni autonomia negoziale, perché alla loro dichiarazione di volontà è la legge che connette predeterminate conseguenze giuridiche. La legge non obbliga le parti alla celebrazione del matrimonio, e le rende assolutamente libere fino al momento della celebrazione perché tassativamente dispone (articolo 79 del codice civile) che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Ma se i nubendi, usufruendo della loro libertà d'azione, alla celebrazione per la loro libera determinazione addiventano, la loro dichiarazione di volontà vale a dar vita ad un negozio giuridico unilaterale regolato in pieno dalla legge, ed a quel regolamento giuridico essi devono senz'altro sottostare.

La proposta di legge, in rapporto al sistema, è extravagante, irrazionale, patologica; e, perciò, inaccettabile. Sicché occorrerebbe modificare il sistema del codice civile, l'ordinamento relativo agli atti giuridici ed ai contratti, inserire il matrimonio nel sistema dei contratti; solo dopo si potrebbe discutere dello

scioglimento del matrimonio su un piano di sistema e non su una linea di violenza al sistema e di arbitrarietà.

Quella modificazione, però, non è costituzionalmente possibile, perché il matrimonio è definito dall'articolo 29 fondamento, cioè atto di fondazione, che, sotto l'aspetto consensuale è negozio giuridico unilaterale di fondazione di una istituzione, la famiglia, e, sotto l'aspetto istituzionale, è esso stesso una istituzione.

È evidenziata, così, l'arbitrarietà del divorzio-sanatoria, del divorzio-amnistia, del divorzio-effetto penale, del divorzio-rimedio, ed anche del divorzio-premio.

Occorre, ora, dopo la individuazione della categoria giuridica in cui si inquadra il matrimonio, definire la nozione costituzionale di matrimonio; e ciò per dimostrare che l'introduzione del divorzio può avvenire solo con un mutamento sostanziale e costituzionale dei concetti giuridici di matrimonio e di famiglia.

Una mutata coscienza comunitaria sul matrimonio e sulla famiglia dovrebbe essere assunta costituzionalmente, con la modifica della costituzione, non potendo trovare ingresso diretto in una legge ordinaria.

L'articolo 29 si salda con l'articolo 7, del quale non costituisce una eccezione, ma una integrazione in chiave di contemplazione legislativa generale.

L'articolo 29 disciplina, negli elementi essenziali, gli istituti costituzionali del matrimonio e della famiglia. È una norma generale che integra una norma particolare; gli articoli 29 e 30 costituiscono l'ordinamento giuridico familiare; gli articoli 7 e 34 del Concordato, un *jus particolare*.

Nel sistema, però, gli articoli 7, 29 e 30 si integrano, dando vita ad un unitario ordinamento matrimoniale e familiare costituzionale, del quale sono qualificanti i principi dell'indissolubilità e dell'unità.

Sicché, non soltanto in virtù dell'articolo 7 ed in forza degli articoli 29 e 30, ma anche in conseguenza delle relazioni di sistema esplicitanti, tra l'altro, sugli articoli 2 e 3, il principio della indissolubilità del matrimonio assume rilevanza costituzionale.

La interpretazione della legge non è soltanto opera di determinazione del significato della norma, ma anche ricerca del principio giuridico nel caso apparentemente non contemplato.

Il principio può essere latente e potenziale nel sistema; nella ricerca sul sistema ri-

mane evidenziato e diviene illuminante per il significato delle singole norme.

Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, latente e potenziale nel sistema dei principi fondamentali, relativi alla persona umana, alle formazioni sociali, alla pari dignità sociale ed alla eguaglianza dei cittadini, assume forma giuridica costituzionale nelle determinazioni espresse dalle norme 7 e 29-30.

La soppressione della espressione: « indissolubile », conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Grilli ha determinato una apparenza che rimane superata, non in superficie ma in profondità, dalla interpretazione delle norme e dalla ricostruzione del sistema.

L'articolo 29 presenta una problematica molto complessa, soprattutto per la ricostruzione dommatica del sistema matrimoniale costituzionale, in quanto il titolo dei « Rapporti etico-sociali » — sotto il quale è collocato — costituisce uno svolgimento dei diritti sociali dell'uomo e, quindi, coinvolge e disciplina i rapporti tra uomo e società.

La famiglia, quale punto di incontro tra la persona e la società, offre all'articolo 29 una esperienza complessa, che va colta; la *mens legis* quindi va chiarita in tutti gli elementi, in tutte le componenti.

L'ordinamento giuridico matrimoniale e familiare costituzionale, in quanto è un sistema di rapporti intersoggettivi, deve essere considerato, non già come un complesso di norme disparate, ma come un tutto organico, « come un sistema di valutazione unica di contegni, la cui disciplina giuridica deriva dalla norma regolatrice del rapporto di cui i componenti stessi siano pensati quali sorgenti, termini, conseguenze ».

Può dirsi che gli articoli 29 e 30, amalgamandosi con gli articoli 2, 3 e 7, vengano a dare un senso pieno ai comportamenti familiari od agli atti soggettivi matrimoniali, per le prestazioni che impongono, per le pretese che tutelano, per le facoltà che determinano, per le situazioni che creano.

Se l'articolo 2 pone tra le formazioni, dove si svolge la personalità dell'uomo, la famiglia, se l'articolo 3 pone come compito dello Stato la rimozione degli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, gli articoli 29 e 30 si saldano con gli articoli 2 e 3 — oltre che con il 7 — e costituiscono il sistema matrimoniale e familiare.

Sulla interpretazione storico-evolutiva ed evolutivo-sistematica di tali norme va costruito il sistema dei diritti e doveri familiari, il di cui « senso » si svolge, naturalmente e necessariamente, sul matrimonio indissolubile.

Respinta la concezione soggettivistica e riaffermata la decisiva importanza della indagine sul senso delle norme 29 e 30, crediamo però opportuno richiamare i lavori preparatori per allineare tutti gli elementi storici e logici che possono servire alla ricostruzione dell'ordinamento.

Caratteristica della nostra Costituzione è la tutela costituzionale della famiglia nella unità morale e negli aspetti economici. La famiglia, come società naturale, è posta a base dell'ordinamento sociale; il matrimonio è posto a base della famiglia.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia: ai genitori incombe il diritto ed il dovere di mantenere, educare ed istruire i propri figli.

La Costituzione, in sintesi, considera e tutela la famiglia ed il matrimonio.

La costituzionalizzazione degli istituti della famiglia e del matrimonio pone immediatamente il problema dei limiti della modificazione e revisione.

La Costituzione è un atto, per sua natura, perfettamente modificabile; del resto essendo essa fondata sulla sovranità popolare non può consentire che il popolo rinunci alla caratteristica della sua sovranità.

La rigidità della Costituzione italiana importa da una parte un determinato sistema di produzione delle norme costituzionali, e dall'altra la subordinazione della legge ordinaria a quella costituzionale alla quale deve conformarsi.

Ora, sia che i diritti familiari matrimoniali siano stati inquadrati tra i diritti dei cittadini per cui venga trattata la materia come essenzialmente costituzionale, sia che, invece, voglia opinarsi che materia e forma non coincidevano e che la costituzione formale regoli la famiglia ed il matrimonio, sebbene fosse materia non avente natura costituzionale, il sistema di produzione di norme modificatrici è sempre quello costituzionale.

Il carattere della rigidità dà alla costituzione formale una supremazia sulle altre norme giuridiche, perché essa non può essere modificata se non in forza di altra legge costituzionale emanata con la stessa procedura; infatti se la legge ordinaria potesse violare o contraddire la legge costituzionale, perderebbe

ogni significato la distinzione tra legge ordinaria e legge costituzionale.

Posta questa distinzione, occorre decidere, in riferimento alla questione della indissolubilità del matrimonio, se si tratti di elemento essenziale, negativo o positivo, considerato alla dimensione costituzionale o se invece vi sia stato rinvio alla legge ordinaria.

Sul problema è opportuno ricordare un precedente. In sede di Assemblea Costituente l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando presentò l'ordine del giorno tendente ad escludere tutta la materia dalla Costituzione (*Atti Assemblea Costituente*, VI, 3254).

L'onorevole Mortati (intervento del 23 aprile 1947, *Atti Assemblea Costituente*, IV, 3248), quanto alle prescrizioni di cui agli articoli 29 e 30 ne sostenne il contenuto normativo. « Infatti, alcune — osservava il Mortati — hanno un indubbio contenuto normativo, quella dell'indissolubilità del matrimonio, per esempio. Ma anche le altre che, a prima vista sembrano rivestire un carattere definitorio, se esaminate nel loro contenuto particolare, rilevano un sostanziale contenuto giuridico. La stessa definizione della famiglia, come società naturale, se si analizza il significato, rileva il suo carattere normativo. Con essa si vuole, infatti, assegnare all'istituto familiare una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione ».

L'onorevole Mortati poi continuò: « Ha osservato inoltre l'onorevole Orlando che la materia regolata dalle disposizioni in esame deve ritenersi riservata alla legge. Ma si può opporre — e l'onorevole Orlando può insegnarlo — che non esistono materie assolutamente legislative e materie assolutamente costituzionali; e che, invece, sono esclusivamente valutazioni politiche che le forze politiche fanno, in un certo momento, circa la rilevanza di una norma, che decidono circa il contenuto legislativo o costituzionale della medesima ».

Ed, infine, l'onorevole Mortati concluse: « Dice inoltre l'onorevole Orlando che vi sarebbe un turbamento nel sistema se alcune di queste disposizioni fossero inserite nella Costituzione, e che quindi, si determinerebbe una dannosa incertezza nel diritto. Anche questo argomento non è persuasivo. Anzitutto è ovvio che quando una nuova Costituzione entra in vigore, c'è una parte di essa, e precisamente le disposizioni transitorie, che ha come scopo appunto di evitare queste disarmonie nel sistema. Ma anche se tali disposi-

zioni non ci fossero, varrebbero i principi generali di interpretazione, per cui, per esempio, le norme dell'attuale codice civile che siano in contrasto con precise disposizioni della nuova Costituzione cadrebbero automaticamente; mentre altre, che fossero compatibili, seppure non in perfetta armonia, con disposizioni costituzionali d'indole direttiva, rimarrebbero, in attesa delle future riforme, ed intanto si imporrebbe all'interprete l'adattamento delle medesime al nuovo spirito immesso all'ordinamento attraverso la Costituzione. L'argomentazione dell'onorevole Orlando, se fosse accolta, porterebbe a questa inammissibile conseguenza: che non la nuova Costituzione si impone alla precedente legislazione; ma questa a quella ».

Le osservazioni venivano fatte prima della approvazione dell'emendamento Grilli, quando a fianco all'espressione: « matrimonio » vi era l'altra: « indissolubile ». E però, noi crediamo — e del resto era l'opinione del Mortati — che la materia, una volta regolata dalla Costituzione, assume significato e portata costituzionali.

Le definizioni della famiglia, come società naturale, e del matrimonio come fondamento della famiglia, se si analizzano, hanno un contenuto normativo; con esse, è stata assegnata agli istituti della famiglia e del matrimonio una loro autonomia originaria, destinata a limitare i poteri del futuro legislatore in ordine alla loro disciplina.

Sicché, il matrimonio o, secondo la Costituzione, è indissolubile o non lo è; nell'uno e nell'altro caso, il principio, relativo ad un elemento dell'istituto, ha la stessa rilevanza della norma, che regola l'istituto.

Se l'articolo 29 ha portata costituzionale, il principio della indissolubilità ha lo stesso valore, in quanto un elemento dell'istituto non può che avere la rilevanza del tutto; se l'istituto del matrimonio è stato immesso nell'ordinamento costituzionale, l'essenza e le condizioni del vincolo non possono che essere definite allo stesso livello, salvo espresso rinvio della legge.

Ne deriva che una legge, la quale regola il matrimonio, fondamento della famiglia, alla dimensione della indissolubilità, non può che avere natura formale costituzionale.

Invero, se la materia della famiglia e del matrimonio è stata regolata dalla Costituzione, la normazione modificatrice, sia essa integratrice od abrogativa, relativa allo stesso oggetto non può non seguire lo stesso sistema di produzione.

In altri termini, quanto alla indissolubilità del matrimonio, noi opiniamo che, una volta costituzionalizzato l'istituto, non può essere attribuito all'emendamento Grilli l'efficacia di decostituzionalizzare il principio. Solo se all'espressione « indissolubile » fosse stata sostituita l'altra « dissolubile », di contenuto inverso, e cioè solo se il matrimonio, costituzionalmente, fosse stato definito « dissolubile », si potrebbe sostenere la competenza del legislatore ordinario per la disciplina della dissolubilità dello scioglimento.

Nel caso dell'articolo 29, non può essere seguita una tale opinione, in quanto, trattandosi di disciplina dell'istituto, non si può, per la contraddizione che non lo consente, ammettere la costituzionalizzazione del matrimonio e negare la costituzionalizzazione dei suoi elementi costitutivi.

Il modo di produzione di una norma rimane saldamente ancorato al sistema; non si tratta di attività ricognitiva interpretativa; ma di attività creativa e di una attività creativa derivata, vincolata da una oggettività irriducibile e perciò autonoma nell'iniziativa, ma collegata e condizionata ad una fonte e, perciò, postulante la stessa gerarchia e lo stesso ruolo.

Vogliamo aggiungere un ultimo argomento di conferma. L'articolo 29, solo nel capoverso, richiama, e specificamente in rapporto alla unità familiare, « i limiti stabiliti dalla legge ».

E così anche l'articolo 30, soltanto nei commi secondo, terzo e quarto, pone un rinvio alla legge. Il primo comma dell'articolo 29 ed il primo comma dell'articolo 30 hanno un contenuto costituzionale; sono norme giuridiche di fonte costituzionale, che non contengono rinvio a fonte di altra natura, per cui il modo di produzione di una norma modificativa non può non essere lo stesso.

In conclusione, una norma che proclama espressamente indissolubile o dissolubile il matrimonio, non può essere di fonte costituzionale.

Epperò, giacché, a nostra opinione, l'indissolubilità caratterizza il matrimonio, che è fondamento della famiglia, considerato a livello costituzionale, una legge che aggiungesse l'espressione « indissolubile » a fianco all'altra « matrimonio », nell'articolo 29, avrebbe soltanto valore esplicativo, di interpretazione autentica.

Il richiamo dei lavori preparatori può essere oggetto di riflessione per ricercare la *mens legis* sul problema della indissolubilità del matrimonio.

La vicenda dell'aggettivo « indissolubile » passò attraverso risultati alterni. Approvato in sede di Commissione e di sottocommissione, dopo discussioni esaurienti fra sostenitori della tesi contrastante, l'aggettivo cadde nella votazione in aula.

I motivi dei voti dell'opposizione furono, come abbiamo già detto, vari: inopportunità di disciplina della materia in una Carta costituzionale; inopportunità dell'inserimento di un principio già consacrato dalla tradizionale legislazione civilistica italiana; superfluità dell'aggettivo, ecc.

Epperò, all'Assemblea Costituente, il divorzio, in genere, fu condannato come antisociale e dannoso.

Anche in rapporto alla decisione adottata dall'Assemblea Costituente può ritenersi valida l'affermazione contenuta nella relazione al progetto del presidente Ruini: « La portata pratica della soluzione prevalsa è che la indissolubilità del matrimonio per lo stato d'animo e per i riflessi religiosi è questione così grave da non poter essere in nessun caso toccata con una legge ordinaria, ma solo di una legge di valore costituzionale ».

Nella discussione nella Commissione per la Costituzione, nella seduta del 7 novembre 1946 (*Atti Commissione per la Costituzione - Discussioni*, pagina 360) l'onorevole Togliatti definì « innaturale e dannoso » il divorzio.

Si legge nel resoconto della seduta « come è stato dimostrato dalla discussione generale, ed è lieto che anche l'onorevole Cevolotto, abbia dichiarato la stessa tendenza, non è stata posta sul tappeto la questione del divorzio, che, personalmente, in relazione alle esigenze dell'attuale società italiana, considera innaturale ed anzi dannosa.

« Ritiene che i colleghi democristiani possano limitarsi a sancire il principio della indissolubilità del matrimonio nel codice civile, dichiarandosi soddisfatto dell'affermazione che egli fa a nome del suo gruppo, di non ritenere opportuno di sollevare il problema del divorzio ».

Dunque, chi si opponeva all'inserimento dell'aggettivo nella norma costituzionale, non intendeva con ciò sollevare il problema del divorzio, definito autorevolmente dall'onorevole Togliatti « innaturale e dannoso », e neppure escludere la stabilizzazione costituzionale del principio fissato nel codice civile.

In Assemblea la resistenza al principio si sviluppò sulla posizione dell'onorevole Togliatti.

L'onorevole Rossi Maria Maddalena (intervento del 21 aprile 1947, *Atti Assemblea*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

Costituente, IV, 3169), affermò: « Noi non poniamo la questione del divorzio. È stato detto e ridetto da parte nostra che noi non la poniamo e che siamo anzi contrari che si ponga oggi questa questione, perché essa non è sentita dalla maggioranza del popolo italiano, perché vi sono oggi ben altri problemi dei quali urge trovare la soluzione.

« Noi non poniamo che i problemi che sono maturi, quelli sentiti e voluti dal popolo. Ed oggi il popolo italiano reclama una Costituzione antifascista, che garantisca all'Italia un ordinamento giuridico e costituzionale democratico, in modo che i suoi ideali di libertà non possono più essere calpestati.

« Con l'accettare l'articolo 7, noi pensiamo di aver dato la tranquillità a coloro che ritengono che il matrimonio debba essere indissolubile, perché essi ne traggano la garanzia dal diritto canonico.

« Dal punto di vista religioso, noi abbiamo dato ormai tutte le garanzie e non abbiamo alcun timore di essere fraintesi. Con la maggiore tranquillità noi possiamo affrontare oggi questo problema da altro punto di vista, dal punto di vista politico e sociale ».

L'onorevole Gullo Fausto (intervento del 18 aprile 1947, *Atti Assemblea Costituente*, IV 3023), osservò: « L'articolo, affermata tale parità, continua, entrando in quello spinoso argomento che è l'indissolubilità del matrimonio. Non vorrò io riprendere quanto è stato così profondamente e così brillantemente trattato ieri dall'onorevole Calamandrei e dall'onorevole Cevolotto. Noi facciamo innanzi tutto, una questione, dirò così, topografica. È già stato detto e ripetuto ancora oggi che, per noi, non è affatto necessario che di questo argomento si parli nella Costituzione.

« Pensiamo, anzi, che di esso non si debba fare parola; la questione non è di natura costituzionale. Non c'è alcuna costituzione che accolga una formulazione simile a quella contenuta nell'articolo 24 del nostro progetto: è materia, questa esclusivamente di codice civile.

« Noi non intendiamo affrontare la questione spinosa del divorzio. Pensiamo che nel momento che l'Italia attraversa, quando tanti bisogni urgono e tanti problemi aspettano una loro risoluzione, non si debba risollevarla la questione del divorzio. Potremo anche dire un'altra cosa, e cioè che quelle classi che soprattutto rappresentiamo non sentono questo problema, e non lo sentono per un duplice ordine di ragioni: prima perché sono pressate da ben altri problemi che occorre prontamente risolvere e poi perché del problema

stesso ad esse sfugge il punto di vista giuridico ».

Dopo altre osservazioni l'onorevole Gullo così concludeva: « La nostra posizione, la posizione che noi assumiamo di fronte all'articolo 24, è che non si tratta di materia costituzionale, e quindi che non c'è necessità di alcuna affermazione di indissolubilità. E v'è argomento, che è bene ripetere. Essendo stato approvato l'articolo 7 con cui sono stati richiamati quei patti concordati che fissano la indissolubilità del matrimonio, è perfettamente inutile — anche per coloro che vogliono che nella Costituzione sia fissato e stabilito il principio — che nell'articolo 24, si inserisca l'affermazione che il matrimonio è indissolubile.

« Ripeto: proponendo che questa affermazione venga cancellata dalla Costituzione, noi non vogliamo affatto affrontare la questione del divorzio, perché pensiamo che vi siano problemi molto più urgenti: vogliamo che si faccia la riforma agraria; vogliamo che si faccia la riforma industriale. Del divorzio non è necessario parlare ora; risolviamo questi problemi che sono più pressanti nella vita della nazione ».

L'onorevole Macrelli, repubblicano storico (intervento del 21 aprile 1947, *Atti Assemblea Costituente*, IV, pagina 3161), precisava: « A proposito della indissolubilità del matrimonio, dicevo, noi siamo qui a discutere il divorzio; non ne parliamo noi; è strano: ne avete parlato voi colleghi della democrazia cristiana come se — ripeto le parole dell'amico Sardiello — fossimo ora chiamati non a discutere la Carta costituzionale, ma proprio una legge relativa al divorzio ».

« Nessuno di noi ha parlato di divorzio, nessuno di noi in questo momento parla di divorzio. Se ne parlerà a suo tempo, se la coscienza pubblica vorrà così, se la iniziativa parlamentare o governativa vorrà che si affronti questo problema. Oggi non ce ne occupiamo, non ce ne preoccupiamo; oggi diciamo soltanto che la materia di questo articolo 24 non dovrebbe essere nella Carta costituzionale, dovrebbe far parte di un'altra norma legislativa che si discuterà a suo tempo.

« Noi non comprendiamo la vostra insistenza, amici e colleghi della democrazia cristiana. Anche attraverso l'articolo 7 avete già ottenuto qualche cosa a proposito della indissolubilità del matrimonio, se è vero che nell'articolo 7 avete inclusi i patti lateranensi.

« Voi siete a posto dal punto di vista politico, dal punto di vista religioso ».

Come risulta da questi documenti, non si voleva discutere il problema del divorzio,

mentre unanimemente si ammetteva che la indissolubilità era già entrata nella Costituzione con l'articolo 7.

L'indissolubilità c'era già e non poteva essere espulsa; c'era per l'articolo 7. La norma costituzionale sulla famiglia e sul matrimonio, inoltre, importava l'assunzione allo stesso grado di rilevanza, degli elementi essenziali degli istituti. In altri termini, si era contrari alla costituzionalizzazione della materia matrimoniale e familiare. Però, non può essere accolto il semplicismo, che se la materia è costituzionalizzata, ogni modificazione ed anche una interpretazione autentica non può che essere fatta solo con legge costituzionale.

Si verificò perciò all'Assemblea Costituente un gioco illusionistico: non si vide quello che c'era, mentre si sostenne di non volere il divorzio, nel momento in cui ogni sforzo veniva compiuto per lasciare artificiosamente aperta al problema la porta del legislatore ordinario.

L'innaturalità, l'antisocialità, la dannosità del divorzio, proclamate all'Assemblea Costituente, sono espressioni chiare della coscienza del popolo.

Questa coscienza è entrata nella Costituzione, per cui solo in conseguenza di un mutamento sostanziale di essa, sul piano della sovranità del popolo, può essere riesaminato il problema, ricorrendo alla fonte normativa costituzionale o almeno al *referendum* popolare.

L'articolo 29 indica come fondamento della famiglia il matrimonio.

Fondamento è radicamento, cominciamento, origine, base, condizione, presupposto. La famiglia ha la radice nel matrimonio; il matrimonio, come fondamento, condiziona e sostiene, costituisce e sviluppa i rapporti di famiglia.

Dalla società coniugale tra marito e moglie nascono i rapporti tra genitori e figli: due rapporti sociali, interdipendenti ed inscindibili.

La famiglia senza il matrimonio non esiste; il matrimonio la genera e le dà sostanza. Matrimonio e famiglia sono costituzionali, sia perché i rapporti matrimoniali e familiari hanno la stessa sostanza, sia perché la famiglia non nasce, non esiste e non vive senza il matrimonio. Il matrimonio dunque, è il principio della famiglia. La personalità dell'uomo si svolge nella famiglia a mezzo del matrimonio, sicché la personalità umana come si riempie dei diritti e dei doveri, così si svolge nei diritti e nei doveri familiari attraverso il matrimonio. Che anzi, essendo la famiglia un tutto composto, il tutto è anche

della stessa natura delle parti. Due elementi sociali costitutivi, nel loro ordine genetico, e cioè il rapporto tra i coniugi ed il rapporto tra genitori e figli, non possono non avere la stessa natura.

La relazione di fondamento è di principio di generazione e di creazione. Il matrimonio, in conclusione, per l'articolo 29, costituendo il fondamento della famiglia, ne è la causa ed il principio. In altri termini, come afferma l'Esposito, l'articolo 29 dichiara che solo i diritti della famiglia fondata sul matrimonio sono costituzionalmente garantiti; ma se è così, non può non ammettersi che costituzionalmente garantiti sono anche i diritti dell'unione nel matrimonio e nella famiglia.

Dal rapporto di principio di collegamento causale tra matrimonio e famiglia, si deduce la inscindibilità del vincolo matrimoniale e degli altri vincoli familiari. Se la famiglia, in quanto società naturale, cioè fondata sulla natura razionale dell'uomo, richiede comunanza di vita che ha il suo fine perfetto e la soddisfazione nell'intero godimento reciproco della personalità, il matrimonio, in quanto unione di vita, non può non essere senza termine, perpetuo indissolubile.

La famiglia ed il matrimonio sono collegati inscindibilmente per volontà costituzionale. Quando si afferma che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, si riconosce insieme l'esistenza di diritti naturali nella famiglia e l'esistenza di diritti naturali nel matrimonio. Non solo non vi è contraddizione, ma vi è integrazione. Chi va a nozze è l'uomo; sicché la famiglia nasce per libero incontro di volontà; è tanto essenziale il libero incontro, che se manca uno soltanto dei requisiti necessari, la famiglia non nasce. Epperò, giacché si sposa l'uomo, quando egli ha responsabilmente espresso la volontà, costituisce un nodo di volontà, una fusione di volontà, che è realtà nuova e necessitante, la quale si inserisce, con carattere di inconfondibilità, tra i rapporti della esistenza e della continuazione del genere umano.

Quando si parla di esistenza e di continuazione del genere umano, il riferimento è posto all'umanità ed alla società; sicché la famiglia è una realtà naturale ed il diritto alla famiglia è naturale.

La naturalità di questo diritto diviene inviolabilità ed intangibilità di doveri reciproci essenziali alla unione.

Lo Stato garantisce la inviolabilità e la intangibilità, che è di materia.

L'uomo e la donna possono unirsi senza il matrimonio; ma se celebrano il matrimonio

e costituiscono con esso la famiglia legittima, i rapporti di famiglia divengono obbligati e necessitanti.

Dunque, il matrimonio e la famiglia come realtà etico-spirituale, fondata sull'amore, per la espansione della personalità, affondano le radici nella essenza stessa della persona umana; la personalità dell'amore è carica di dignità umana, per cui il vincolo personale, assunto dal diritto, è indissolubile perché relativo a bene indisponibile.

L'articolo 2 della Costituzione, riferendosi alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'uomo, riconosce di diritto naturale la società intermedia tra l'uomo e lo Stato.

Si può affermare che la famiglia è la prima comunità intermedia, nella quale, anche visibilmente, si sviluppa l'uomo e fiorisce la sua libertà. Attraverso la famiglia si espande l'unione e si realizza il fondamentale dovere di solidarietà. Se la famiglia è una unità intermedia, essa si realizza come mediatrice di valore tra l'uomo e le altre società. Essa, una volta nata, ha una funzione permanente, trascendente le persone che la costituirono; non è, perciò, dissolubile. E come tale la vuole lo Stato in quanto: *a)* riconosce la priorità della sua struttura sociale; *b)* ne regola la formazione; *c)* ne tutela l'esistenza e lo sviluppo; *d)* l'aiuta per il conseguimento delle finalità e per l'adempimento dei compiti relativi; *e)* l'integra per il superamento delle sue carenze, come nel caso di incapacità dei genitori. Il fondamento della società familiare è anzitutto biologico ed è costituito dal fatto stesso della generazione. La società è un fatto esclusivo dell'uomo, nonostante che il fenomeno di socievolezza si riscontri anche nel mondo animale. Esiste un rapporto persona-società: è la persona umana, che in quanto dignità si socializza.

La società ha come base la persona umana; la persona umana ne è l'elemento costitutivo e consapevole, responsabile e libero. La società, ogni società è razionale valorizzazione della persona, perché sia rafforzata e perfezionata secondo le leggi della sua complessa natura, in modo da conservarne e perfezionarne la consapevolezza, la responsabilità, la libertà di elemento costitutivo del gruppo.

Impropriamente si parla di società animale; qui si tratta soltanto di un aggregato. Tra la società umana e l'aggregato animale vi è sostanziale differenza, derivante dalla natura razionale e psichica dell'uomo. L'uomo è capace di idee razionali; a questa capacità corrisponde il linguaggio, che serve a comunicare le idee e permette di istituire un collo-

quio perpetuo tra gli uomini e le generazioni susseguentisi. Il patrimonio di pensiero e di cultura passa nella storia, determinando l'incivilimento ed il progresso.

Il carattere di umanità, che è progressività e razionalità, distingue la società umana dall'aggregato animale. Sicché naturale è la società umana, in quanto fenomeno umano è condizione necessaria di vita per l'uomo; e naturale è la società, in quanto entità nuova vivente di vita propria in quanto organismo, essere, composto di più parti che adempiano funzioni distinte e con la loro azione coordinata concorrono a mantenere la vita del tutto pur potenziando e svolgendo la propria vita; sicché di diritto naturale è la società in quanto il coordinamento delle azioni concorrenti alla vita del tutto è regolato da norme derivanti dalla stessa natura dei soggetti collaboranti o dei rapporti integrantisi.

L'uomo si socializza nella famiglia, fondata sul matrimonio; è una unità organica razionale, che nasce dall'uomo e per l'uomo; e l'uomo è vincolo di sangue che si rinnova, è sentimento che espande, è volontà che si concretizza, è intelligenza che si riproduce, è corpo e spirito sostanzialmente uniti.

La famiglia, per tale ragione, è una società naturale, è una comunità di diritto naturale.

L'onorevole Badini Confalonieri (intervento del 15 aprile, *Atti Assemblea Costituente*, IV, 2902), in sede di Assemblea Costituente, criticò l'espressione società, consigliando di sostituirla con nucleo per avere la possibilità di comprendervi il carattere di indissolubilità che è « fondamentale e consostanziale al matrimonio e che il matrimonio distingue da ogni contratto ».

« Quando si afferma che la famiglia è una società naturale », osservò l'onorevole Moro (in Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria del 15 gennaio 1947, *Discussioni*, 102), « si intende qualche cosa di più dei diritti di famiglia. Non si tratta soltanto di riconoscere i diritti naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi ed i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare. Vi è naturalmente un potere legislativo dello Stato che opera anche in materia familiare; ma questo potere ha un limite precisamente in questa natura sociale e naturale della famiglia ».

Veniva posto in evidenza il principio essenziale derivante dalla naturalità della famiglia; il potere legislativo trova un limite

in questa natura sociale e naturale della famiglia.

Se ne deduce che la socialità e naturalità sono inviolabilità di diritti e fonti di stabilità dei rapporti; il matrimonio, per natura, è indissolubile. Il potere legislativo non poteva nello stesso momento ammettere e negare: ammettere l'indissolubilità consustanziale alla famiglia società naturale e negarla sopprimendo l'indissolubile dopo la parole « matrimonio ».

L'onorevole Corsanego (intervento del 2 aprile 1947, *Atti Assemblea Costituente*, IV, 3226) propose di sostituire la espressione società con l'altra, istituzione, ritenendola formula migliore. Egli affermò: « Però quello che importa è di affermare nella carta costituzionale che lo Stato non crea i diritti della famiglia, ma li riconosce, li tutela, e li difende, perché la famiglia ha dei diritti originari, preesistenti, e lo Stato non deve fare altro che dare loro la efficace protezione giuridica ».

L'onorevole Condorelli (intervento del 23 aprile 1947, *Atti Assemblea Costituente*, IV, 3266) chiese di sostituire alla espressione: « società naturale », l'altra: « comunità originaria », in quanto gli sembrava più esatta perché, « la famiglia non è una società, ma una comunità, in quanto la società ha una base volontaria e contrattuale, la comunità invece, ha proprio una base naturale. E se veramente a base del matrimonio sta la volontà, a base della famiglia non sta la volontà; basta pensare ai rapporti tra genitori e figli ».

Rimase l'espressione « società naturale », la quale ha un suo contenuto essenziale; e, in questo caso, contiene sia gli elementi della comunità sia quelli della istituzione. Una società naturale umana non può non essere una comunità di persone ed una istituzione, in quanto ha una base naturale ed una organizzazione di diritto naturale.

Dal travaglio dei lavori dell'Assemblea emerge chiara la *mens legis* costituzionale (intervento del 18 aprile 1947, *Atti Assemblea Costituente*, IV, 3950).

L'onorevole Ruggiero si chiedeva perché si volesse dare quella definizione di famiglia e rispondeva: « La ragione è questa: si vuole stabilire che la famiglia è una società naturale per poter stabilire un concetto di immanenza attraverso il tempo e la storia e, quindi, arrivare alla conseguenza della inscindibilità della famiglia ».

La ragione fu esattamente indicata: venne stabilito un concetto di immanenza che, per

sostanza, richiedeva la inscindibilità della famiglia e la indissolubilità del matrimonio.

L'articolo 29, dunque, attraverso l'espressione letterale, ed il significato strutturale e sistematico, definisce la famiglia società naturale e comunità fondamentale originaria; in essa l'uomo si integra e si espande; essa è immanente naturale.

Se è società di uomini la famiglia, i suoi rapporti, sono regolati in conseguenza ed in funzione della società e della razionalità dell'uomo; essa, cioè, è di diritto naturale: *ubi societas naturalis, ibi ius naturale*; è naturale, non fisica, per cui aberrante sarebbe la riduzione della famiglia al fatto fisiologico rappresentato dall'accoppiamento naturale, in quanto l'uomo ha la razionalità e la socialità.

« Naturale » è riferito alla società, cioè alla unione tra due esseri umani, che organizzano la loro vita in comune, creando quel *consortium omnis vitae* in cui il possesso fisico viene integrato dalla comunione spirituale. Naturale, dunque, la società nel senso pieno; e, perciò, è anche ordinamento di diritto naturale ed istituzione.

Dalla definizione costituzionale discende un limite al potere legislativo statale conseguente al richiamo al diritto naturale. E, se, costituzionalmente, la famiglia è società di diritto naturale, ne discende una indispensabile riconduzione del principio della indissolubilità nella sfera giuridica dell'ordinamento familiare. Dal fatto che la famiglia abbia una sua costituzione e dei diritti ad essa connessi, discende il criterio dell'indissolubilità del matrimonio.

L'indissolubilità del matrimonio è un corollario indefettibile della definizione della famiglia come società naturale.

La famiglia è istituzione in quanto società naturale. Il « naturale » va riferito alla società, cioè all'unione, con la quale due esseri umani, un uomo ed una donna, organizzano la loro « esistenza in comune, creando quel *consortium omnis vitae* in cui il possesso fisico è integrato dalla comunione spirituale ».

L'uomo è persona, soggetto autonomo, distinto, che suppone una natura razionale: la sua sostanziale autonomia postula la libertà e la libertà richiede il diritto, che ne è la garanzia. La natura dell'uomo, quindi, gli dà una indicazione ed una inclinazione specifica: la famiglia, che è la prima originaria insostituibile inderogabile società.

Se la famiglia è società naturale, è una istituzione, in quanto ha ordinamento originario, che la ordina dall'interno; è una so-

cietà di diritto naturale, con ordinamento a sé; perciò, è una istituzione.

Per sostenere che la famiglia non è istituzione, occorre dare all'aggettivo « naturale » un riferimento diverso da quello che ha e non riferirlo alla famiglia « naturale »; non è fisico. Il matrimonio, che è fondamento della famiglia, non può essere ridotto a fatto puramente fisiologico, sessuale.

Due principi necessariamente si deducono dall'articolo 29: 1) la famiglia è una istituzione, in quanto società umana; 2) la famiglia è società di diritto naturale. I due principi sono inscindibili tra di loro, in quanto la naturalità della famiglia è di base dell'istituzione e l'istituzione postula un diritto a sé, un ordinamento originario.

Il matrimonio è istituzione, come la famiglia: anzi è istituzione, che dà inizio ad altra istituzione, la famiglia.

Anche per il matrimonio, come per la famiglia, il diritto positivo sostanzialmente, abdica a favore del diritto naturale. Ciò che è strutturalmente naturale al matrimonio è regolato secondo il diritto naturale; la normazione naturale assume rilievo giuridico. In conseguenza, e non già soltanto perché il matrimonio è fondamento della famiglia, ma anche per la sua naturalità la sua umanità intrinseca, il matrimonio, è istituzione ed ordinamento.

Il matrimonio è una istituzione intesa come ente, e cioè come complesso di rapporti fondamentalmente determinato dalla stessa posizione o costruzione materiale della unità sociale.

Il matrimonio, invero, determina una comunità ed è costituito su una organizzazione unitaria della pluralità dei soggetti, specificata dal fine unitario ed unificante. Il fine ultraindividuale e la personalità dei soggetti, che costituiscono la unione, qualificano il matrimonio come istituzione.

L'uomo, in quanto persona, è organo di una moltitudine di istituzioni, alle quali dà la sua intelligenza, la sua volontà, la sua attività; non nascerebbero senza l'uomo, il quale in compenso, non potrebbe vivere al di fuori di esse. Non v'è, quindi, contrasto tra la persona umana e la istituzione. L'istituzione si sostanzia della personalità degli uomini che la costituiscono, mentre la personalità di ciascun membro si svolge arricchendosi, nella istituzione; v'è coordinazione razionale.

Il matrimonio crea una unità razionalmente organica, di cui gli organi sono persone, le quali rimangono irriducibilmente tali anche nello svolgimento delle loro relazioni. La per-

sona è diversa dalla istituzione, e la differenza è di natura, non biologica, ma giuridica, in quanto nell'istituzione sorge l'autorità; la legge biologica è indicativa; quella giuridica è imperativa. L'istituzione si sviluppa, come la persona si sviluppa; ed essa sul piano giuridico, rappresenta la categoria della durata e della continuità. Epperò, giacché l'uomo è insieme persona ed organo della istituzione, è se stesso rimane se stesso; ed attraverso il matrimonio, è membro della famiglia. La durata e la continuità riguardano la persona e la istituzione insieme e cioè i rapporti che si svolgono tra le persone che sono organi della istituzione.

L'indissolubilità del matrimonio è conseguenza, dunque, della concezione giuridica del matrimonio in quanto istituzione.

È stata posta una obiezione, che va subito confutata, sulla invalidità di una istituzione fondata su due persone.

Il Santi Romano (*L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze 1962, pagina 47) la pone e la confuta, affermando: « Il che si nota bene, non toglie che ci possono essere istituzioni in cui l'elemento personale sia rappresentato da due sole persone; senonché in tal caso è necessario che tale elemento sia integrato con qualche altro che abbia quella efficacia coercitiva ed unificatrice che altrimenti mancherebbe ».

Il matrimonio è un rapporto che ha un fine sopraindividuale e che tende alla generazione, alla moltiplicazione, alla pluralità; è, per questo, che di regola assume la figura giuridica della famiglia, cioè di una istituzione.

La famiglia ed il matrimonio, dunque, sono istituzioni, e perché il diritto positivo abdica a favore del diritto naturale nella normazione interna della famiglia; e perché gli scopi perseguiti sono meta-individuali; e perché sono prodotti molteplici effetti a riguardo dei terzi; e, perché sorge l'autorità, che è potestà dei genitori rispetto ai figli ed è primato nel matrimonio, reclamato dalla garanzia dell'unità familiare nell'ordinamento poggiato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

In sintesi, la famiglia è la sede di una vita giuridica interiore, che consiste nel rapporto tra i coniugi, tra genitori e figli; è una unità, razionalmente organica ed ordinata autoritativamente; è una organizzazione di persone, di mezzi e di fini, di uomini e di cose, qualificata dalla continuità non solo sentimentale, spirituale, ma anche giuridica, patrimoniale.

Se la famiglia è organizzazione sociale, qualificata da un rapporto organico, la posizione stessa dei membri dipende ed è dominata da

essa; si ha « una condizione, una posizione, una destinazione, uno *status* della persona ».

Per concatenazione se ne deduce che i rapporti familiari e matrimoniali, in quanto dominati da un fine superiore, gravitano sul momento del dovere, dell'essere, dell'obbligo.

Se l'uomo è persona ed organo, egli ha titoli giuridici relativi alla sua indipendenza personale, ed altri titoli giuridici relativi alla sua appartenenza alle istituzioni in cui si svolge la sua personalità: questo dualismo è provato anche dall'esperienza psicologica: io sono me stesso ed appartengo alla mia famiglia, al mio ordine di professione, alla mia patria, alla mia Chiesa.

Questo dualismo fondamentale all'interno dell'ordine giuridico, si riflette nella distinzione tra atti generativi di diritti subiettivi ed atti condizione di applicazione individuale di un ordinamento.

Questi ultimi non solo annodano legami tra soggetti di diritto preesistenti, ma fondano il soggetto di diritto che è l'istituzione oppure — ed è ancora un modo della fondazione — incorporano la persona in una posizione stabilita.

Il matrimonio richiede un incontro di volontà, ma non è contratto, come abbiamo dimostrato.

Il matrimonio è un atto di istituzione; è un negozio giuridico unilaterale.

Il regolamento dei rapporti matrimoniali è al di sopra della volontà dei coniugi, è un atto-condizione per realizzazione individuale dello statuto matrimoniale, ed un atto-fondamento della famiglia; è una istituzione che genera un'altra istituzione.

Nella famiglia-istituzione e nel matrimonio-istituzione la persona non è considerata in condizione di autonomia ma di subordinazione al fine superiore. In questa situazione giuridica, i legami matrimoniali e familiari si svolgono in funzione del conseguimento di tale fine superiore, che è permanente e costante. Sicché se il rapporto matrimoniale e familiare è rapporto organico, e non può non esserlo essendo un elemento ed un momento della istituzione, il legame matrimoniale non può non essere indissolubile, come indissolubile è il legame familiare.

Dalla definizione giuridica della famiglia e del matrimonio come istituzione e dalla determinazione della natura organica del rapporto matrimoniale e familiare si deduce la indissolubilità del vincolo matrimoniale, quale vincolo organico, duraturo, permanente, avente un fine superiore, cui la volontà è vincolata.

Se la famiglia è una società di diritto naturale ed una realtà sociale, essa inserisce il

naturale e l'etico-sociale nell'ordinamento giuridico statale.

I rapporti di famiglia e di matrimonio, regolati sotto il titolo secondo della Costituzione, sono rapporti etico-sociali; essi pertanto sono ordinati su norme giuridiche e morali, integrative e costituenti un tutto unico.

Il naturale è razionale ed etico; se diviene giuridico, non perde la naturalità, la razionalità, la eticità.

La famiglia, in quanto istituzione di diritto naturale, è ordinamento etico e giuridico; ed il matrimonio, in quanto fondamento della famiglia, è una fonte originaria di produzione e di individuazione del diritto.

Gli ordinamenti familiari, in quanto originari e sovrani, implorano interne fonti di diritto.

La giuridicità contiene anche la eticità, nel senso che esiste uno strato morale nella vita della famiglia tanto da potersi affermare che il diritto di famiglia è intrinsecamente, naturalmente etico.

La coesenzialità tra giuridico ed etico è determinato dalla compenetrazione tra il naturale ed il sociale.

La giuridicità propria ed organica della società familiare si caratterizza e si specifica per il fatto che essa non ripete la validità dallo Stato e non si trova in una situazione di dipendenza con l'ordinamento giuridico positivo.

La famiglia, come istituzione, qualifica, dunque, i rapporti personali, che, per le loro caratteristiche, anche se non si prestano ad una precisa individuazione, non per questo sono meno importanti e meno giuridici; ed il matrimonio come istituzione, in quanto fondamento della famiglia, genera e costituisce il fine superiore della famiglia.

Il matrimonio, al pari della famiglia, è istituzione di diritto naturale, in quanto essendo fondamento di una società naturale non può non essere essenzialmente naturale. Si tratta di due istituzioni originarie, in quanto in esse si concreta un ordinamento giuridico che non è posto da altra istituzione e che quindi, quanto alla fonte, è indipendente, perfetto, in quanto in pieno organizzate per il conseguimento del fine, coordinate, in quanto il matrimonio è fondamento della famiglia.

La definizione istituzionalistica del matrimonio e della famiglia importa l'indissolubilità del vincolo; questa è inerente alla istituzione di diritto naturale, qual è concepita dall'ordinamento costituzionale.

La portata giuridica dell'articolo 29, della definizione della famiglia come società natu-

rale fondata sul matrimonio, importa l'accettazione costituzionale della concezione della famiglia e del matrimonio, come istituzioni di diritto naturale e come ordinamenti originari, e reclama l'indissolubilità, come elemento essenziale, intrinseco al matrimonio.

In conclusione: l'articolo 29 ammette e riconosce che la famiglia è istituzione di diritto naturale, concettualmente oltre che storicamente, precedente allo Stato, ne riconosce i diritti fondati nell'ordine naturale e si impegna a non violarli; tanto significa che gli istituti di diritto familiare, incominciando dal matrimonio, sul quale quella società naturale si riconosce fondata, devono essere e conservarsi regolati secondo quell'ordinamento naturale, quale risulta dalla stessa realtà dei rapporti e della natura dell'uomo e come emerso dalle tradizioni e dal costume del popolo italiano.

E, pertanto, l'indissolubilità del matrimonio è costituzionalmente contemplata, in quanto elemento intrinseco e strutturale dell'atto, produttivo di diritti soggettivi a favore della persona e costitutivo di un ordinamento originario nel quale la persona è obbligata a poteri e doveri, per cui la indissolubilità è condizione indispensabile, continua e perpetua, per il loro esercizio immancabile.

Introdurre il divorzio è come costruire un'altra famiglia ed un altro matrimonio; è come eliminare il fondamento alla famiglia; è come abbattere il matrimonio, come fondamento della famiglia.

Impostato il problema della costituzionalizzazione del principio della indissolubilità del matrimonio ed esaminatolo in rapporto dell'unità etico-culturale della Costituzione ed ai principi fondamentali di essa, prima di costruire la struttura organica e di cogliere gli elementi essenziali dell'istituto, è il caso di determinare la portata dell'articolo 7, anche per i nessi che abbiamo colti tra questa norma e l'articolo 29.

A nostro parere, l'articolo 7 è di ostacolo insuperabile all'introduzione del divorzio, quanto meno nel matrimonio canonico trascritto.

È stata contestata la esattezza della tesi, sotto il duplice profilo della irrilevanza costituzionale del concordato (in quanto l'articolo 7 non costituirebbe neppure una norma di produzione giuridica) e della inutilità del richiamo all'articolo 34 del concordato (che non regolerebbe gli effetti del matrimonio).

Gli argomenti addotti per sostenere una tale opinione sono infondati, sia in quanto è incontestabile che la *mens* costituzionale del-

l'articolo 7 si formò con speciale riguardo all'articolo 34 del concordato che regolava il matrimonio, sia in quanto il concordato ha assunto rilevanza costituzionale almeno per una assimilazione di *iter* di produzione come si deduce dall'ultimo alinea dell'articolo 7, sia in quanto, infine, il matrimonio concordatario è, nel nostro ordinamento giuridico, un istituto autonomo per sé stante.

Quanto alla rilevanza costituzionale dei patti lateranensi ed alla portata dell'articolo 7, numerose sono le teorie, le quali possono così raggrupparsi: a) costituzionalizzazione formale; b) costituzionalizzazione del principio pattizio tra lo Stato e la Chiesa; c) costituzionalizzazione processuale o di assimilazione processuale dell'*iter* delle norme regolatrici dei rapporti tra Stato e la Chiesa.

In ogni caso, a parte la dimensione della costituzionalizzazione dei patti, unicamente corretta e logica appare la conclusione che per la modificazione non consensuale di patti lateranensi (trattato e concordato), è indispensabile una legge di valore costituzionale.

Ai patti lateranensi è stato conferito dall'articolo 7 uno speciale valore costituzionale, in quanto ne è ribadita la piena validità in forza di volontà costituzionale, la quale ha affermato che le relazioni tra lo Stato e la Chiesa continuano ad essere regolate dai patti stessi; ora sul piano costituzionale, in virtù del generale coordinamento delle norme nell'ordinamento, si pone per il cittadino, e lo vincola, un sistema di diritti e di doveri, anche in materia religiosa e matrimoniale, tra cui la libertà matrimoniale, intesa come scelta della forma matrimoniale con la conseguente immutabilità della legge regolatrice del rapporto.

L'articolo 7 costituisce il pilastro basilare del sistema giuridico attuale dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Il primo comma della norma « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », fissa un principio di fondo, riconoscendo che esistono, nella realtà sociale, due diversi ordini di rapporti, relativamente ai quali si esplica la potestà di regolamento giuridico.

Con la disposizione, è considerata, costituzionalmente, la autonomia originaria della Chiesa, cioè il fatto che la Chiesa costituisce, nella sua unità costituzionale, un ordinamento giuridico autonomo e primario; e quindi un ordinamento come quello dello Stato, sovrano all'interno ed indipendente all'esterno, e non già un ordinamento derivato e dipendente dallo Stato. Si ha in tal modo una dichiarazione di conoscenza della preesistenza dell'or-

dinamento ed un riconoscimento di validità: l'ordinamento della Chiesa preesiste al riconoscimento statale. Non è lo Stato a costituirlo; se così fosse, non sarebbe originario. Epperò, lo Stato lo riconosce, lo conosce, lo dichiara; la dichiarazione vuol dire limitazione costituzionale ai poteri dello Stato, nei confronti delle materie che si riconoscono di competenza della Chiesa.

In altri termini, sul piano giuridico, la Chiesa, come lo Stato è una società perfetta, per cui il suo ordinamento è originario, con la conseguenza, per lo Stato, di una limitazione dei poteri.

Agendo invece Chiesa e Stato nello stesso territorio, in funzione degli stessi soggetti, il complesso dei rapporti costituenti l'ordine proprio della Chiesa si pone come limite all'esercizio della potestà dello Stato nell'ambito stesso del diritto interno. V'è, cioè un « ordine » o, complesso di materie e di rapporti, che anche nel campo interno, è sottratto a priori alla competenza dello Stato e ritenuto di competenza esclusiva della Chiesa, e relativamente al quale « ordine », perciò, lo Stato adesso dichiara di ritenere che anche nei suoi riguardi ha vigore di diritto obiettivo quello che la Chiesa stabilisce.

Il limite ai poteri dello Stato, come prescrive l'altro comma dell'articolo 7, è dato in base al contenuto degli accordi lateranensi.

Si tratta di due principi distinti, affermati nei due commi; il primo riguarda la qualificazione delle due società, ciascuna, considerata in se stessa al di fuori di ogni contatto con l'altra (una considerazione statica); e l'altro riguarda i loro rapporti (una considerazione dinamica).

Il primo, però, è la premessa del secondo, in quanto, solo sul principio posto dal primo, può essere stabilito il modo di delimitare l'ordine di spettanze della Chiesa, stabilito dal secondo, nel senso, che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa rimangono regolati dai patti lateranensi.

In altri termini con il secondo comma dell'articolo 7 lo Stato ha stabilito che i suoi rapporti con la Chiesa cattolica restano regolati, specificamente dai patti lateranensi nel loro complesso unitario, e non già, in generale nei termini concordati.

Lo Stato, nel momento in cui si è dato un ordinamento costituzionale disciplinando i suoi elementi costitutivi, regolando le fonti creative del diritto e dei pubblici poteri, determinando gli organi superiori le loro competenze e responsabilità ed i reciproci rapporti, stabilendo la posizione dei cittadini e

dei gruppi sociali entro lo Stato, riconosce i diritti della Chiesa e delimita i suoi poteri rispetto ad essa solennemente affermando che i rapporti restano regolati dai patti lateranensi.

Il potere costituente, esercitando in modo originario la sovranità nella sua pienezza in virtù del *referendum* istituzionale del 2 giugno 1946, e del mandato di cui fu investita l'Assemblea eletta contemporaneamente, creò e strutturò lo Stato nuovo, democratico, repubblicano, considerando la Chiesa come istituto a sè estraneo, provveduto di sovranità originaria e organizzato come ordinamento giuridico primario, con il quale entra, cioè continua e rimane, in rapporti regolati dai patti lateranensi. Si tratta, perciò a nostro parere, di una dichiarazione costituzionale relativa ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, per cui, afferma il Petroncelli: « I patti lateranensi sono divenuti automaticamente la misura costituzionale della competenza che lo Stato ha attribuito all'ordine suo ed a quello della Chiesa ».

In tale situazione si può parlare di costituzionalizzazione ?

Certamente sì, purché alla costituzionalizzazione dei patti sia dato un valore non formale ma sostanziale nel senso che essi conseguono la stessa dignità, la stessa rigidità, la stessa rilevanza delle norme costituzionali.

I patti, se sono stati richiamati espressamente e continuano a regolare le relazioni tra lo Stato e la Chiesa in conseguenza ed in vista del rafforzamento giuridico-costituzionale, pur non inseriti formalmente nella Costituzione, hanno conquistato il senso e la portata della Costituzione; sono stati costituzionalizzati nel senso che, in sostanza, gli accordi nella loro unità e cioè nel loro complesso organico unitario hanno lo stesso valore costituzionale che hanno le norme della costituzione rispetto alle norme ordinarie.

Non si tratta di inserimento formale, di costituzionalizzazione formale, in quanto gli accordi non fanno parte della Costituzione, non sono entrati nella costituzione ma della costituzionalizzazione sostanziale di un principio.

Il De Giudice, riesaminando il problema del valore dell'articolo 7, ritiene di poter convenire con coloro che in tale secondo comma dell'articolo 7 vedono più semplicemente una norma strumentale, o sulla produzione giuridica, in quanto essa stabilisce: « 1) il modo con il quale debbono essere regolati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, e cioè in ogni caso a mezzo di concordati (concetto implicito

nella formulazione del precetto costituzionale); 2) il modo con il quale possono essere modificati i patti in parola, che si prescrive debbano continuare a regolare, quali essi sono, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ».

A nostra opinione non v'è contrapposizione tra la tesi della costituzionalizzazione del principio e quella della norma strumentale di produzione. Invero l'articolo 7 in una parte, ivi compreso l'alinea: « I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi » costituzionalizza il principio fondamentale della disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, come istituzioni originarie ed ordinamenti indipendenti, sulla base dei patti lateranensi; mentre nell'altra parte fissa la fonte emanatrice del diritto, e cioè la fonte normativa relativa alle modificazioni dei patti lateranensi.

Il primo comma è, come abbiamo detto, di premessa al primo alinea del secondo comma; ma l'uno e l'altro contengono la dichiarazione costituzionale di principio, mentre l'altra parte dell'articolo 7 indubbiamente pone norma strumentale di produzione giuridica.

Questa però, essendo norma relativa all'*iter* speciale di una legge di revisione costituzionale, ha portata costituzionale. Se le modificazioni unilaterali dei patti lateranensi devono seguire il procedimento di revisione costituzionale, la norma, che tale *iter* stabilisce, ha valore costituzionale.

La norma strumentale è subordinata alla norma sostantiva; e questa ha una duplice direzione di produzione: la legge ordinaria, quando si tratta di modificazione bilateralmente concordata; la legge costituzionale, quando si tratta di modificazioni unilaterali.

Di fronte a questa complessa disciplina non ha consistenza la opinione che non può parlarsi di costituzionalizzazione se vi sono delle norme modificabili con legge ordinaria.

La costituzionalizzazione riguarda il sistema nella sua unità, il principio; la norma dell'articolo 7 è, invero, sotto il titolo « Principi fondamentali ». La costituzionalità si riferisce alla norma creatrice del diritto.

Secondo questa norma costituzionale, quando le modificazioni dei patti sono concordate, cessa la riserva della legge di produzione costituzionale e rientra in applicazione il principio generale per il quale la convenzione (il trattato ed il concordato) viene tradotta con speciale provvedimento, in norma di diritto interno. Va distinta la norma produttrice e la norma prodotta: la prima regola la materia riservata alla Chiesa sul presupposto costitu-

zionale dell'incompetenza dello Stato, la quale cessa quando è raggiunto un accordo che va eseguito nell'ordine interno, la seconda, quando è di attuazione di una convenzione, non ha natura costituzionale.

È chiaro, quindi, che non si tratta di norma che ora ha portata costituzionale ed ora non l'ha; ma si tratta di norma costituzionale che disciplina il sistema di produzione di norme relative ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, tuttora regolati dai patti lateranensi.

Sicché, in sintesi, nell'articolo 7, è determinato un principio sostanziale ed un sistema di produzione: il principio sostanziale che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa rimangono concordatariamente regolati, ed attualmente, con quei determinati negozi giuridici bilaterali che sono i patti lateranensi.

La nostra tesi non è raggiunta dall'accusa di « assurdo costituzionale », la quale è fondata, per quella della costituzionalizzazione, in quanto, « vi sarebbero norme della Costituzione che possono modificarsi con legge ordinaria, quando le modificazioni siano state precedute da un accordo con la Chiesa ».

Chi ritiene che le norme del trattato e del concordato sono formalmente inserite nella Costituzione in maniera da formare un corpo di norme costituzionali, deve necessariamente concludere per la natura costituzionale, in ogni caso, di una legge di modifica.

Secondo la nostra ricostruzione, invece, la costituzionalizzazione riguarda il principio ed il sistema di produzione giuridica, secondo il quale è espressamente previsto che una norma relativa ad una modificazione concordata ha natura giuridica di precetto di attuazione di una convenzione tra Stato e la Chiesa.

Alla luce della ricostruzione posta appare semplicistica l'opinione, per la quale l'articolo 7, secondo comma, direbbe soltanto che il procedimento di revisione costituzionale non è richiesto per la ragione che le norme dei patti lateranensi non hanno valore costituzionale, in quanto, se così non fosse, non basterebbe l'accordo con l'altra parte interessata per derogare al procedimento di revisione costituzionale.

In questa chiave all'articolo 7 è attribuito un precetto solo: che le eventuali norme contenute nel trattato e nel concordato debbono essere prodotte attraverso un determinato *iter*; cioè l'accordo bilaterale. E questa sarebbe una incongruenza, in quanto è fuori discussione che i patti lateranensi possano essere modificati solo mediante accordo bilaterale; ma non si comprende come e perché le norme interne

possano e debbano essere modificate soltanto attraverso l'*iter* dell'accordo bilaterale.

La stretta connessione tra le parti dell'articolo 7, anzi la subordinazione dell'una all'altra indica la portata dell'intera disposizione, nel senso che la norma strumentale, lungi dal contrastare il precetto sostanziale, ne è al servizio, ne è solo strumento per la produzione.

In definitiva l'articolo 7, non si occupa direttamente del problema interno della modificazione della legge 27 maggio 1929, n. 810, stabilendo che si richieda il procedimento di revisione costituzionale per la sua modificazione mediante l'accordo con la Santa sede; ma dispone « che la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa non cambia natura nel caso di una modificazione dei patti lateranensi, accettata dalle due parti, ossia che la modificazione fatta con questa procedura bilaterale « non costituisce per lo Stato una violazione dell'obbligo costituzionale di mantenere in vita i patti lateranensi ».

Il problema della legislazione interna è derivato, nel senso che lo Stato italiano, con legge ordinaria, dà esecuzione alle modificazioni. Sicché è sancito per lo Stato l'obbligo costituzionale di mantenere in vita i patti lateranensi: e ciò è costituzionale; è la statuzione sostanziale di principio che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa debbono essere regolati concordatariamente e che il sistema di produzione delle norme avviene per legge costituzionale quando si tratta di modificazioni non concordate.

La opinione che l'articolo 7 costituisca una norma programmatica non regge, in quanto questa è figura elaborata per riportare nel novero delle norme giuridiche anche quelle cosiddette direttive, contenenti « massime, consigli, istruzioni, ammonimenti, programmi », e cioè portanti un criterio generale cui deve essere uniformata la regolamentazione concreta di tutta una serie *a priori* indefinita di situazioni particolari.

L'articolo 7, invece, pone un principio costituzionale.

Inesatta appare, alla luce di quanto detto, l'altra opinione, secondo la quale l'articolo 7 contiene il rinvio non alle norme dei patti, ma soltanto ai loro principi informativi, i quali soltanto avrebbero acquistata rilevanza costituzionale.

L'articolo 7 regola costituzionalmente i rapporti tra lo Stato e la Chiesa ed i patti lateranensi vanno considerati nel sistema e non già solamente in trasparenza, nei principi in-

formatori, come l'articolo 1 del trattato e gli articoli 34 e 36 del concordato. Il sostenere che soltanto questi principi non potrebbero essere violati dal legislatore italiano, che sarebbe libero di regolare diversamente con legge ordinaria tutta l'altra materia pattizia, significa annullare o almeno limitare arbitrariamente la portata dell'articolo 7.

Il richiamo ai patti viene del tutto svuotato di importanza, mentre non viene in alcun modo tenuto presente il fine del potere costituente di dare ai patti maggiore stabilità anche dal punto di vista dell'ordinamento giuridico interno.

Arbitraria, come è evidente, appare la opinione di chi ritiene che l'impegno di osservare i patti lateranensi, previsto dall'articolo 7, si riferisca al futuro. Secondo questa tesi, l'articolo 7, avrebbe una forza corrosiva, un contenuto rivoluzionario nei confronti dei patti lateranensi, che sarebbero stati superati per volontà costituzionale.

La tesi è contro la lettera e lo spirito dell'articolo 7 che ha costituzionalizzato un principio ed un sistema per cui i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato continuano ad essere regolati secondo i patti lateranensi; ne è riprova che le modificazioni, concordate di tali patti, che entrano a formare il contenuto nella legge 27 maggio 1929, possano intervenire con procedimento legislativo ordinario a seguito di accordi tra Stato e Chiesa. Invero è previsto il sistema di produzione di norme, sia per le modificazioni concordate sia per quelle non concordate; e ciò dimostra la confermata validità dei patti, con rilevanza costituzionale nel caso di modificazioni concordate. Come è giuridicamente logico, gli accordi si pongono come elementi formali presupposizionali d'ordine costituzionale per la validità della legge modificatrice, con la conseguente sindacabilità da parte della Corte costituzionale della loro esistenza e della ampiezza del loro contenuto, in rapporto alla legge emanata nelle forme ordinarie.

Amnesso che la Costituzione, attraverso l'articolo 7 ha rafforzato, al livello costituzionale, i patti nella loro unità, cioè nel loro complesso organico essenzialmente unitario, ne deriva che nessuna delle norme del sistema possa ritenersi caduta o implicitamente abrogata.

Se per disposto costituzionale, ogni modificazione, anche parziale, deve seguire il sistema indicato di produzione giuridica, se ne deduce la ultrattività e sopravvivenza di tutte le norme dei patti, tra cui l'articolo 34. Ogni modificazione deve essere espressa.

L'articolo 34, quindi, come le altre norme dei patti, ha pieno vigore nell'ambito del sistema costituzionale, e con la portata che gli deriva dall'articolo 7.

Data la fondamentale importanza dell'articolo 34 del concordato, non può riconoscersi che in esso è posto un principio informatore, per cui anche chi ha sostenuto il richiamo in trasparenza e cioè ai principi informatori, gli ha attribuito rilevanza e vigore in forza dell'articolo 7.

Potrebbe sostenersi che, ponendo il secondo comma dell'articolo 7, come abbiamo dimostrato, una norma di produzione giuridica, quando afferma che per mutare il concordato, e quindi, anche l'articolo 34 dello stesso, occorre o un accordo bilaterale fra le altre parti o una legge costituzionale, nessuna rilevanza abbia la questione relativa alla costituzionalizzazione dei patti lateranensi; ma tale affermazione sarebbe inesatta. Si tratta invero, come abbiamo già detto, di due norme, di cui la prima di natura sostanziale. L'articolo 7, costituzionalizzando il principio fondamentale che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai patti lateranensi, ha creato nell'ordinamento giuridico un sistema particolare, uno *ius singulare*, « rispetto alla materia cui si riferiscono, e, quindi, come una zona, per così dire, riservata, posta al di fuori delle influenze di ogni altra norma, costituzionale e non »; in conseguenza le disposizioni dei patti devono ritenersi, per la loro specificità prevalenti « di fronte ad ogni altra norma costituzionale allo stesso oggetto, e che, per l'intrinseco loro carattere, hanno a loro volta efficacia sulle altre fonti di diritto italiano ».

L'articolo 34, in quanto, specifico all'istituto del matrimonio, dal momento che è richiamato dall'articolo 7, deve considerarsi prevalente anche in rapporto all'articolo 29 costituendo una norma particolare di fronte ad una norma generale. Ciò significa, in termini giuridico-costituzionali, non soltanto prevalenza di norme, come di quelle di cui all'articolo 34, commi quarto e sesto, circa la competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause per nullità dei matrimoni canonici trascritti, sugli articoli 101 e 102 della Costituzione sulla funzione giurisdizionale e sul divieto di giudici straordinari o giudici speciali, ma anche rilevanza costituzionale sostanziale, per cui una modificazione dell'articolo 29 in materia matrimoniale per conquistare valore anche per il matrimonio canonico trascritto, dovrebbe essere espressamente riferita all'articolo 34 del concordato ed all'articolo 7.

In definitiva, l'articolo 34 del concordato per il richiamo dell'articolo 7 assume anima costituzionale, per cui una sua modificazione deve essere specifica e tassativa, in quanto relativa ad un principio fondamentale della struttura dello Stato, quello, cioè, che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, definiti ordinamenti originari ed indipendenti.

Nella linea della dualità di ordinamenti e della loro originarietà ed autonomia, lo Stato dichiara aver vigore di diritto obiettivo quello che la Chiesa, nel proprio ordine, stabilisce per quanto di sua competenza.

Dal principio costituzionale, stabilito dalla prima parte dell'articolo 7 deriva la rilevanza automatica del diritto canonico, attuale o futura, come ordinamento giuridico originario statale, e in virtù del rinvio basato sul presupposto costituzionale dell'incompetenza dello Stato a regolare la materia, e in forza di rinvio positivo fatto dallo Stato per una determinata materia.

Attraverso l'articolo 34, pertanto, si ha la efficacia delle norme canoniche sul matrimonio, nel senso che lo Stato italiano, attribuisce valore di diritto obiettivo a quelle norme stabilite dalla Chiesa. In conseguenza, lo Stato, ove tentasse di modificare, direttamente o indirettamente, le norme canoniche ed ove modificasse l'istituto e l'ordinamento del matrimonio, come disciplinato dal diritto canonico, violerebbe non soltanto il concordato ma anche, e prima del concordato, il principio costituzionale consacrato nella prima parte dell'articolo 7 sulla disciplina dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

Lo Stato, quindi, quanto al matrimonio religioso scelto dal cittadino italiano, nella sfera della sua libertà matrimoniale, riconosce pieno vigore di diritto obiettivo alle norme di diritto canonico che lo disciplinano. E se il matrimonio canonico è essenzialmente, intrinsecamente indissolubile, non può lo Stato dichiararlo dissolubile; sarebbe una violazione non solo del concordato ma anche della Costituzione e del primo comma dell'articolo 7 per superamento dei limiti di incompetenza costituzionale e del secondo comma dell'articolo 7 per contrasto con la rilevanza costituzionale assunta a suo mezzo dall'articolo 34 del concordato.

Vi sono, dunque, vincoli concordatari e costituzionali all'introduzione del divorzio per il matrimonio canonico, per cui non può seriamente affermarsi, come ha fatto il Giorgianni, che « il legislatore non ha considerato il divorzio come contrario a quei principi fondamentali, inderogabili che costituiscono la

intangibile colonna su cui l'ordinamento poggi» in quanto il divorzio per il matrimonio canonico è contrario ai principi di autodisciplina e di limitazione di competenza di cui all'articolo 7, prima parte, nonché a quello di costituzionalizzazione sostanziale dei patti lateranensi (nel senso da noi determinato).

Secondo il parere della Commissione affari costituzionali non esistono ostacoli concordatari e costituzionali all'introduzione del divorzio.

Abbiamo indicato i limiti costituzionali nascenti dall'articolo 7; è il caso di considerare gli ostacoli concordatari.

Viene affermato: a) che non esiste influenza alcuna del regolamento canonico del rapporto matrimoniale nei confronti del rapporto civile; b) che la riserva di giurisdizione in materia matrimoniale a favore della Chiesa non ha nessuna rilevanza per la regolazione sostanziale del vincolo e per l'indissolubilità del matrimonio canonico; c) che, quanto al vincolo matrimoniale, la regolazione dell'istituto è esclusivamente dell'ordinamento giuridico italiano; d) che il principio dell'indissolubilità del matrimonio fu consociato nella legislazione ordinaria ma senza che il legislatore si sentisse vincolato nella libertà della decisione ad impegno assunto in sede di concordato.

Se ne deduce che non esiste ostacolo alcuno concordatario a che il legislatore italiano, con legge ordinaria, introduca il divorzio per il matrimonio, sia esso canonico sia puramente civile.

Gli argomenti non resistono ad una seria critica; anzi, a nostra opinione, il principio dell'indissolubilità del matrimonio fu consociato nella legislazione ordinaria anche in esecuzione di un impegno assunto dallo Stato, per cui indissolubile, in forza dell'articolo 34 del Concordato, non è solo il matrimonio canonico ma anche il matrimonio puramente civile.

Sino al Concordato tra la Chiesa e lo Stato, la società coniugale legittima, per l'ordinamento italiano era quella del matrimonio civile; il matrimonio civile, regolato nel suo sorgere e nel suo sviluppo, autonomamente dallo Stato, era « obbligatorio ». Quindi dal 1° gennaio 1866 all'8 agosto 1929 nel diritto matrimoniale italiano ebbe vigore il principio dell'esclusività del matrimonio civile e della irrilevanza del matrimonio religioso; dopo, con il ripudio di tale principio ed in virtù dell'articolo 34 del Concordato, secondo la disciplina data dagli articoli 7 e 12, legge 24 giugno 1929, n. 1159, e articoli 25 e 28

del decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente le norme per l'attuazione della detta legge, la famiglia legittima secondo il diritto italiano poteva nascere secondo, tre tipi di matrimonio; il canonico, il civile, l'acattolico.

Il matrimonio civile diveniva « facoltativo »: al cittadino italiano veniva data la facoltà di scelta del tipo del matrimonio. Sicché da una parte venivano riconfermati i due principi, del diritto dello Stato a regolare, nell'ambito del territorio, il sorgere e lo svolgersi della famiglia e del compito dello Stato e garantire la « libertà religiosa » di tutti i cittadini, e dall'altra veniva ripudiato il principio dell'esclusività del matrimonio civile con la conseguenza che per i cittadini valessero norme non assolutamente uguali quanto alla costituzione del vincolo e al giudizio della sua validità e quanto alle forme di scioglimento di esse.

Come la libertà di matrimonio si esaurisce col matrimonio, così la libertà di scelta del tipo di matrimonio si esaurisce con la celebrazione del matrimonio: la scelta diviene definitiva e da essa consegue la immutabilità del regime giuridico del matrimonio.

Dunque, tre tipi di matrimonio vi sono, con la libertà di scelta da parte dei cittadini, e con la conseguente immutabilità del regime matrimoniale scelto; attraverso la scelta del matrimonio e la scelta del tipo di matrimonio il diritto di libertà si dinamizza in una uguaglianza sostanziale. La eguaglianza non è formale è sostanziale. La vera uguaglianza non è meccanica; se fosse meccanica, sarebbe negatrice dell'individualità e della libertà. Nella multiforme disuguaglianza della realtà deve essere garantita la parità giuridica, per cui possono essere regolate in modo diverso situazioni diverse.

Per rispetto alla libertà religiosa (la Costituzione nuova con l'articolo 3 ha confermato ed arricchito il principio) al cittadino è dato di scegliere il tipo di matrimonio.

La scelta del cittadino deve avvenire in rapporto ad una pluralità di tipi di modelli: se tutti i tipi, i modelli, fossero eguali, la scelta sarebbe illusoria ed il diritto alla scelta sarebbe inesistente.

È per questo che il matrimonio canonico non può non essere diverso da quello civile: se fosse sostanzialmente uno, si ritornerebbe alla obbligatorietà.

Si può osservare che la diversità sussiste perché la forma di celebrazione è diversa: una diversità di rito.

La scelta del rito sarebbe una scelta vuota; mentre, in realtà, in sede di celebrazione, si

ha un incontro di volontà costitutivo del vincolo. In altri termini, i tre tipi di matrimonio sono tre forme di negozio giuridico unilaterale, costitutivo del vincolo matrimoniale, che è fondamento delle norme della legislazione civile; il matrimonio si costituisce secondo il modello scelto e rimane immutabilmente governato, nella sua essenza, secondo quel tipo.

Il matrimonio canonico, regolato dall'ordinamento canonico, una volta trascritto, consegue gli stessi effetti del matrimonio civile; esso quindi, rimane in sè governato, anche nei riguardi del diritto italiano, dalle norme del diritto canonico, per la disciplina sostanziale (cioè per le condizioni di esistenza, per quelle relative alla capacità degli sposi e alla validità del loro consenso, ecc.) oltre che per la forma di celebrazione.

Il sistema giuridico matrimoniale, in sintesi, si svolge sul riconoscimento della efficacia civile del matrimonio canonico, regolato e celebrato secondo le norme del diritto canonico: a) perché per l'articolo 34 del Concordato, vengono riconosciute « al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili »; b) perché l'articolo 82 del codice civile riconferma che il matrimonio canonico « è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali sulla materia »; c) perché le norme del diritto canonico in materia di matrimonio hanno efficacia per il diritto italiano, aggiungendosi, per il rinvio speciale ad esse fatto dall'ordinamento italiano, a quelle altre norme canoniche di automatico rilievo in virtù del rinvio generale basato sul presupposto costituzionale dell'incompetenza dello Stato a regolare la materia; d) perché a conferma della disciplina canonica sostanziale del matrimonio canonico è riconosciuta dallo Stato la competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici « per le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dei matrimoni rati e non consumati »; e) perché l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, Disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, espressamente richiamato dall'articolo 82 del codice civile, riconferma che il matrimonio, canonicamente celebrato, secondo le norme sostanziali e procedurali del diritto canonico, rimane regolato dal diritto canonico, per cui solo quando è dichiarato canonicamente invalido e, nei casi stabiliti, canonicamente sciolto, cade anche per lo Stato; f) perché, quindi, il matrimonio canonico rimane anche per l'ordinamento dello Stato, un istituto autonomo per sé stante; g) perché, in fine, il negozio

giuridico costitutivo del vincolo matrimoniale, in quanto distinto dalla società familiare che ne nasce, ha una autonomia di disciplina giuridica, per cui il matrimonio canonico trascritto, per la sostanza, per la forma di celebrazione, rimane regolato dal diritto canonico, mentre gli effetti, e cioè i rapporti ed i diritti della società familiare, sono regolati dalla legislazione civile.

La Commissione affari costituzionali nega una diretta influenza del regolamento canonico del diritto matrimoniale nei confronti del regolamento civile del medesimo rapporto e, cioè, disconosce che tale riconoscimento di effetti costituisca una recezione delle norme canoniche nel sistema italiano: esclude da una parte che le norme canoniche, come tali, ricevano diretta applicazione nell'ordinamento italiano, posto che la celebrazione del matrimonio avviene davanti al ministro del culto cattolico; e dall'altra che la situazione concreta che si costituisce nel sistema italiano, in conseguenza della trascrizione di un matrimonio concordatario sia quella stessa che si costituisce nell'ordinamento canonico, dato che rispetto al sistema italiano sorge pur sempre e soltanto un vincolo matrimoniale identico a quello che sorge in virtù del matrimonio civile. E la tesi di un autore, il Pau. (*Il divorzio: Nuovissimo digesto italiano*, VI, 66). Il Pau (ivi, pagina 67) anzi aggiunge che « neppure sotto l'aspetto che è proprio nel fenomeno del riconoscimento delle situazioni giuridiche straniere, può ammettersi che le norme canoniche relative al sacramento del matrimonio acquistino diretta efficacia nell'ambito del sistema italiano, in quanto tale efficacia potrebbe configurarsi solo nel caso in cui la situazione che si costituisce nell'ordinamento italiano in virtù del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico fosse quella stessa che si costituisce nell'ambito dell'ordinamento della Chiesa ».

Le tesi sono arbitrarie e portano ad una inconcepibile sconnessione in un sistema giuridico, che necessariamente deve essere armonico.

L'arbitrarietà viene dimostrata da argomenti ed osservazioni insuperabili.

Quanto al matrimonio canonico trascritto si hanno due legislazioni diverse per la fonte da cui emanano, per i loro istituti, per le capacità e le incapacità cui danno vita, per gli organi giudiziali ai quali è affidata la risoluzione delle controversie nell'applicazione delle loro norme: il diritto canonico regola la disciplina sostanziale del vincolo e la forma di

celebrazione, il diritto civile regola gli effetti civili.

Il Concordato non ha attuato una recezione generale delle norme canoniche; l'ordinamento giuridico italiano ha regolato le relazioni con l'ordinamento giuridico della Chiesa sulla base del rinvio formale e presupposizionale.

Lo Stato italiano, in virtù del Concordato prima ed ora anche dell'articolo 7 della Costituzione, presuppone la Chiesa ed il suo ordinamento come istituzioni originarie ed indipendenti dalle quali trae conseguenze proprie, e presuppone anche singoli istituti, come il matrimonio canonico richiamati nella legislazione italiana con finalità regolatrici immediate e dirette. Sicché l'ordinamento italiano rinvia al diritto canonico, non incorporando le norme del diritto statale, ma astenendosi dal regolare il rapporto e riconoscendo valore alla disciplina giuridica data dal diritto canonico; ma, oltre al rinvio formale, non materiale, si ha presupposizione, in quanto lo Stato disciplina gli effetti civili del matrimonio canonico, ed i cui elementi essenziali sono validamente regolati dal diritto canonico.

In definitiva, attraverso l'articolo 34 del Concordato non si ha un fenomeno di statizzazione delle norme di diritto canonico, ma quello di rinvio formale e presupposizionale; lo Stato riconosce la competenza della Chiesa a regolare il matrimonio ed attribuisce effetti civili al matrimonio religioso, senza che vi sia trasformazione del matrimonio religioso in matrimonio civile con regolamento a mezzo di norme statuali che solo materialmente sono uguali a quella della Chiesa. Lo Stato vuole, invece, che il matrimonio rimanga un sacramento, che esso si dichiara incompetente a regolare, e al quale, tuttavia, attribuisce rilevanza per il proprio diritto.

Le norme canoniche quindi, hanno rilevanza per il diritto italiano; la situazione che si costituisce nell'ordinamento italiano in virtù del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico, è complessa, in quanto alla situazione, costituitasi nell'ambito del diritto canonico, e che rimane qual è, si aggiunge la situazione della efficacia civile.

Abbiamo detto che il matrimonio canonico è istituto autonomo, a sé: esso nasce e viene regolato dal diritto della Chiesa, che è un ordinamento giuridico a sé, separato e indipendente da quello dello Stato originario. Nell'ambito del sistema costituzionale della pluralità degli ordinamenti giuridici, sia in base ad un coordinamento richiesto dalla perfezione del sistema, ed ora

basato su una specie di rinvio generale basato sul presupposto costituzionale della incompetenza dello Stato a regolare la materia, sia in virtù del rinvio speciale, per la materia matrimoniale, lo Stato non solo riconosce il matrimonio come sacramento, e cioè come istituto autonomo regolato dal diritto canonico e quindi, non solo riconosce a tale istituto gli effetti che l'ordinamento canonico gli attribuisce per cui, come tale, in virtù del riconoscimento, consegue efficacia civile; ma a tali effetti ne aggiunge degli altri che si dicono civili, statali, che sono intrinsecamente diversi e che da per sé non potrebbe conseguire per forza del diritto canonico.

Il matrimonio canonico mantiene la sua autonomia per struttura e per essenza, regolato dal diritto civile; riceve, però altri effetti in virtù dell'ordinamento statale. L'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, esecutivo dell'articolo 34 del Concordato, vitalizzato dall'articolo 82 del codice civile, stabilisce che il matrimonio canonico produce gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto.

La trascrizione rappresenta uno degli elementi costitutivi, i quali devono necessariamente integrare il matrimonio, contratto e celebrato secondo la legge canonica affinché esso produca effetti civili; essa non è una semplice registrazione probatoria, ma costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili; poiché in mancanza di essa, il matrimonio canonico rimane un atto a sé, con il valore attribuitogli dal diritto canonico; sicché la trascrizione è un elemento essenziale del matrimonio contemplato dalla legge concordataria, ma non perciò è del tutto autonomo; il matrimonio canonico, attraverso la trascrizione, acquista pieno valore di fronte alla legge civile e conquista altri effetti statuali, con efficacia risalente al momento in cui la celebrazione è avvenuta.

Non si hanno due atti o due istituti, a sé stanti: l'uno religioso, considerato unicamente come sacramento, l'altro civile, squisitamente civile; ma un matrimonio, che, quanto agli effetti, con la trascrizione, diviene una fattispecie complessa.

Il matrimonio è uno solo: è il matrimonio canonico trascritto; è matrimonio canonico, regolato nella sostanza e nella forma dal diritto canonico; ed è matrimonio che produce gli stessi effetti del matrimonio civile, in quanto la trascrizione ne è la condizione.

Il matrimonio canonico è dunque uno dei tre tipi di matrimonio « coesistente » nell'attuale diritto italiano ed è una delle tre forme

del negozio giuridico costitutivo del vincolo e dello stato matrimoniale; esso è entrato, pertanto, nel diritto italiano come un istituto autonomo, a sé stante.

Che sia così, oltre che dalle osservazioni poste, lo si deduce da altri argomenti: a) il matrimonio canonico nasce, vive, muore; può conseguire l'efficacia civile e può non conseguirla per mancanza di trascrizione o per intrascrivibilità. Ciò dimostra che l'efficacia civile è data al matrimonio, sorto e governato dalle norme canoniche; b) l'atto con cui i vincoli sorgono è uno solo: quello canonico. L'atto, l'unico atto, è trascritto; è questo atto che consegue effetti civili dopo la trascrizione; c) lo scioglimento del vincolo, come per il matrimonio « rato e non consumato » rimane regolato dalle norme processuali e sostanziali di diritto canonico, mentre viene civilmente riconosciuto sul presupposto e nei limiti dell'esistenza del provvedimento ecclesiastico di dispensa; d) l'invalidità del vincolo matrimoniale, canonicamente concluso, è accertata secondo le norme di diritto canonico dai tribunali e dicasteri ecclesiastici.

Il matrimonio canonico, entrando nel diritto italiano come istituto autonomo a sé, conserva la sua intrinseca indissolubilità. Lo Stato riconosce il matrimonio nella sua essenza e struttura, nella sua disciplina giuridica, condizionatamente alla trascrizione, gli riconosce efficacia civile: « gli stessi effetti del matrimonio civile ».

Il riconoscimento della disciplina canonica impone che l'ordinamento giuridico italiano, non può regolare il rapporto già regolato. Non si può quindi, da parte dello Stato disciplinare il matrimonio canonico e dichiararlo dissolubile mentre per sé in virtù della disciplina giuridica in cui è nato, è indissolubile.

Il matrimonio canonico trascritto, dunque, ha una fonte particolare di indissolubilità; il diritto canonico.

Il matrimonio, secondo il diritto canonico è società, è negozio unilaterale, è istituzione, è sacramento; il negozio è inseparabile dal sacramento; per le persone che sono capaci di riceverlo.

Secondo la dottrina cattolica, il matrimonio è istituto naturale, cioè di diritto divino ed è l'unione più intima di un uomo e di una donna, istituito da Dio stesso per la procreazione della prole ed il vicendevole aiuto. Suoi caratteri essenziali sono l'unità, cioè la monogamia e l'indissolubilità. In corrispondenza ai tre fini del matrimonio, in base ad un passo di sant'Agostino, si distinguono tre

beni (*bona*) del matrimonio cristiano: il *bonum prolis*, che consiste nella procreazione e educazione cristiana della prole; il *bonum fidei*, che consiste nella fedeltà che un coniuge deve serbare all'altro; il *bonum sacramenti*, che consiste nella indissolubilità del vincolo matrimoniale e della comunanza di vita.

Quanto al *bonum sacramenti*, cioè all'indissolubilità del vincolo matrimoniale, si distingue secondo che sia avvenuto o non l'atto coniugale con cui gli sposi diventano una sola carne, in quanto solo dopo la consumazione dell'atto coniugale, il matrimonio è assolutamente indissolubile. Non si tratta quindi, di un caso di scioglimento di matrimonio, nella dottrina canonistica, ma di inesistenza della indissolubilità.

Non si può, perciò, seriamente sostenere che la dissolubilità del matrimonio dal diritto canonico passi all'ordinamento civile; ma può soltanto dedursi un argomento di riconferma dell'autonomia dell'istituto del matrimonio e del suo regolamento in virtù delle norme canoniche.

In conclusione, l'ordinamento canonico ignora il divorzio e proclama l'indissolubilità del matrimonio ricollegandone il fondamento al carattere sacramentale del vincolo, che si costituisce fra i coniugi.

Lo Stato, quindi, dandogli efficacia civile con la trascrizione del matrimonio canonico, lo accoglie quale è nel diritto canonico, intrinsecamente indissolubile. Lo Stato, volendo introdurre il divorzio anche per il matrimonio canonico trascritto, deve rinunciare al sistema concordatario e costituzionale della pluralità degli ordinamenti giuridici e del rinvio formale e presupposizionale, ritornando al matrimonio civile unico, obbligatorio.

Si sono peraltro confusi gli effetti civili con la indissolubilità. L'indissolubilità non è un effetto; comunque, l'indissolubilità è regolata dall'articolo 34. L'articolo 34 del concordato e l'articolo 5 della legge di esecuzione, con precisione chiara indicano la fonte della indissolubilità del matrimonio canonico. L'articolo 5 usa una espressione, più tecnicamente precisa, quando al « riconosce » sostituisce il « produce » ma riconferma esattamente il contenuto dell'articolo 34 del Concordato.

Nella relazione del capo del Governo e del ministro della giustizia presentata alla Camera dei deputati il 30 aprile 1929 ed al Senato il 16 maggio 1929 sul disegno di legge per l'esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 in

rapporto all'articolo 34 del Concordato è rilevato: « La unificazione del rito mentre costituisce un omaggio reso alla santità del matrimonio come sacramento, creerà contrasti e dualismi dannosi all'ordine dello Stato e della morale civile ». E, nella relazione del ministro della giustizia e degli affari di culto, sul disegno concernente le « Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio », sempre per quanto riguarda il detto articolo 34 si rileva: « Questa dichiarazione fondamentale è ripetuta nell'articolo 5 del progetto, il quale determina anche la sfera di applicazione del regime concordatario, in perfetta conformità dell'articolo 34 del Concordato. Vi è una lieve differenza di forma nei due testi, in quanto il Concordato parla di sacramento di matrimonio regolato dal diritto canonico, e l'articolo 5 del progetto di legge fa menzione di « matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico secondo le norme del diritto canonico ».

Nel Concordato, atto bilaterale, come tale proveniente anche dall'autorità ecclesiastica, giustamente è affermato il carattere sacramentale che la dottrina cattolica attribuisce al matrimonio, ma in una legge dello Stato sembra più opportuno non complicare con concetti teologici la determinazione della sfera di applicazione della legge stessa.

Sicché nel Concordato e nella legislazione concordataria italiana al matrimonio canonico trascritto è riconosciuto il carattere di sacramento.

Una conferma è data dall'ultimo capoverso dell'articolo 34 del Concordato per il quale le cause di separazione personale relative al matrimonio canonico trascritto sono affidate alla autorità giudiziaria civile, mentre per il quarto comma dello stesso articolo, le cause concernenti le nullità sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

Oggetto di giudizio è lo stesso matrimonio: il matrimonio canonico trascritto, il matrimonio canonico sacramento. L'unitarietà giurisdizionale, pur nella differente attribuzione di competenza, riconferma la unitarietà sostanziale dell'istituto con la sua indissolubilità.

La necessità poi di dichiarare esecutivi nel nostro ordinamento la sentenza o il provvedimento proveniente dall'autorità ecclesiastica di cui all'articolo 34 del Concordato e dell'articolo 17 della legge di esecuzione, è di riprova al nostro assunto, in quanto tale procedimento non costituisce una figura vera e propria di delibazione, ma una speciale attuazione dell'ordinamento canonico del prodotto del-

l'attività giurisdizionale degli organi della Chiesa, nel nostro ordinamento in rapporto al matrimonio avente effetti civili.

Trattasi, invero, di un principio di nazionalizzazione particolare per la materia cui si riferisce, di un istituto nuovo, diverso da quello della delibazione, e cioè dell'istituto autonomo di nazionalizzazione di giudicati del tutto particolari alla situazione odierna dei rapporti fra l'ordinamento dello Stato e quello della Chiesa in materia matrimoniale.

La unitarietà legislativa del matrimonio canonico trascritto, e quindi, la sua indissolubilità nell'ordinamento giuridico statale è dimostrata dal fatto che nell'articolo 34 del Concordato e nelle leggi di esecuzione in materia matrimoniale, non sono previsti né regolati procedimenti per le cause di scioglimento del matrimonio canonico, e neppure i procedimenti e le cause per privare di effetti civili il matrimonio canonico o per considerare sciolto, sotto il profilo civile, il vincolo matrimoniale derivantene.

La mancanza di norme processuali risponde in pieno alla razionalità del sistema in quanto, per un matrimonio sostanziale indissolubile anche per l'ordinamento civile non si poteva regolare lo scioglimento di matrimonio con effetti civili.

Non si tratta di lacuna di legge ma di espresso e logico sistema.

Occorre, per risolvere il problema, porsi alcune domande: ma quale sarebbe la situazione una volta introdotto in Italia il divorzio? Si dovrà sostenere la esistenza di una lacuna nel Concordato o di un diritto di estendere ai vincoli matrimoniali civili sorti in via canonica le ipotizzate disposizioni sul divorzio?

Alla domanda viene data una risposta: « Solo nella seconda ipotesi la indissolubilità del matrimonio canonico... godrebbe per lo meno della limitata garanzia offerta alle disposizioni concordatarie dall'articolo 7 della Costituzione ».

Eppure giacché il matrimonio canonico è considerato, nell'ordinamento giuridico italiano, come tipo a sé, la disciplina del procedimento di scioglimento sarebbe stata necessaria.

Si deve concludere che il rinvio all'ordinamento canonico sostanziale è stato fatto in blocco e che lo Stato non può per il matrimonio canonico prevedere alcuna ipotesi di scioglimento del vincolo anche solo ad effetti civili o di privazione degli effetti civili. Il vincolo del matrimonio canonico, per sua natura e sostanza è indissolubile, anche per l'ordina-

mento giuridico dello Stato. Non esistono « vincoli matrimoniali civili sorti in via canonica »; esiste il matrimonio canonico trascritto essenzialmente indissolubile ed immutabile nella sua sostanza.

Da quanto detto rimane dimostrato che il divorzio, per il matrimonio canonico trascritto, non può essere introdotto per legge dallo Stato. Lo Stato può modificare la costituzione e le sue leggi, ma non può modificare l'ordinamento della Chiesa.

Lo Stato italiano può denunciare il Concordato; ma esso non può con una legge accogliere il divorzio per il matrimonio canonico trascritto, neppure ai soli effetti civili, in quanto nello stesso momento e per lo stesso vincolo, in rapporto alla stessa realtà affermerebbe e scioglierebbe la indissolubilità; può solo espellere totalitariamente dal suo ordinamento giuridico il matrimonio canonico trascritto.

Le nostre conclusioni non escludono logicamente che in sede di accordi concordatari nuovi tra la Chiesa e lo Stato, la regolazione in materia matrimoniale possa essere del tutto diversa, nel senso di escludere, financo, il riconoscimento agli effetti civili del matrimonio sacramento, come regolato dal diritto canonico; ma non si può rinviare alle norme canoniche la disciplina del vincolo matrimoniale e nello stesso momento dichiarare dissolubile il matrimonio indissolubile.

Né può distinguersi tra atto di formazione del vincolo ed atto a cui vengono riconosciuti gli effetti civili, in quanto si tratta sempre e solo di un unico atto.

In conclusione, la fonte dell'indissolubilità del matrimonio canonico trascritto è il diritto canonico. Lo Stato non può da una parte rinviare al diritto canonico la disciplina di un rapporto e dall'altra regolarlo senza cadere in contraddizione. Ostacoli costituzionali e concordatari esistono all'introduzione del divorzio nella legislazione italiana per il matrimonio canonico trascritto.

Il riconoscimento degli effetti civili al sacramento del matrimonio e la riserva di giurisdizione materiale a favore della Chiesa influiscono sul regolamento dell'indissolubilità del matrimonio, proprio nell'ordinamento italiano, in conseguenza dell'impegno assunto dallo Stato italiano.

In contrario, si afferma che il legislatore non è vincolato circa la regolamentazione del regime dell'istituto matrimoniale, per cui la norma dell'articolo 149 del codice civile non è, sotto questo aspetto, soggetta a vincoli circa la sua eventuale modificazione. La opinione opposta, si aggiunge, apparirebbe ben altri-

menti giustificata, se fosse stato accolto il principio contenuto nell'ultimo alinea dell'articolo 144 di un noto schema preparatorio del Concordato che rappresentava il massimo delle richieste del Vaticano, ove era scritto che, « in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio, lo Stato si impegna a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità ».

La opinione è infondata per molteplici argomenti: a) lo Stato italiano ha regolato gli effetti civili del matrimonio canonico ed il matrimonio in genere in aderenza ai principi concordatari in materia. Si potrebbe trattare di un fenomeno giuridico autonomo, spontaneamente nato ed affermatosi. Il principio, però, è riaffermato nella legge del matrimonio in esecuzione del Concordato e nel codice civile che riordina e sistema tutta la materia matrimoniale; perciò non può non ammettersi che una certa influenza venne esercitata.

È da notare che l'articolo 149 del codice civile è sotto il capo V: « Dello scioglimento del matrimonio e della separazione personale ». Del titolo VI: « Del matrimonio »; esso si riferisce alle norme sia del capitolo II: « Del matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato », sia a quelle del Capo III: « Del matrimonio celebrato davanti, all'ufficiale dello stato civile ». Sicché il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riconosciuto come generale ed essenziale all'istituto del matrimonio, è inserito nel codice civile, anche in forza del matrimonio canonico trascritto.

Per l'articolo 82 il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia; mentre per l'articolo 83 del codice civile il matrimonio celebrato davanti a ministri di culti, ammessi dallo Stato, è regolato dalle disposizioni relative al matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, salvo quanto è stabilito nella legge speciale del 24 giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi dallo Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri di culti medesimi. Si hanno due forme religiose di celebrazione del matrimonio; ma il matrimonio canonico trascritto è un istituto autonomo, regolato dalle norme canoniche; mentre il matrimonio acattolico, celebrato dagli appartenenti ai culti ammessi cambia solo per il rito della celebrazione davanti al ministro del culto in forza della delega a questi conferita dall'ufficiale dello stato civile, ma è sostanzialmente un matrimonio regolato dalle sole norme del

diritto civile ed assoggettato all'esclusiva competenza degli organi dello Stato.

Se ne deduce che, tendendo la riforma concordataria ad eliminare i gravissimi inconvenienti causati dalla possibile disparità di condizione giuridica dei coniugi nell'ordinamento giuridico italiano (e non in quello canonico), il legislatore italiano ha adeguato il matrimonio civile allineandolo su una unitaria regolamentazione per quanto riguarda la condizione giuridica dei coniugi e l'indissolubilità e cioè edificando l'istituto nell'ordinamento sugli stessi principi e sulla stessa condizione.

Le norme concordatarie in conclusione, quanto all'indissolubilità dei « tipi » di matrimonio civile e canonico, hanno conseguito una uguale disciplina sotto il duplice punto di vista legislativo e giurisdizionale.

b) La genesi delle norme del sistema concordatario matrimoniale conferma in pieno la ricostruzione fatta. Se è vero che l'ultimo alinea dell'articolo 44 dello schema preparatorio del Concordato non è stato letteralmente tradotto nell'articolo 34 del Concordato, è anche vero che il principio dell'indissolubilità del matrimonio è espressamente indicato in questa norma, e non già solo per il matrimonio civile a mezzo del noto dettato « volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo ». Il parametro della dignità del matrimonio, fondamento della famiglia, in conformità alle tradizioni cattoliche del popolo italiano, è la indissolubilità cui è legata anche l'unità.

Tale dettato si colloca sul piano pregiudiziale o sul piano giuridico ?

Alla dimensione concordataria, esso si colloca sul piano giuridico, sotto un duplice aspetto: in quanto è una dichiarazione programmatica di principio, a cui il legislatore italiano si impegna; e perché, considerato nella struttura globale della norma stessa, non appare un proemio, ma una volontà giuridicante rilevante. Invero, lo Stato esprime una volontà di principio e la Chiesa ne prende atto, in una reciproca collaborante azione per superare pregiudizi storici e formali, ostilità e diffidenze a convalidare uno dei più grandi ricorsi che la storia, anche come storia del diritto, conosca.

c) Infine, la genesi ed i lavori preparatori delle leggi speciali del matrimonio, richiamate dall'articolo 82 del codice civile sono ulteriore argomento di convalida.

Nella relazione per l'esecuzione del trattato, presentata alla Camera dei deputati e al

Senato, già citata, è affermato: « L'articolo 34 del Concordato dichiara che lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio regolato dal diritto canonico, gli effetti civili. Secondo il Concordato il matrimonio conserva tutta la importanza d'istituto sociale e politico, giacché la famiglia legale, prima cellula della nazione, rimane per sempre regolata dalla legge dello Stato. Ma lo Stato non può dimenticare che a quell'atto essenziale della vita con cui si costituisce la famiglia, le religioni riconoscono un carattere sacro, che per la Chiesa cattolica le eleva a dignità di sacramento.

« Lo Stato non ha nessun motivo né alcun interesse per contrastare a ciò che, in qualunque modo, eludi nella coscienza del popolo tale istituto e ne rafforzi il valore spirituale. Per il matrimonio come per ogni altra istituzione sociale lo Stato deve stabilire le garanzie che ritiene necessarie affinché esso conseguia pienamente i suoi scopi (64). Quando tali garanzie siano offerte, nessuna difficoltà a che la Chiesa disciplini in conformità delle proprie finalità religiose.

« Il Concordato presuppone la legislazione civile che disciplini il matrimonio nei riguardi di tutti i sudditi dello stesso Stato, stabilendo che le nozze celebrate dai credenti innanzi alla Chiesa abbiano in pieno gli effetti giuridici, che le leggi dello Stato attribuiscono al matrimonio celebrato con il rito civile ».

E nella relazione del ministro di giustizia e degli affari di culto presentata alla Camera dei deputati ed al Senato al disegno di legge contenente la disposizione per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio vengono fatte molteplici enunciazioni, che precisano i principi ed i criteri seguiti nel Concordato. Ivi è detto: « Il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso tende innanzi tutto a ravvicinare il più possibile la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso, a far in modo di avvicinare nella materia di interessi sociali sì preminente una sostanziale legislazione, la quale possa indurre i cittadini a prescegliere la celebrazione del rito religioso o civile ». Poi si aggiunge « non sussistono profonde differenze fra la legge civile e la ecclesiastica e per ciò che concerne le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, sia per la diretta connessione storica delle leggi civili in materia di matrimonio con il diritto canonico, sia per la necessità stessa dei cri-

teri ideologici e sociali ai quali il legislatore in tema di matrimonio ha da conformarsi.

Altre tre enunciazioni venivano poste: 1) « Alcune delle divergenze oggi esistenti fra il codice civile e il diritto canonico » saranno « ridotte o eliminate nella riforma già predisposta del codice civile ». Epperò « pur riservando ad un prossimo avvenire, la pubblicazione del nuovo testo del codice, è sembrato pertanto conveniente di anticipare alcune delle riforme già proposte in tema di matrimonio, con l'intento di eliminare, nell'atto stesso che si dà esecuzione al Concordato, talune differenze della legge civile dalla canonica ».

2) Questa determinazione (quella relativa al riconoscimento degli effetti civili) è fatta in perfetta conformità del Concordato, il quale dice bensì che lo Stato italiano riconosce effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico ma non dice che solo il matrimonio disciplinato dal diritto canonico produce effetti civili nel regno ». 3) « I cittadini avranno piena facoltà di scegliere tra le varie forme di matrimonio; nessuna indagine istituisce lo Stato sulla religione dei cittadini per costringerli ad una forma piuttosto che ad un'altra. La scelta rimane libera a ciascuno e, qualunque forma il cittadino prescelga, il matrimonio, purché siano osservate le norme di legge, produce ugualmente effetti civili » !

Questa osservazione esplicativa delle norme (tra le esplicazioni e le norme non v'è contrasto alcuno, per cui potrebbe presentarsi un problema interpretativo) dimostrano che il legislatore italiano assunse un impegno di adeguamento della propria legislazione: sentì il bisogno di una legislazione parificata del matrimonio e si pose immediatamente all'opera: la realizzò nelle norme di attuazione del Concordato e la concluse definitivamente con il complesso unitario delle norme matrimoniali incluse nel codice civile. Non crediamo possa seriamente affermarsi, quanto alla indissolubilità del matrimonio, che il legislatore non sia adesso obbligato, sia per impegno assunto sia per la volontà espressa per l'adeguamento delle norme.

L'indissolubilità è essenziale al matrimonio; ne è la componente di fondo, che lo qualifica e lo caratterizza di fronte alle libere unioni; il matrimonio o è indissolubile o non è, in quanto la sua sostanza è nella perpetuità del legame che ne è principio cardine e costante forza dinamica e centripeta. Il matrimonio indissolubile è consacrato nel diritto canonico: attraverso il Concordato entra nella legislazione italiana; ed entra non solo come

matrimonio canonico trascritto ma si convalida anche come matrimonio civile.

Con i patti lateranensi in generale, e con il Concordato per la parte che riguarda il matrimonio, viene riconfermata una realtà storica e celebrato un ricorso di storia del diritto.

La realtà storica è che la creazione mirabile dell'istituto del matrimonio, nelle sue forme giuridiche ormai perfezionate e adottate quasi universalmente da parte degli Stati civili, è opera del diritto canonico; la realtà storica è che la istituzione del matrimonio è sorta sui principi etico-personalistici del cristianesimo nella civiltà e, spinta dalla tradizione cattolica, ha fatto propri i valori morali emergenti dalla coscienza popolare in un continuo processo di arricchimento e di espansione giuridica.

Il ricorso della storia del diritto, di imponente rilevanza, è dato dal riconoscimento del sacramento del matrimonio agli effetti civili in forza degli altissimi valori morali e storici che hanno dinamizzato la coscienza del popolo; lo Stato celebra questo ricorso nell'articolo 34 quando afferma di voler ridonare (e per questo trattasi di ricorso) all'istituto del matrimonio dignità conforme alle tradizioni cattoliche del popolo.

Dalla Conciliazione alla Costituzione si svolge un fondamentale processo unitario legislativo, il quale, quanto all'indissolubilità del matrimonio, inizia con il Concordato, in particolare con l'articolo 34, passa per le leggi del 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del Concordato in materia di matrimonio e le altre leggi connesse e collegate, si specifica e si allarga nel titolo VI del codice civile del 1942, specie negli articoli 82, 83 e 149, e si conclude con l'articolo 7. Il Concordato contiene l'impegno a sancire nell'ordinamento italiano l'indissolubilità del matrimonio; il legislatore tale impegno ha mantenuto prima nelle leggi speciali poi nel codice.

Occorre, almeno riconoscere « che a riaffermare esplicitamente nel nuovo codice civile, all'articolo 149, il principio della indissolubilità del matrimonio, hanno anche indubbiamente contribuito gli accordi lateranensi, ed in specie il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico trascritto ».

Non si può introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il divorzio senza violare i patti lateranensi, sia in quanto esso è contrario allo spirito ed alla lettera del Concordato; sia in quanto il principio contrario dell'indissolubilità del matrimonio discende dal Concordato.

Sulla dannosità del divorzio hanno già parlato molti deputati del mio gruppo ed io non ritornerò su questi aspetti del problema. Desidero sintetizzare gli argomenti e lo farò richiamando la testimonianza di un illustre maestro, Enrico Morselli.

Io non so meglio riassumere le ragioni contro il divorzio di quanto abbia fatto questo grande maestro, anche perché da studi etnografici, sociologici e statistici le sue conclusioni sono state riconfermate. Gli studi sul divorzio nei paesi divorzisti dimostrano infatti la tendenza al superamento del divorzio stesso. L'inchiesta reale inglese; le ricerche sociologiche statunitensi; il ritorno nell'Unione Sovietica, tante volte verificatosi, sulla legge per il divorzio, sino a farne un istituto per i ricchi con il deposito di una somma rilevante di rubli; le pubblicazioni scientifiche di tutti i paesi hanno confermato le conclusioni del professor Morselli.

I deputati divorzisti non hanno neppure tentato di valutare tali dati e tali elementi. Sarebbe stata molto interessante una indagine approfondita; io l'ho fatta altrove, né posso farla adesso. È per questo che sintetizzo gli argomenti dell'insigne studioso prima ricordato.

Il Morselli rispondeva ad un grande sociologo e giurista, quale Enrico Ferri, che nella polemica « Intorno al divorzio », nella *Rivista di Roma* del 6 febbraio 1902, a pagina 81, affermava:

« Il Morselli sostiene che " il divorzio è storicamente ed etnograficamente un'istituzione inferiore " sempre più frequente di mano in mano che si risale alle origini dell'umanità primitiva; talché, se la legge sociologica è che l'unione matrimoniale dalla più grande instabilità presso le razze inferiori sia andata sempre più aumentando la propria fissità; sino all'indissolubilità cattolica; l'ammettere il divorzio non sarebbe che un ritorno alla vita primitiva, quindi un regresso.

« Non mi occupo della seconda argomentazione dell'amico Morselli, per cui dimostra che " il divorzio ha un nesso diretto con tutte le manifestazioni degenerative della psiche umana ", giacché la statistica prova che la proporzione dei suicidi, dei pazzi e dei delinquenti è più alta nei divorziati che nel resto della popolazione. Giacché è la sola questione statistica dell'influenza del matrimonio, del celibato, della vedovanza su quelle forme di psicopatologia individuale.

« Resta cioè sempre a vedere se il suicidio, la pazzia, il delitto, anziché essere l'effetto più o meno frequente del matrimonio o del

divorzio, non siano invece l'effetto, insieme al matrimonio e al divorzio, della normalità o anormalità degli individui, coniugati o divorziati.

« Il divorzio suppone sempre una condizione anormale nei rapporti di due individui, e questa condizione anormale evidentemente deve essere determinata, se non totalmente, certo in gran parte, dalle anormalità fisio-psichiche di uno dei due o di ambedue i coniugi. È naturale quindi che queste anomalie fisio-psichiche si rivelino, insieme al divorzio, con la maggior frequenza del suicidio, della pazzia, del delitto ».

Il professore Enrico Morselli (ivi, pagina 82) rispondeva alle argomentazioni del Ferri:

« Io non vivo così chiuso nella modesta sfera dei miei studi, da non vedere ogni giorno, durante l'esercizio della mia professione di medico, come il divorzio abbia una ricchezza straordinaria di aspetti pratici che ne giustificano il desiderio e possono, in una data fase dell'evoluzione umana verso una completa e perfetta civiltà (lontana, ahimé, di molti millenni!), giustificarne l'introduzione nei codici. Ma io so pure, e la storia me lo insegna, che i codici non rappresentano mai se non una debole aspirazione verso questo futuro della civiltà: anzi, sono assai spesso nocivi, perché cristallizzano la vita sociale, eminentemente per sé progressiva, in formule chiuse, più o men adatte in un dato momento storico, ma ben presto sorpassato dai nuovi bisogni e dalle nuove aspirazioni degli aggregati che se le impongono. Ora, io, che pur del divorzio non avendo bisogno, volevo considerarlo in modo alquanto diverso dal fin qui usato, mi sono detto: guardiamolo un po' con l'occhio spassionato dell'etnografo, del sociologo evoluzionista, dello studioso di statistica. che cosa troveremo? Troviamo, per l'appunto, le due risposte positivistiche da me espresse, per brevità, in due formule o, meglio, in due affermazioni generiche ».

E continuando, dimostrava che il divorzio è, etnograficamente, un'istituzione inferiore.

« In appoggio di questa prima affermazione — egli diceva — ho citato alcuni fatti positivi, i quali dimostrano che il matrimonio è andato svolgendosi, da una rilassatezza più o meno grande del vincolo fra i due progenitori, ad una diminuzione sempre più grande della loro indipendenza, cioè ad un'unione sempre più stretta. Senza dubbio vi sono popoli inferiori monogami e popoli mediocrementemente inciviliti che praticano la poligamia (la

poliandria mai); ma questo non toglie valore alla legge evolutiva generale suindicata, che non nega lo stesso Enrico Ferri.

« L'evoluzione degli istituti sociali va intesa oggidì in un senso largo: nel senso che lo Spencer medesimo, il grande filosofo dell'evoluzionismo, aveva chiaramente indicato, che i suoi seguaci, esagerando dannosamente le idee del maestro, trascurarono o non capirono, e di cui alcuni sociologi e giuristi recentissimi menano vanto come se fosse una novità per noi evoluzionisti. E il senso è questo, da me pure esplicitamente dichiarato nel mio primo articolo: — gli istituti sociali — famiglia, matrimonio, proprietà, giustizia, gerarchia di poteri — non seguono sempre una sola e identica via, né attraversano ovunque le stesse identiche fasi, come a qualcuno dei sociologi evoluzionisti è parso in sulle prime: essi sono invece il prodotto di fattori diversi (razza, clima, vicende storiche), e quindi offrono forme varie di adattamento.

« Ma chi osservi dall'alto, e a guisa sintetica, le loro modalità nei diversi popoli e il loro cammino attraverso ai tempi, scorge sempre il predominio d'una determinata forma o fase, che dir si voglia, la quale finisce col rivelarsi la più propizia all'adattamento degli aggregati umani in genere, dei popoli e degli Stati civili in specie.

« Ora, nelle unioni sessuali questa forma di adattamento superiore, rivelantesi a poco a poco sempre più libera dagli ostacoli che ne intralciavano, e ancor ne intralciano il progresso, è, checché si dica, la monogamia. Il "matrimonio" è quell'istituto sociale in cui si è venuta gradatamente concretando, non solo la relazione dei due sessi umani per la riproduzione (scopo unicamente preso di mira, e con grave errore sociologico, da non pochi sostenitori del divorzio), ma anche il mantenimento, la difesa e l'educazione della prole, la maternità che è il germe e il fondamento di tutta la vita affettiva umana e con ciò dell'altruismo, la conservazione fisica dei due individui di sesso diverso, la loro tutela contro le cause naturali distruttive e morbigene, e per ultimo (fatto non abbastanza considerato dai nemici della famiglia), la suprema e fondamentale necessità fisiologica, e, quindi economica, del nutrimento. Naturale, adunque, che il matrimonio monogamo sia la forma più evoluta delle unioni sessuali, perché la più adattata alle condizioni presenti degli aggregati sociali civili.

« Ho detto che di mano in mano scompaiono, in questa tendenza non dubbia verso

lo stato monogamico, tutte le costumanze ed istituzioni secondarie che ne ritardavano o ne disturbavano la definitiva esistenza: tali sono la promiscuità (che se non ha esistito ovunque, ha però esempi storici ed etnografici irrefutabili e sopravvivenze non meno evidenti), la poliandria, il levirato, il singolare costume dei "matrimoni di prova", l'altro non meno singolare del *néfir*, il ripudio, e, per ultimo, residuo di usanze molto diffuse fra popoli barbari, il divorzio. Vero è che anche pel divorzio si vanno sempre più restringendo i motivi: ma questo che cosa prova se non la tendenza verso l'unione monogamica sempre più stretta, se non la coscienza che il matrimonio, basato sulla libera elezione, ha fini morali (intendo utili all'individuo ed alla società) assai più complessi che non sia il semplice rapporto fra essi?

« Si badi bene che io ho guardato e continuo a guardare il problema sotto l'aspetto sociologico: non mi occupo del giuridico, perché non ho competenza alcuna nella scienza o, meglio, nella pratica del diritto. Il professor Vidari mi obietta che il divorzio può essere opportuno oggi, in Italia, giuridicamente parlando: e sta bene, questo non leva un ette alla mia affermazione che ho desunta da tutto l'insieme della sociologia etnografica, poiché posso anche ripetere la domanda che già mi ero fatta: Ma siamo noi davvero "civili" nel senso che noi stessi diamo a questa parola? Se giuridicamente è oggi opportuno il divorzio, vuol dire che la sociologia scientifica ha mire più alte e nobili di quella pratica o empirica.

« Ma il Ferri mi osserva che "il ritorno alla forma spontanea e primitiva del consenso", "il ritorno dell'unione matrimoniale alle sue origini," la mercé intanto del divorzio riammesso nella nostra legislazione e nelle nostre abitudini, si spiega con la legge sociologica della regressione apparente (Darmard). L'amico mio dice anzi che il cammino dell'umanità non è rappresentato da un "circolo chiuso" (niuno, per verità, fra gli evoluzionisti sociologi ha sulla coscienza questo errore), bensì, secondo l'immagine di Goethe, "da una spirale che sembra ritornare su se stessa ed invece sembra si avvanza e si eleva".

« L'immagine goethiana è una correzione di quella dei corsi e ricorsi di Vico, ma è puramente ipotetica: niuno ha mai potuto scorgere in azione questo movimento a spirale, e predire che in futuro si tornerà, con più o meno esatta ripetizione, ai primitivi punti di partenza, è un dogma senza possi-

bilità di prova. A me sembra anzi che la esperienza del passato e la conoscenza del presente, cioè la storia e la sociologia etnografica contrastino assolutamente questo concetto ipotetico, che può anch'essere la veste rappresentativa di determinate aspirazioni sentimentali. Ad ogni modo, se la spirale esistesse, i suoi ritorni ed avvolgimenti su se medesima non costituirebbero forse regressi sotto il punto di vista sociologico, com'io ritenni avvenire nel divorzio?

« E sia pure che i "regressi" portino con sé qualche cosa dell'evoluzione in senso progrediente già compiuta; sia pure che, conforme all'idea geniale del mio carissimo A. Loria, essi consistano in altre ricomposizioni sintetiche di elementi inferiori o primitivi: resta con questo negata l'indole regressiva o, per meglio chiarire il mio concetto, il carattere di sopravvivenza dell'istituto "divorzio?" ».

Il Morselli passava poi a dimostrare che il divorzio ha, statisticamente, un nesso diretto con tutte le manifestazioni degenerative della psiche umana: suicidio, delinquenza, pazzia, prostituzione.

« Quando, molti anni or sono — dice il Morselli — raccoglievo i dati statistici per la mia opera sul suicidio mi aveva colpito, la proporzione veramente enorme di suicidi fra i divorziati. Allargai, di poi, le mie indagini, e trovai sempre più confermata quella disastrosa, non dirò, per momento, influenza, dirò invece caratteristica del divorzio. Nello stesso tempo mi fu facile raccogliere, da tutte le più reputate e sicure fonti, la prova che la stessa relazione del divorzio esisteva nelle cifre dei delinquenti, dei pazzi, delle prostitute.

« Ho dato altrove alcune cifre (si noti che trovandomi allora in villeggiatura, citai le prime che mi occorsero): ne potrei ora dare moltissime altre, che tutte confermano, consolidano, rendono irrefutabile il fenomeno sociologico suespresso. Ma non le do, prima per non ripetermi, secondo per non allungare soverchiamente un articolo di semplice polemica, terzo perché chiunque voglia può consultare le opere mie e quelle ben più autorevoli di Wagner, Oettingen, Legoyx, Masaryck, Drobisch, Block, Levasseur, Yvernès, Farr, Mayr, Guttman, Bodio, Neumann-Spallard, von Baer, ecc.

« Niuno nega: a) che un numero di divorziati eccessivamente maggiore dei coniugati e celibi, fino al decuplo e al centuplo, non termini la vita col suicidio; b) che un numero poco minore di divorziati non finisca con lo impazzire, s'intende esclusione fatta di col-

ro che erano pazzi prima del divorzio; c) che il tributo pagato dalla categoria dei divorziati al delitto non sia maggiore in ambo i sessi di quello pagato dalle altre categorie di persone; d) che fra le donne in istato di divorzio non si conti un numero veramente straordinario di prostitute.

« I fatti sono quelli, e non si possono combattere se non con cifre contrarie; ora queste non furono per anco trovate! Resta la spiegazione.

« A me parve d'essere prudentissimo, perché lasciai sospeso il quesito sull'indole del nesso fra divorzio, suicidio, prostituzione, pazzia e delitto. Questo nesso non può, per un sociologo positivo, essere fortuito, di semplice coincidenza: la logica della scienza statistica ci conduce a ritenere che si tratti di un nesso causale. Si può salire dall'effetto alla causa: in tal caso, è allo stato di divorzio per sé ed in sé, che dovremmo imputare la produzione di quei disastri individuali e sociali. Si può discendere dalla causa all'effetto: ed in tal caso, resta valido il dubbio da me espresso, che cioè l'istituto "divorzio" non è richiesto pei bisogni della parte sana e della più evoluta della popolazione, ma della parte imperfetta, ammalata, degenerata e quindi dagli elementi antisociali, o, meglio, subsociali.

« Il Ferri, pur ammettendo che "il divorzio suppone sempre una condizione anormale nei rapporti dei due individui, determinata in gran parte (se non totalmente) dalle loro anomalie fisico-psichiche o almeno da quelle di uno dei coniugi", mi obietta: — il nesso che voi trovate, non è causale, ma di coesistenza necessaria; ossia il suicidio, la pazzia, il delitto ed il divorzio vanno insieme perché sono il prodotto d'una sola e medesima anomalia.

« Non veggo in che la conclusione dell'illustre penalista sia contraria alla mia, almeno per le deduzioni d'indole psicologica. Anormalità e degenerazione scientificamente, se non in tutto, certo nella massima parte, si equivalgono. Resta inteso, dunque, che questa categoria di divorziabili, divorzianti e divorziati conta nel suo seno un numero sproporzionatamente grande di individui degenerati, ossia, per arrestarmi all'istituto matrimonio così come s'è venuto costituendo nella sua forma monogamica, presso i popoli più alti e più evoluti, di individui disadatti alla vita coniugale. Era per l'appunto questo che io volevo dire ».

A questo punto, dopo la dimostrazione il Morselli si domanda: « perché a costoro, con

privilegio dannosissimo al corpo sociale, volete voi accordare il diritto a nuove nozze? Non basta che la degenerazione, tanto se duplice, quanto se esistente in uno solo dei coniugi, sia penetrata in una famiglia, l'abbia spinta alla dissoluzione, che ora, nelle condizioni presenti della civiltà e data l'organizzazione giuridica presente, è un danno sociale, ed abbia già avvelenato in germe una generazione se i bisognosi del divorzio avevano prole? » Egli conclude:

« Per questo motivo, d'indole non mistica, non religiosa, non teologica, non morale (nei senso comunemente attribuito nelle scuole e nel linguaggio comune a tali parole), ma di indole positiva, sociologica, evolucionista, io sono tratto a riguardare il divorzio come un arresto sulla via della selezione umana. Anziché restringere il nocumento delle unioni coniugali male stabilite perché contratte dietro impulsi incoscienti, senza il sentimento elevato della responsabilità individuale, senza un intento "morale" propriamente detto, cioè utile al corpo sociale, il divorzio, purtroppo, incorre nel pericolo di dilatarlo, di diffonderlo, di renderlo sempre più difficile a curare. Il divorzio, insomma, è un processo di selezione in favore dei disadatti, dei deboli, dei degenerati.

« So bene che la condizione morbosa può esistere da un lato solo, cioè in un solo dei coniugi. È la sola possibile giustificazione del divorzio di fronte alla sociologia scientifica; ma ecco che la sociologia pratica interviene nel dibattito, e ammonendoci essere nel più dei casi impossibile (salvo poche e rare eventualità, delitto, ad esempio, d'uno dei coniugi) stabilire a chi spetti la prima vera responsabilità del dissenso matrimoniale, ci mette nel dubbio angoscioso di non potere impedire, nella realtà o fattispecie, il danno or ora accennato, cioè il dilagare della degenerazione e del disadattamento individuale attraverso le generazioni ».

Ho raccolto meditato sulle osservazioni del Morselli e mi sono domandato se da esse non si possa trarre ragione per un ampliamento dei casi di nullità; mi sono convinto che questa è la chiave per risolvere il problema. La nullità del matrimonio deve essere dichiarata non solo quando, al momento della sua celebrazione, uno degli sposi non aveva la capacità di intendere e di volere o l'aveva grandemente scemata, ma anche quando era psichicamente disadatto. È la via che si può seguire per andare incontro ai casi pietosi o disumani, senza rompere l'indissolubilità del matrimonio che regge l'unità della famiglia,

e senza fare balzi indietro, nella storia, verso la poligamia contemporanea o successiva.

Se il divorzio è un processo di selezione in favore dei disadatti, dei degenerati, occorre stabilire se la condizione morbosa preesisteva al matrimonio. È questa la strada per andare incontro ai disadatti, ai degenerati ed a coloro che si sono incontrati con loro per le nozze. La nullità va dichiarata quante volte risulti che almeno uno dei coniugi sia disadatto alla famiglia o degenerato.

Su queste idee di Enrico Morselli, che trovano oramai innumerevoli seguaci, e sulle esperienze della psicologia, della psichiatria, della biologia, della medicina, della sociologia possono essere costruite ipotesi di nullità, che noi formuleremo in emendamenti sostitutivi che andremo a presentare.

Il Battaglia (« Un mito giusto », *La Voce repubblicana*, Roma, 31 gennaio 1958, riportato in *Discorsi e studi*, I, citato, pagina 92) affermò: « È più semplice e più giusto dire che in questa apparente confusione c'è, in realtà, tutta la storia dell'Italia moderna, la sua migliore tradizione politica: i principi risorgimentali di schietto carattere laico e liberale che presiedettero alla formazione di uno Stato unitario, che animarono, cioè, le forze politicamente e programmaticamente contrastanti, pur se confluenti nella dialettica storica dei mazziniani, dei democratici radicali e dei liberali; il movimento dei cattolici politici, che riconduce nell'alveo dello Stato le masse cattoliche politicamente isolate per la lotta risorgimentale e postrisorgimentale tra Stato e Chiesa; e il movimento operaio, che dà coscienza politica e civile alle masse socialmente arretrate, e perciò necessariamente ai margini della vita nazionale ».

E l'onorevole Ruini, nell'intervento tenuto all'Assemblea Costituente (in *Discorsi e scritti sulla Costituzione*, 1958, Milano, I, 58 ss), solennemente proclamò: « I "principi fondamentali" che sono sanciti nell'introduzione corrispondono a realtà ed esigenze di questo momento storico, che sono nello stesso tempo posizioni eterne dello spirito e manifestano un anelito che unisce insieme le correnti democratiche "degli immortali principi", quelle anteriori e cristiane del Sermone della montagna, e le più recenti del Manifesto dei comunisti, nell'affermazione di qualcosa di comune e di superiore alle loro particolari aspirazioni e fede ».

In questa sintesi di principi immortali realizzata dalla Costituzione v'è anche l'indissolubilità del matrimonio, fondamento della famiglia, che è la cellula prima della

società. Non distruggiamo questo principio della famiglia naturale, monogamica e stabile, che nella storia costituì la roccia contro le tempeste sociali. Sarebbe un distruggere il luogo di incontro di più generazioni che si aiutano vicendevolmente ad acquistare una saggezza più grande e ad armonizzare i diritti delle persone con le altre esigenze della vita sociale; sarebbe come distruggere le fonti e le origini della libertà e dell'amore. E noi dobbiamo costruire fonti ed origini della libertà e dell'amore; per noi, per i nostri figli, per il progresso, per la civiltà.

Benedetto Croce, nel discorso al Senato nella stessa seduta del 24 maggio 1929, come ha già ricordato l'onorevole Biondi, nel più volte citato intervento del 10 novembre 1969, discutendo del Concordato, ebbe a dire: « Accanto o di fronte agli uomini che stimano Parigi valere bene una messa, ve ne sono altri per i quali ascoltare o non una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi, perché affare di coscienza. Guai alla società, alla storia umana, se uomini che così diversamente sentono le fossero mancati e le mancassero ».

Siamo noi e voi, onorevoli colleghi, uomini liberi, che, rispondendo alla nostra coscienza, dobbiamo concorrere a fare la storia, a spingere avanti la civiltà. La storia si fa camminando innanzi e non tornando indietro: il divorzio è un ritornare indietro. È per questo che i fattori della civiltà siamo noi e non voi. Noi soltanto camminiamo verso l'umanità ed il progresso e costruiamo la libertà sull'autentico amore. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Turnaturi. Ne ha facoltà.

TURNATURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in questo importante lungo dibattito, nel corso del quale ciascun collega ha portato, con la passione che l'argomento merita, il proprio contributo di esperienza e di dottrina, non perché presuma di poter sciogliere i nodi che avviluppano, in modo quasi inestricabile, il problema cui tutti siamo chiamati a dare una soluzione, ma, piuttosto, per recare, con questo intervento, il segno di una presenza e di una testimonianza.

E dirò subito, entrando senz'altro in argomento, che come italiano e come cattolico

non posso non riaffermare decisamente la mia profonda convinzione e la mia ferma e piena adesione al principio della indissolubilità del matrimonio: principio che per noi rimane e rimarrà sempre sacro e inviolabile.

È una convinzione che scaturisce non solo dalla mia formazione e dalla mia personale esperienza, ma soprattutto dalla considerazione che il fondamento di ogni società domestica e la prosperità di ogni nazione si basano sulla stabilità coniugale e sulla saldezza del vincolo familiare.

Tale principio non è pura invenzione umana, ma un dettame della legge naturale e divina. Non può quindi uno Stato derogare a questa legge arbitrariamente senza venir meno al suo nobile fine e senza compromettere quel bene comune, al quale deve tendere e nel quale deve trovare la sua ragion d'essere.

L'indissolubilità del matrimonio è un'esigenza, una condizione indispensabile per assicurare all'individuo una pacifica convivenza e per difendere la società da quelle insidie che renderebbero fragili le sue stesse strutture e ne roderebbero lentamente la sua consistenza.

Si è molto discusso in quest'aula se l'indissolubilità sia un postulato del diritto di natura oppure no. Non vogliamo entrare in merito a sottili e complicate discussioni di carattere filosofico, ma è dottrina comunemente ammessa che se l'indissolubilità non promana dai primi principi del diritto naturale, ne è tuttavia una immediata conseguenza e, come affermano molti autori, essa è inclusa nei secondi principi dello stesso diritto.

Non essendo il matrimonio una creazione puramente umana, ma una istituzione naturale, che risponde ad un disegno del Creatore, i suoi fini e le sue leggi hanno il carattere dell'universalità e dell'assolutezza.

La natura stessa dell'uomo e della donna spinge questi esseri ad unirsi indissolubilmente per formare una società costante; e ciò è dimostrato dalla diversità e complementarietà fisiologica dei sessi, dall'attrazione reciproca nell'affetto e nella comunione dei corpi, nell'ansia di donarsi nell'amore e nella fedeltà, nel desiderio di perpetuare il proprio amore in una esistenza nuova, nella costruzione cioè di una terza vita, come risultato della loro unione.

Il contratto, sebbene libero nel suo nascere, raggiunta la sua perfezione e divenuto effettivo, proprio in forza dei suoi elementi costitutivi, diventa un contratto di diritto naturale, che trova le sue norme e le sue esigenze nella natura stessa e nell'Autore della natura.

L'amore stesso, con cui si inizia la società familiare contiene l'esigenza della indissolubilità.

Il vero amore, per se stesso, richiede e vuole tutto, è totale, assoluto e investe tutto l'essere e tutta la durata dell'essere. Un amore provvisorio non sarà mai vero amore.

L'indissolubilità è richiesta poi in modo perentorio dalla funzione procreatrice ed educatrice del matrimonio medesimo: l'unione dei due amori porta necessariamente alla creazione di un nuovo essere, che esprime come in sintesi la personalità del padre e della madre fusa in una unica realtà. L'apparizione della prole richiede lunga e amorosa cura da parte dei genitori.

La necessaria, prolungata e concorde assistenza ai figli trova conferma nella stessa biologia. La prolungata durata dell'infanzia fino all'epoca dello sviluppo giovanile postula cure attente e assistenza continua per lunghi anni. I genitori non possono essere sostituiti in tale ufficio e la loro separazione aprirebbe nel cuore dei figli una ferita che non si rimarginerà mai. Solo la fusione tra genitori e figli può creare quell'armonia di sviluppo, che è garanzia di successo e di onestà nella vita civile. A completare quest'opera di fusione e di incontro, la natura suscita nel figlio un attaccamento particolare ai genitori, per cui il ragazzo si sente istintivamente e potentemente attratto verso i genitori: sente il bisogno di amarli e di dare loro tutta la sua fiducia e produce nei genitori uno spontaneo ricambio di affetto che li induce a dedicarsi con gioia, nonostante i sacrifici, al suo bene e alla sua formazione spirituale e culturale.

Infatti, spetta loro il dovere di assicurare ai figli le condizioni di un sano sviluppo fisico, intellettuale e morale. I genitori potranno essere aiutati in quest'opera da istituzioni civili, sociali e statali, ma mai sostituiti: lo sviluppo dei figli esige che essi subiscano il doppio influsso del padre e della madre, fino alla piena e completa maturità. Si tratta quindi di una esigenza, che non proviene da circostanze accidentali e variabili, ma dalle necessità immutabili della stessa specie.

A ciò si aggiunga che tanto l'uomo quanto la donna sono due esseri incompleti e non bastano a sé stessi. Leggiamo nel *Genesi*: « Non va bene che l'uomo sia solo: gli darò un aiuto simile a lui » (2, 18).

L'uomo trova il suo aiuto nella donna, come la donna lo trova nell'uomo, e non soltanto come principi di vita, ma anche come compagni indivisibili e permanenti. Tali fi-

nalità si realizzano soltanto mediante la vita comune ed una unione stabile e duratura.

Quindi, contro ogni forma di teoria materialistica che fa tutto dipendere dalla volontà dell'uomo e unicamente da un libero contratto, noi possiamo facilmente affermare che tanto il matrimonio quanto la famiglia non sono altro che espressione originaria e costante della nostra natura in conformità al disegno di Dio, che creò non solo due sessi distinti e complementari, ma impose anche un comando, accompagnato da una benedizione: « Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e dominatela ». (*Genesi*, 1, 29).

Noi sappiamo che, nel corso dei tempi, il matrimonio decadde dalla santità iniziale, ma Gesù condanna il decadimento avvenuto e riporta il matrimonio alla santità primitiva: « Non avete letto che il Creatore all'origine li ha fatti uomo e donna e che disse loro: così dunque l'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla sua donna e i due non formeranno che una carne sola? Ebbene, ciò che Dio ha unito, l'uomo non deve separare » (*Matteo* 19, 4-6).

Alle sue parole Gesù aggiunse alcuni gesti tipici. Si ricordi il suo comportamento verso i bambini, frutto del matrimonio, che abbraccia, benedice e dichiara degni del regno di Dio (*Matteo* 18, 1-4; 19, 13-16) e la sua presenza taumaturgica alle nozze di Cana, che ha richiamato l'attenzione della Chiesa, attraverso tutti i secoli, come dimostrano chiaramente e apertamente le fonti della archeologia cristiana, la letteratura patristica, la dottrina dei teologi e l'insegnamento costante della Chiesa.

Mi si perdoni questa breve constatazione e questo riferimento all'aspetto puramente religioso del problema, che risponde ad una profonda esigenza della mia fede e del mio credo, sebbene il mio gruppo abbia preferito dare alla discussione un carattere come si suol dire laico.

Ma ciò, come ha opportunamente ricordato l'onorevole Pennacchini nel suo intervento in quest'aula del 19 giugno 1969, non significa e non vuole affatto significare che noi, con questo atteggiamento, intendiamo in alcun modo rinunciare ai nostri principi ed alle nostre convinzioni religiose, ma, anzi, appunto per questo nostro atteggiamento, rispettoso del pensiero altrui, rivendichiamo il diritto che la nostra voce, quella del mondo cattolico, sia ascoltata, in quest'aula, con il rispetto che essa merita.

Tuttavia, vorrei subito sottolineare che la nostra opposizione al divorzio e la nostra adesione al principio della indissolubilità non derivano soltanto dal nostro credo religioso o da un atteggiamento puramente fideistico, anche se ciò basterebbe a legittimare ogni più nobile battaglia, ma, soprattutto, dal maturato convincimento che la soluzione proposta, quella del divorzio, lungi dal togliere i mali che si lamentano, li aggraverebbe, esasperandoli, minando alle sue basi l'ordinamento familiare, che è stato e resta fondamento insostituibile del bene comune.

E come uomini responsabili del bene comune e della nostra collettività nazionale, dobbiamo avvertire il dovere di esaminare e ponderare i motivi, le ragioni e gli argomenti che militano per una soluzione piuttosto che per un'altra, onde pervenire, senza prevenzione alcuna, alla scelta più vantaggiosa e più utile per la intera collettività.

E mi rifaccio, in proposito, agli interventi degli oratori che mi hanno preceduto i quali hanno trattato e sviluppato il problema del divorzio e dell'indissolubilità nei suoi molteplici aspetti: sociale, politico, costituzionale, giuridico, psicologico, tecnico e perfino urbanistico.

Si potrebbe quindi essere tentati dal pensare che siano ormai esaurite tutta la tematica e tutte le argomentazioni e che sia tempo, ormai, di trarne le dovute conclusioni.

Nella proliferazione di tante idee, opinioni, divergenze e contrasti vorrei, tuttavia, mettere l'accento su un particolare aspetto che riguarda la situazione del nostro paese: la tradizione italiana.

È stato detto in quest'aula che la democrazia cristiana « mostra un volto chiuso e teso nella difesa di arcaici e vietati principi, che la coscienza di ogni cattolico ha superato da tempo in tutti i paesi civili... Questo comportamento tenta di evocare un clima di crociata ed ha avuto l'effetto di evocare spettri che consideravamo scomparsi... La reazione del paese e della pubblica opinione risponde non solo non raccogliendo le vostre fruste — e prive anche di buon gusto — visioni apocalittiche sulla dissoluzione della famiglia, ma giudicando non più tollerabile l'attuale abnorme situazione » (onorevole Coccia, seduta del 3 luglio, pagina 15-16).

Orbene, noi, invece, proprio a nome del popolo italiano, della sua storia, della sua tradizione, della sua sensibilità e dignità non accettiamo tale giudizio e respingiamo tale accusa, che falsa la realtà quotidiana ed è frutto di esaltata illusione fantastica. Il sentimento

popolare in Italia ha sempre unito, con istintiva naturalezza, l'idea della famiglia al concetto della indissolubilità del matrimonio, non tanto per imposizione dall'esterno ma piuttosto per un innato convincimento, per una insopprimibile necessità, per una giusta esigenza di un sano ordinamento civile e sociale. Venti secoli di storia stanno a testimoniare con innegabile evidenza.

Il popolo italiano ha sempre amato, desiderato e difeso il principio dell'indissolubilità come supremo valore di ogni umana conquista, come ideale di concordia e di pace, al quale non si può rinunciare, come stimolo e forza propulsiva di ogni attività e di ogni sviluppo; come fonte di quegli eroismi che hanno ispirato uomini e donne a sacrificare e donare tutti se stessi per il bene dei figli e della patria.

Per tali motivi non si pensò mai seriamente di istituire il divorzio in Italia.

L'onorevole Fortuna, nella sua proposta di legge, ci ricorda, con abbondanza di dati, di riferimenti e di citazioni, i precedenti storici e legislativi dei ripetuti tentativi che furono fatti per introdurre il divorzio nel nostro paese. Li riassumo brevemente, perché ritengo che essi, nel loro avvilupparsi e svolgersi, siano ancora, per i valori che rappresentano, di piena attualità; anzi, di monito e di insegnamento!

Il primo tentativo per l'introduzione del divorzio venne fatto dall'onorevole Morelli nel giugno del 1867, e ripetuto nel 1880.

Da allora in poi si ebbe una serie ininterrotta di tentativi fino al 1923. Nel 1881 l'onorevole Villa, sostenuto dall'onorevole Zanardelli, presenta un progetto di legge in favore del divorzio affermando che il divorzio contribuisce alla solidità della famiglia e che se il popolo italiano non lo aveva chiesto, era stato solo per un fatto di ignoranza.

Il 20 febbraio 1902 il re, nel discorso della corona, invitava il Parlamento ad allinearsi con le nazioni divorziste e alcuni mesi dopo gli onorevoli Zanardelli e Cocco Ortu ripresentavano il progetto.

Nel 1909 si fa iniziatore di un nuovo tentativo l'onorevole Treves; nel 1919 l'onorevole Girardi; nel 1920 gli onorevoli Marangoni e Lazzari; e finalmente, nel 1923, l'onorevole Ferri, che riassume i motivi dei precedenti progetti.

Orbene, qual è la motivazione che l'onorevole Fortuna dà di questi vani e ripetuti naufragi dei tentativi divorzisti?

Egli, che su altri problemi è così sottile e documentato, liquida l'argomento, che cer-

tamente meritava maggiore attenzione ed approfondimento, in maniera davvero semplicistica. Si rifà, cioè, alle circostanze esteriori, meramente occasionali e materiali, e non si accorge delle cause vere e profonde che ne determinarono il fatale insuccesso.

Certo, a prima vista, ad un osservatore superficiale, potrebbe sembrare facile e naturale imputare il fallimento delle iniziative divorziste alla morte del proponente, com'è avvenuto per l'onorevole Morelli, o all'improvvisa chiusura della sessione oppure all'anticipato scioglimento della Camera. Ma se si risale ai motivi veri, validi e permanenti, cioè a quelli più profondi che attingono forza e vigore dall'anima popolare, dalla generosa e onesta sua coscienza, dai suoi più nobili ideali e sentimenti, allora ci si accorge facilmente che tutte le iniziative divorziste fallirono perché vi si oppose decisamente la coscienza del popolo italiano, la sua tradizione, la sua storia, la sua nobile vocazione civile e cristiana.

Perciò, onorevole Fortuna, noi riteniamo ed affermiamo che il fallimento di tutti i tentativi divorzisti sia dovuto alla chiara, pronta, decisa efficace reazione del sentimento popolare, che ha sempre respinto il divorzio come fonte di disordine sociale, pericolo funesto per le future generazioni, incumbente minaccia per il bene comune, frattura nel contesto nazionale, gravissimo male che avrebbe scardinato le fondamenta dello stesso istituto familiare.

I legislatori quindi, consci di tali sentimenti, rimanevano nell'intimo del loro animo dubbiosi e perplessi di fronte ad una legge che, non solo li avrebbe resi impopolari, ma avrebbe potuto creare tanti inconvenienti e perturbamenti dei quali essi stessi non potevano prevedere la portata e tutte le tristi conseguenze.

Sì, proprio contro queste azioni svolte in Parlamento, il popolo italiano reagì con manifestazioni di massa e fece naufragare e fallire qualsiasi tentativo. Ed è utile ricordare che in Parlamento, ad opporsi al divorzio, non furono i cattolici, assenti allora o in posizione di minoranza, ma autorevoli studiosi e parlamentari, appartenenti a diversi partiti come al liberale e al socialista, non cattolici o anticattolici, che videro tutti, nel divorzio, un male sociale.

Si pensa da qualcuno che il divorzio sia l'estremo rimedio alla crisi irreparabile dei matrimoni falliti. Ma è anche certo che esso non elimina tutte le conseguenze deleterie per gli sposi e per i figli nati da tali matrimoni.

A questo proposito non è fuori luogo ricordare le parole che Guglielmo Gladstone rivolgeva al giurista italiano Cabba: « Vi auguro di cuore buon successo nella vostra impresa di risparmiare all'Italia il malanno sociale del divorzio »; e quelle anche di Theodore Roosevelt: « Il divorzio è una maledizione scagliata sulla società e una minaccia contro la famiglia ».

Noi riteniamo che essendo la famiglia una società naturale che precede qualsiasi altra istituzione, essa va accettata e riconosciuta nelle sue leggi, indipendentemente, al di sopra e prima di ogni altro ordinamento giuridico.

Nessuno è autorizzato a ritoccare le caratteristiche essenziali di questa società. Ogni ingerenza o tentativo di cambiarne il volto, diventa azione abusiva e riprovevole, degna di condanna. Peggio ancora: agire contro di essa è agire contro la legge di natura e conseguentemente contro il bene comune.

Concesso il divorzio, si aprirebbe la via agli istinti più bassi di egoismo, di sesso, di avventura e di illecito godimento. Il divorzio non solo facilita e favorisce la piaga del libero amore, ma aumenta e moltiplica la delinquenza fra i minori, provoca spesso irreparabili lesioni al sistema nervoso e spesso apre la via al suicidio, come le statistiche di tanti paesi stanno a dimostrare chiaramente.

Tutto ciò è stato detto e ampiamente provato nei precedenti interventi di illustri colleghi. Ma non tutti sono dello stesso parere, non tutti condividono le stesse idee e ciascuno rimane fermo nelle proprie posizioni.

Da un esame attento, serio e obbiettivo di tutti gli interventi a favore o contro il divorzio non è difficile trarre la conclusione che il problema non solo non è stato risolto, ma maggiormente complicato, il dissidio acuito, le divergenze allargate, e che le opposte e contrastanti opinioni rendono arduo un giudizio sereno sull'opportunità del provvedimento legislativo. Abbiamo potuto tuttavia constatare che i diversi atteggiamenti, evidentemente contraddittori nella impostazione, presentano anche note comuni, aspetti che possono conciliarsi, affermazioni positive che aprono le porte ad un fruttuoso dialogo e possono spianare la via ad una conclusione che soddisfi ambo le parti.

Siamo tutti d'accordo sull'opportunità, sulla necessità di difendere e conservare al matrimonio, come norma generale ed assoluta, la sua indissolubilità. Tutti ne riconoscono i benefici effetti, il valore inestimabile per tutelare il bene delle famiglie, dello Stato e degli stessi individui.

Non vi è dubbio: tutti i parlamentari, dall'estrema sinistra all'estrema destra, passando per il centro, sono stati concordi su questa tesi. Noi abbiamo sentito queste frasi dai più accaniti sostenitori del divorzio: « Il matrimonio indissolubile è a nostro avviso più perfetto, ma deve poggiare su una convinzione, non su una costrizione » (Coccia, seduta 3 luglio pagina 21). E ancora: « Non dovrebbe essere impedito di fare del cemento dell'amore e del consenso, la tutela reale della stabilità della famiglia italiana ». Ed ancora: « Ogni nostra argomentazione (a favore del divorzio) è rovesciabile, a partire dal problema dei figli che, certo, trovano nella indissolubilità ideale il regime ideale » (lo stesso, pagina 23).

Orbene, onorevoli colleghi, come cattolico non posso astrarre da una concezione sociale, politica, giuridica e religiosa — anche la religione è parte sostanziale e integrale della nostra coscienza, del nostro operare, della nostra vita — e riaffermare che l'indissolubilità del matrimonio è un dono, un dovere e un diritto, ai quali non possiamo rinunciare senza esporre l'istituto domestico alla corrosione, alla disgregazione al verme roditore che ne mina le basi e le fondamenta.

È una legge sancita dai secoli, confermata dalla esperienza, propugnata da scrittori di ogni tendenza.

Vorrei richiamare la vostra attenzione sugli episodi più belli della nostra infanzia e della nostra adolescenza; sui momenti più lieti e gioiosi, in cui non era ancora penetrato il dubbio, l'incertezza, l'amarrezza della delusione: i momenti cioè in cui abbiamo assistito, visto e goduto l'intimità di una famiglia riunita insieme, legata da vincoli di stabilità, nella quale non si affacciava affatto l'ombra di una possibile divisione. Sono stati per tutti e sono ancora i momenti più felici.

Ma non tutti hanno questa fortuna: vi sono casi estremamente pietosi, tristi e dolorosi — non ce lo nascondiamo — in cui la convivenza diviene impossibile e che meritano comprensione e compassione. Non vorremmo apparire indifferenti insensibili di fronte a tali sofferenze. Ma, d'altra parte, non è detto che col divorzio si risolvano tutte le crisi e tutti i fallimenti. Considerando però gli atteggiamenti, le preoccupazioni, le ansie di una parte di questo Parlamento vorremmo avanzare e suggerire l'idea di nuovi incontri che conducano ad un onesto compromesso: la Commissione giustizia riveda la proposta di legge Fortuna e poi la sottometta ai singoli gruppi per discuterne i risultati e tentare di raggiungere un possibile e comune accordo.

Bisogna evitare, naturalmente, di irrigidirsi negli schemi di dottrine antitetiche; bisogna sgombrare la via dell'indagine da quelle false nozioni o da quelle pregiudiziali che Francesco Bacone (nella sua opera: *Organon*) definisce idoli della specie, dell'ambiente, della educazione e delle teorie precostituite.

Il matrimonio cattolico e canonico deve restare fuori discussione: esso è e deve rimanere indissolubile come detta la religione, riconosce la stessa Costituzione e il concordato con la Santa sede e come chiedono tutti i credenti.

Il nostro Codice civile presenta però altre forme di matrimonio: 1) il matrimonio acattolico, celebrato dinanzi a un ministro di culto diverso dal cattolico, purché ammesso dallo Stato e sottoposto interamente alle stesse norme che regolano il matrimonio civile, salvo disposizioni speciali relative all'atto della celebrazione (articolo 83 del codice civile); 2) il matrimonio civile celebrato innanzi ad un organo dello Stato ed integralmente regolato dalla legge civile (articolo 84).

Data questa distinzione e considerato che lo Stato si riserva la facoltà di poter regolare i matrimoni civili e non cattolici, la possibilità di domandare e ottenere lo scioglimento dovrebbe riguardare soltanto questi ultimi.

Ci è noto che alcuni parlamentari si mostrano nettamente contrari a tale discriminazione. « Non ci sentiamo di parlare in questo dibattito a nome dei cattolici. Noi ci battiamo qui per un matrimonio unico; non è possibile fare eccezioni » (Ciccardini, seduta del 2 luglio, pagina 26) e l'onorevole Maria Eletta Martini ci fa sapere che « qualcuno propose di distinguere matrimonio religioso da matrimonio civile. Fummo proprio noi in Commissione giustizia, nella passata legislatura, a respingere la proposta. Noi non vogliamo che la doppia legislazione introduca nel paese una discriminazione la quale — volere o no — passerebbe tra cattolici e non cattolici ».

Ma gli estremi sono sempre viziosi e da evitare: a parte il fatto che le disuguaglianze o discriminazioni esistono già nella stessa natura delle cose, nella natura dell'uomo, delle sue tendenze, delle sue credenze e delle sue attività, indipendentemente da ogni legge positiva e umana.

La possibilità di sciogliere il matrimonio deve essere concepita come deroga alla legge generale, come diritto permissivo, come tolleranza. E siccome ogni deroga suppone ed implica gravi motivi che la giustifichino, nella materia tanto delicata che trattiamo tali motivi devono essere gravissimi, per casi li-

mitati, ben precisi e determinati, che impediscano ogni eccesso ed arbitrio, come estremo rimedio alla crisi irreparabile per un matrimonio già fallito, naufragato e per cui non c'è speranza alcuna di rimetterlo in vita. Qualsiasi proposta perciò deve essere munita da clausole rigorose, che ne impediscano gli abusi sotto qualsiasi pretesto. La legge Fortuna invece presenta lacune in quantità e va interamente riveduta, modificata e perfezionata.

Tralasciando altri particolari, vorremmo soffermarci soltanto sulla sua impostazione. Essa statuisce una unica disciplina per lo scioglimento sia del matrimonio civile sia del matrimonio religioso. Tale impostazione è erronea, pericolosa e dannosa, perché confonde due aspetti nettamente distinti del problema: quello religioso che ha il suo fondamento sulla parola rivelata e sul quale i credenti non possono transigere o venire ad accomodamenti, e quello puramente umano che si fonda su principi di cultura politica sui quali è ammissibile la discussione e la diversità di opinioni. Sebbene questi due aspetti possano considerarsi complementari, può accadere, come in questo caso, che essi provochino dissensi, divisione e contrasti.

Nella relazione alla sua proposta di legge, l'onorevole Fortuna riporta, condividendone evidentemente il contenuto, il pensiero dell'onorevole Villa, ministro di grazia e giustizia del tempo, il quale presentò al Parlamento, nel febbraio del 1881, il terzo progetto in favore del divorzio.

Egli, da convinto divorzista, non poté fare a meno dall'affermare: « Profondamente convinto che la stabilità delle nozze sia base su cui deve innalzarsi, saldo e durevole, l'ordinamento della famiglia, penso che il legislatore ha l'obbligo di favorire con tutti i mezzi possibili questa ideale perfezione ».

Dall'esame della legge proposta appare, invece, tutto il contrario: la legge è così lacunosa, incoerente, incompleta che non favorisce tale perfezione, ma la indebolisce e la invidia.

Ci sia concesso di fare alcune considerazioni di carattere generale sia sulla relazione della maggioranza sia sulla stessa legge.

1) L'onorevole Fortuna, nella sua relazione (pagina 3), facendo suo il pensiero di Villa, paragona — anzi sembra uguagliare e identificare — la morte morale di uno dei coniugi alla morte naturale. Ma il paragone non regge. A parte che la morte morale potrebbe essere solamente una figura retorica e potrebbe intendersi in svariati modi, esiste fra

esse una sostanziale differenza: con la morte naturale tutto finisce e non si può tornare in vita se non mediante uno strepitoso miracolo prodotto da forze superiori, per la morte morale esistono tanti rimedi, non escluso quello di una cura attenta ed efficace o di una riconciliazione, come nel nostro caso.

2) Si sostiene che la legge darà diritto di sciogliere l'intollerabile nodo (pagina 6) soltanto al coniuge innocente. Ma la legge, così come viene proposta, non lo dice; anzi da uno scrupoloso esame e dallo stesso tenore della legge si potrebbe facilmente arguire che si concede proprio al coniuge colpevole la possibilità o la facoltà di ottenere lo scioglimento attraverso prolungata separazione, sevizie, ecc.

In altre parole, la legge mette il colpevole in condizioni di poter chiedere o di far chiedere l'annullamento del matrimonio. Si rifletta che ordinariamente il coniuge innocente è quasi sempre la donna, la quale nel nostro paese difficilmente ricorre allo scioglimento, non lo desidera, non lo vuole.

Si danno anzi dei casi, come quello in cui il marito viene ricoverato in ospedale o subisce qualche grave condanna, in cui la donna sa sopportare dignitosamente, sa aspettare, sa affrontare spontaneamente gravi ed enormi sacrifici per aiutare, guarire, resistere e salvare il coniuge caduto, per assistere, proteggere ed educare i figli, per mantenere in vita il vincolo contratto.

3) Si vorrebbe circondare l'istituto del divorzio di tutte le cautele che valgono ad evitare ogni pericolo di frode e di leggerezza (pagina 7). Ma tali cautele, di fatto, non esistono nella proposta di legge, per cui rimangono parole vaghe, astratte, che non hanno corrispondenza nella realtà. Se, nonostante la legge ferrea dell'indissolubilità, noi riscontriamo che la frode, l'inganno, il raggirio sono non solo possibili, ma sussistono di fatto, ammesso il divorzio, il ricorso alla frode viene non solo facilitato, ma quasi legalizzato.

4) Si parla anche di « sviluppo della personalità della donna ». Ma col divorzio è proprio questa personalità che viene conculcata, avvilita, umiliata e distrutta, poiché l'uomo in qualsiasi età e condizione potrà sempre trovare una buona sistemazione e invece la donna, dopo tanti sacrifici per allevare qualche figlio, raggiunta la maturità, viene esposta ai colpi tremendi della avversa fortuna.

5) La nuova legge propone il divorzio come unico rimedio per i matrimoni falliti o che si trovino in difficoltà. Ma tale impostazione considera soltanto l'aspetto negativo del

problema e si limita ad una soluzione troppo ristretta e parziale mentre vi sarebbero altre soluzioni più adatte e più idonee e più opportune per prevenire appunto certi fallimenti, come l'istituzione dei « consultori familiari » e i « tribunali per la famiglia » di cui spesso si è parlato in quest'aula.

Come per le malattie si danno diverse medicine, così per le crisi matrimoniali possono trovarsi diversi rimedi. Le cause delle crisi sono diverse e molteplici, le stesse crisi non sono sempre della stessa natura (c'è tutta una graduazione di casi) e quindi non si può proporre per tutte indistintamente il divorzio come unico rimedio.

6) La proposta ammette lo scioglimento anche per iniziativa unilaterale da parte di uno dei coniugi. Ma tale norma non è priva di inconvenienti. Potrebbe essere proprio il coniuge colpevole che, con diversi accorgimenti, espedienti e raggiri, giunga ad ottenere lo scioglimento a danno del coniuge innocente.

7) La proposta è ancora manchevole sotto l'aspetto economico: quale tutela assicura al coniuge abbandonato? Quali previdenze per i figli legittimi? Quali norme devono regolare la sistemazione economica dei coniugi divorziati?

8) Consentendo lo scioglimento dopo cinque anni di separazione, in pratica si viene a giustificare qualsiasi forma di divorzio. Chi intende arrivare a contrarre nuove nozze, basta che si separi dal coniuge per un determinato periodo di tempo, perché possa poi adire il giudice, ottenere lo scioglimento e legalizzare quindi il nuovo vincolo.

9) Si potrebbe discutere ampiamente sulla natura di malattie inguaribili; ma non presenta difficoltà il caso di un coniuge che, condannato ingiustamente all'ergastolo, poi viene riconosciuto innocente. È onesto, è giusto in questo caso negargli il diritto di ritornare alla propria moglie e ai propri figli?

10) In materia così delicata per tutte le implicazioni che essa comporta, come il matrimonio, occorrono norme chiare, precise, concrete, che precludano la via ad ogni evasione. Tali norme non esistono nella legge proposta che rimane vaga e generica.

11) Noi siamo convinti che il divorzio non elimina il fenomeno dei concubinaggi, delle relazioni e unioni clandestine, dei figli illegittimi, i fallimenti coniugali. Siano di esempio le statistiche dei paesi divorzisti, nei quali anche il divorzio è ora in grave crisi, tanto che si vanno cercando nuove soluzioni e nuovi rimedi: saggi e prudenti legislatori, atterriti dalle nefaste conseguenze, hanno

tentato e tentano di ottenerne la soppressione.

Queste brevi considerazioni, frutto di meditata riflessione, vorrebbero essere un contributo sincero, volto a raggiungere quell'unità di intenti, che possano eliminare, almeno in parte, ogni forma di faziosità e di avversione e possano ricondurre gli animi ad una onesta ed equilibrata valutazione della portata del problema che oggi discutiamo in ordine al bene comune e all'avvenire della nostra società.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'atmosfera rovente in cui ciascuno, partecipando alla discussione, ha sostenuto e difeso con calore, e forse con ostinazione, la propria tesi, evitando di ascoltare la voce degli altri e rimanendo fermo è saldo nella propria posizione, è quasi impossibile dare una serena impostazione al problema, iniziare un aperto dialogo, pervenire ad un ragionevole incontro. È necessario che questa animosità si calmi, è necessario dare tempo alla riflessione e alla meditazione sul passo tanto grave e importante che si vuole compiere, è necessario avere dinanzi agli occhi principi e norme chiare e sicure per potere esprimere un giudizio definitivo.

Ecco perché chiediamo che la proposta sia rinviata alla Commissione. Ciò può conseguire un duplice scopo: quello di perfezionare la legge, tanto difettosa in sé stessa e quello di offrire la opportunità di studiare e di esaminare con maggiore tranquillità il problema e la sua soluzione sotto tutti gli aspetti, nella sua reale portata, nella sua incidenza sul costume del nostro popolo e sul nostro ordinamento politico e sociale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'affidare a voi queste mie modeste considerazioni sull'argomento che ci affanna, nel sostenere con sincero convincimento queste mie opinioni, rivolgo a voi l'appello di voler riconsiderare tutta la materia con quel senso di responsabilità che il nostro Parlamento ha dimostrato nei momenti più difficili per la vita del paese.

È il momento che attraversiamo non è certo dei più facili.

Mi sorregge perciò la fiducia che voi, onorevoli colleghi, nell'intimo della vostra coscienza, qualunque sia la parte politica cui apparteniate, nel momento decisivo del voto, mediterete sul suo significato e vi opporrete, con tranquilla coscienza, all'introduzione del divorzio nel nostro paese, per salvaguardare un bene maggiore: l'unità della famiglia, la concordia del nostro popolo, la sua pace so-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 NOVEMBRE 1969

ciale. E concludo questo mio intervento di opposizione al divorzio con un pensiero al focolare domestico, tempio della nostra famiglia, cenacolo e vincolo di amore, presidio di ogni civica virtù, fondamento insostituibile di ogni civile e pacifica convivenza, arena di ogni più nobile conquista, oasi di pace e di serenità dei nostri figli.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto - a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento - che la proposta di legge:

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: « Modificazioni all'ordinamento della guardia di finanza e integrazione della legge 24 ottobre 1966, n. 887 » (1799),

attualmente deferita alla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) in sede legislativa, sia rimessa all'Assemblea.

La proposta di legge resta, pertanto, all'esame della Commissione in sede referente.

Annunzio di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nel mese di ottobre 1969 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale. Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretariato generale a disposizione dei deputati.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

SPECIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECIALE. Sollecito la risposta del Governo alla interrogazione relativa alla ca-

duta di un aereo americano ad alcune miglia dalla costa siciliana: secondo le prime informazioni a 20 miglia da Capo Gallo (Palermo), secondo ulteriori informazioni a 60 miglia tra la Sicilia e la Sardegna. Le notizie, anche quelle ufficiali, sono vaghe, imprecise, contraddittorie. La popolazione è allarmata: si pensa che questo aereo avesse a bordo ordigni atomici. Ci sono state smentite ufficiali, ma queste ci furono anche al tempo della caduta dell'aereo al largo di Palomares, in Spagna.

Sarebbe bene quindi che il Governo rispondesse con l'urgenza che l'argomento di cui tratta la nostra interrogazione merita. Le chiedo quindi, signor Presidente, di rendersi interprete presso il Governo di questa nostra richiesta.

LATTANZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Speciale e sollecito lo svolgimento dell'interrogazione che il mio gruppo, primo firmatario l'onorevole Gatto, ha presentato sull'argomento.

PRESIDENTE. La Presidenza non mancherà di interessare il ministro competente.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO